This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Digitized by Google

Ital 68.3

Harvard College Library

FROM THE GIFT OF

WILLIAM ENDICOTT, JR.

(Class of 1887)

OF BOSTON

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

GLI
STATUTI DI RAVENNA

ORDINATI E DESCRITTI

DA

PIETRO DESIDERIO PASOLINI.

Antiquam exquirite matrem.
Virg.

FIRENZE
TIPOGRAFIA CALASANZIANA
dir. da A. Ferroni
1868.

Digitized by Google

Ital 68.3

Harvard College Library
June 2, 1913
Gift of
William Endicott, Jr.

Digitized by Google

PROEMIO.

I.

Se questo libro modesto non vien meno all' intenzione dell' autore, dovrebbe raccogliere in breve, ed ordinare per modo i principali statuti di Ravenna da porgere una chiara cognizione dell' antico reggimento municipale di questa città. E così spero che la mia fatica torni ad utilità di coloro, che pur volendo conoscerlo, si ritrarrebbero infastiditi alla vista dei grandi volumi ove gli statuti furono scritti confusamente e con oscuro latino. Ma oltre questo scopo potrebbe averne anche un altro, d' invitare cioè qualche studioso a più diligente esame degli statuti medesimi, per chiarire molti punti controversi

Digitized by Google

della storia di codesta città tanto e sì variamente agitata, e scorgere se per avventura rimanesse nelle sue leggi più profonda l'orma del diritto barbarico di quello che sia nelle altre città dell'Italia centrale.

Gli statuti ritraggono intera e fedele l'immagine del governo, dell'indole, della vita tutta dei Comuni italiani dopo la pace di Costanza; dalla quale i Comuni non ebbero, a dir vero, il loro principio, ma sibbene il riconoscimento de' loro diritti.

Chi volesse ritrovare l'origine de' municipj d'Italia dovrebbe risalire tanto alto e fra tanto tenebrosa antichità, che per nulla gli varrebbero i lumi della storia, la quale ne dice solamente che i Romani trovarono e lasciarono le città d'Italia ordinate a municipio. Ed il vedere il nome di Console dato ai capi delle terre libere, e molte consuetudini e leggi romane mantenute in onore, porta a credere che nè per mutare di tempi, nè per correrie, nè per governo di barbari, l'antico ordinamento municipale cessasse del tutto.

Così adunque si trova che da due mila

Digitized by Google

e più anni, fra tanto diverse fortune, le nostre città si reggono a municipio; e saggiamente fu detto che questo è l'*jus ante omnia jura natum,* il primitivo diritto politico, la naturale forma d'interno reggimento dei popoli italiani.[1]

Ma i barbari di stirpe germanica avversi ai luoghi chiusi, come quelli che erano usati a libere selve e ad instabili accampamenti, aveano sguernito delle antiche mura le città italiane, le quali ottenuto poscia dagli Imperatori il privilegio di riedificarle per difendersi dalle correrie degli Ungheri e dei Saraceni, fidando in esse, si arrogarono novelli diritti che per lungo tempo tacitamente esercitarono, e che poi invocando la prescrizione e la consuetudine seppero difendere e mantenere. Mirabile accrescimento ebbero quindi i Comuni dopo la pace di Costanza, chè più non avendo a temere soverchi tributi, liberi di collegarsi insieme, d'avere proprie armi e propri magistrati, presto salirono in grande prosperità, ed a quel grado di ricchezza e di universale coltura, che questo periodo fece

[1] Sclopis, *Storia della Legislazione italiana.* Vol. I. pag. 178.

Digitized by Google

designare come quello del rinascimento e della seconda civiltà d' Italia. Riconoscevano pur sempre la suprema autorità dell' Imperatore, ed in suo nome erano governati dai loro Consoli e Podestà: laonde chiaro apparisce che non s'erano arrogati diritto sovrano, che sempre fu proprio di quello. Nondimeno l' esercitarono per espressa o tacita concessione dell' Imperatore, quando volendosi ordinare nell' interno, tutte le loro antiche consuetudini, non scevre affatto di usanze e di leggi barbariche, raccolsero in un solo volume che dovea regolare l' intero governo della città e che fu detto degli *Statuti*.

Nel medesimo vennero poi aggiungendo gli statuti nuovi, che a novelli bisogni ad una particolare circostanza o a speciale persona si riferivano, ma senza cenno di legale recensione o di data, senza pensiero di abrogare uno statuto più antico che contradicesse al nuovo, il quale era registrato senza ordine nè regola alcuna, dove la pergamena non era ancor scritta. Così presto nacquero incertezze, confusioni, frodi, quistioni acerbe ed interminabili, e coll' andare de' tempi molti-

Digitized by Google

plicarono tanto, che quel volume che era stato destinato a mantenere la conoscenza delle leggi ed a determinare il diritto dei cittadini, diveniva causa d'ogni dubbiezza e litigio. Allora si pensava esser d'uopo rinnovare la Raccolta o *Riformare gli Statuti;* ed un nuovo libro poneva fine alla confusione, la quale per le stesse cagioni ben presto ricominciava. Al nuovo male si proponeva il primo rimedio, una seconda e talora una terza riforma si faceva necessaria, sì che non è raro di vedere la Raccolta degli statuti rinnovellata nella città medesima due o tre volte in cento anni.

Se (pur prescindendo dalla lor confusione) almeno ad ogni statuto e ad ogni aggiunta posteriore fosse apposta la data, assai più profittevole sarebbe lo studio delle Raccolte, nelle quali si vedrebbe il successivo mutarsi delle condizioni, de' bisogni, de' giudizi degli uomini, e grande ma utile fatica sarebbe quella di argomentare dalle storie e dalle cronache quali condizioni o quali cause mossero i Consigli a quelle strane deliberazioni. Ma questo studio non ci

Digitized by Google

è dato di fare. Chi poi presi i vari codici che ci reggono, ne tagliasse i fogli, e poi li confondesse insieme come un mazzo di carte da giuoco, quindi prese leggi doganali, di finanza e d' altro, con decreti ministeriali e reali riguardanti una sola persona, con sentenze di tribunali e con provvedimenti edilizi, tutto quanto più rinfusamente può, rimescolasse, formerebbe una confusione simile a quella in cui rimasero scritti gli statuti di molte città italiane non ostante quell' ordine che nel principio si teneva, ma che poscia per l' aggiunte continue e contradittorie, per la frequentissima omissione della data, si mutava, come di sopra ho accennato, nella più disordinata miscela.

Nè i soli statuti regolavano le città fiorenti per le nuove franchigie; chè il diritto romano chiara e rigorosa espressione del diritto naturale, ed il diritto canonico che veniva temperandolo con la equità e la morale evangelica, dovunque (fuorchè a Venezia) considerati come superiori agli statuti, furono sempre, tacendo o contradicendo questi, fedelmente obbediti. E questo fu gran ven-

Digitized by Google

tura; chè per tal modo non furono osservati mai, o nella pratica di molto mitigati certi statuti ingiusti e crudeli, che i Consigli dei liberi cittadini, presi da paura, da odio o da altra subita commozione d'animo, poco maturamente deliberavano.

Pistoia ha una prima Raccolta di statuti che dicesi del 1107, Genova del 1143, Pisa del 1160, Venezia del 1195, Ferrara e Modena dei primi anni del secolo decimoterzo, Milano del 1216, Verona del 1228, Torino del 1280, Firenze del 1285, Sassari del 1316, Roma del 1469. A queste prime Raccolte seguivano ripetute riforme.

Ma il mio argomento non mi concede di trattenermi più a lungo su questo punto capitalissimo di nostra storia, quale è il risorgimento dei Comuni, nè di descrivere minutamente la essenza, la forma e le vicende dei loro statuti. A ciò è necessariamente condotto chi scrive delle repubbliche di Milano, di Firenze, di Genova o di Venezia che in quel risorgimento ebbero parte principalissima. E similmente se io parlassi del periodo dell' Impero o dell' Esarcato, dovrei

Digitized by Google

intrattenermi delle grandi quistioni che agitavano il mondo civile, nel quale Ravenna aveva un seggio tanto cospicuo. Ma io imprendo a ricordare le leggi di Ravenna impiccolita e decaduta: onde non uscirò dalla cerchia delle sue mura, o almeno dai confini del suo territorio, contento di ricercare come i nostri maggiori determinassero le funzioni de' magistrati, gli obblighi de' cittadini, gli uficj degli artigiani, come provvedessero alla interna sicurezza, come punissero i rei, e quali lavori e quali tributi imponessero ai loro coloni.

E questo stesso io spero non sarà senza frutto: chè nell'età di mezzo tutte le città d'Italia così vigorosamente si volsero alla rigenerazione ed allo incivilimento, che « chiunque consulta la storia del suo muni- » cipio troverà al certo delle cose onorevoli » da ricordare sull'antico senno italiano nella » municipale autonomia. » [1]

[1] Forti, Istituz. di Dir. Civile. Lib. I. pag. 306.

Digitized by Google

II.

Gli statuti di Ravenna si ritrovano oggi in tre Raccolte delle quali non si può determinare la data; ma l'una sembra scritta in principio del secolo XIV, l'altra durante il dominio dei Veneziani, la terza fu pubblicata con le stampe nel 1590.

Girolamo Rossi istorico ravennate dice, che nel 1257 *eas leges municipales nostri Ravennates et juris ejus temporis consulti tulere, quibus nunc maxima ex parte utimur;* e che poscia Ostasio da Polenta le riformò per assicurarsi il dominio della città. Ma nè l'una, nè l'altra Raccolta ricordata dal Rossi ci rimane.

Il Fantuzzi nel volume IV dei suoi *Monumenti Ravennati* ha pubblicata la Raccolta del 1300, che scritta in codice membranaceo si conserva negli archivi comunali. Essa è imperfetta e mancante di molti statuti. I suoi caratteri sono del principio del secolo XIV, ma contiene statuti di assai più antichi, e secondo il Zirardini molti anteriori al seco-

Digitized by Google

lo XIII. Questi statuti a primo aspetto non sono diversi da quelli delle altre città d'Italia nè per l'oggetto, nè per la forma, nè per la disposizione loro. Essi regolano l'intero governo della città e del territorio: spesso (forse per esser bene intesi) si valgono di locuzioni romagnuole con desinenza latina: l'ordine che sembra prefisso è ad ogni istante violato, sì che gli statuti più dissimili sono tutt'insieme in quattro libri commisti e confusi. In essi si accenna ogni tanto ad una Raccolta più antica che non ci è pervenuta.

Negli archivi medesimi si ritrova la Raccolta che fu scritta sopra pergamena nel tempo del governo veneto, ma io non l'ho presa in esame, parendomi che trovasse più acconciamente il suo luogo in altro lavoro che riguardasse le relazioni che la Repubblica Veneta ebbe con Ravenna ed il governo che ne fece. Nè ciò farà gran difetto allo studio presente, poichè dei tre libri che compongono questa Raccolta il primo ed il terzo furon riportati in un'altra posteriore che io ho dichiarata. Del resto che gli ordini municipali ben

Digitized by Google

poco a Ravenna si mutassero, fanno anche fede le parole già citate del Rossi, il quale parlando degli statuti del 1257, nel 1570 scrive: *ex quibus nunc maxima parte utimur.*

Ritornata la città nel 1509 sotto il dominio pontificio, le condizioni sue furono così cangiate che ad esse non rispondevano alcune delle antiche leggi. Ed a Girolamo Ruggini giureconsulto di gran fama e chiaro per lunghi ed onorati servigi alla Repubblica Veneta, fu dato l' incarico di riformarle, credo nell' anno 1548. Moriva il Ruggini il 10 Febbraio 1559 lasciando l' opera incompleta,[1] la quale fu condotta poi a termine; sì che gli statuti riformati con la sanzione d' Anton Maria Gallo, Cardinale Legato di Romagna, comparvero stampati in Ravenna nel 1590. In tale riforma fu rinnovato quanto nella Raccolta anzidetta riguardava i giudizi civili, le successioni, i contratti, ma siccome queste leggi non hanno per nulla la natura di statuti, mi parvero estranee al presente lavoro. Gli altri antichi statuti rimasero salvi, sì che

[1] Tomai, pag. 180.

Digitized by Google

nel primo e nel quinto libro (che è lunghissimo) fu raccolto l'antico diritto, e nel secondo, nel terzo e nel quarto furono introdotte le nuove leggi.

Io adunque volli ordinare secondo il mio potere gli statuti di Ravenna avendo tra mano la Raccolta pubblicata dal Fantuzzi, e quella così rara stampata nel 1590. E per amore di chiarezza chiamata la prima *Raccolta antica,* la seconda *Raccolta nuova,* posi l'uno a lato dell'altro i loro statuti che miravano ad un medesimo fine, e che per lo stesso caso dettavano diverso od uguale provvedimento. Poscia gli ebbi distribuiti secondo le varie parti ed i vari uficj del governo che informavano, e per bene mostrare lo andamento storico della legislazione, per quanto con la mancanza delle date si può fare, incominciai dal riferire prima gli statuti dell'antica Raccolta, poscia quelli della nuova, (la quale mi giova di ripetere, tuttochè compilata a mezzo il secolo XVI ha moltissimi statuti che pur risalgono, almeno nella sostanza, al XIII secolo, e molti che hanno sentore di legislazione barbarica) sebbene talora abbia

Digitized by Google

posto invece il principale esame in quest' ultima, come nella più perfetta esplicazione del diritto statutario, da questa risalendo all' antica. In ambo i casi ho sempre citato gli statuti di amendue, designando con le lettere romane quelli dell'antica, e quelli della nuova col numero del libro e della rubrica che li racchiudono.

Dopo le cose discorse sulla origine e sulla natura degli statuti, non fa bisogno ch'io dica come in essi non possa trovarsi un perfetto e completo ordinamento di leggi. Nè ho creduto di dover fare menzione di tutti gli statuti; altrimenti avrei scritto un libro di tanta mole e così tediosamente prolisso, che avrebbe fallito al mio scopo. Aggiungerò poi che al difetto di alcune date potrebbe forse molto bene supplire, ed allo studio delle mutazioni di alcune delle leggi municipali posteriori al 1512, molto giovare il minuto esame dei libri delle Parti, che si conservano nell' archivio comunale di Ravenna.

III.

E premessi i pochi cenni che si ritro-

Digitized by Google

vano sulla osservanza degli statuti, dai quali si conferma che essi altro non sono che deliberazioni consigliari, e che il diritto civile, il canonico e la consuetudine sopperivano al loro difetto, ho raccolto nel Capo primo quello che ho ritrovato sui Consigli, sui Magistrati e sugli Uficiali del Comune.

Quanto ai primi, vediamo che l'antico Consiglio Generale de' duecento cinquanta cittadini nobili e popolani, e quello più ristretto e segreto chiamato *di Credenza* composto di soli settanta, si mutano nell'unico Consiglio Generale di sessanta Consiglieri; onde è da dubitare che tolto il primo si tenesse il secondo, cangiato il nome. Nell'anno 1508 i Consiglieri erano 80, e fra le dimande fatte a Papa Giulio II si ritrova quella che potessero essere cresciuti a 110, onde fosse più gradevolmente sentita dai cittadini la mutazione del governo veneto in quello della Chiesa. Quanto ai magistrati è da notare, che amendue le Raccolte incominciano col porre innanzi gli statuti che riguardano il Podestà, vari e molteplici nell'antica, pochi nella nu

Digitized by Google

I Podestà da principio erano giudici che Federigo I (secondo il diritto attribuitogli nella dieta di Roncaglia) inviava in ciascuna diocesi, facendo che sempre fossero estranei al luogo ove rendevan ragione. Ma venuti tosto a contesa coi Consoli delle varie città, questi furono mano mano aboliti dagli Imperatori come troppo validi propugnatori delle popolari franchigie. E così il glorioso titolo di Console rinnovellato dagli italiani nei primi capi dei loro liberi Comuni, nella nuova civiltà trovò poca fortuna e presto scomparve. Rimasero i Podestà, ma di imperiali si mutarono in magistrati popolari, e come giudici e capitani furono supremi capi dei Comuni, dove non l' amministrazione delle finanze o d' altro, ma quella della giustizia e delle cose della guerra era la parte principale del governo.

Ravenna ebbe nel 1181 il primo Podestà, e talora n' ebbe anche due contemporanei: le abitatissime ripe del Po di Primaro ebbero i loro Podestà soggetti a quelli di Ravenna.

L'esame degli statuti che al Podestà si

Digitized by Google

riferiscono, ne fa vedere come per antico nel Podestà si cercasse un uomo del tutto ignorante delle quistioni e delle parti che si agitavano nell'interno del Comune, un magistrato che venisse di lontano a frenare ed a punire con animo imparziale i trascorsi di tutti. Non solamente il Podestà non doveva essere ravegnano, ma neppure romagnuolo: appena si poteva eleggere un bolognese. E perchè dal frequente usare coi privati non nascesse una familiarità pregiudicevole a quel timore che tutti ne doveano provare, era vietato al Podestà di mangiare a' conventi, alle pievi, alle case dei cittadini, e parimente di riceverli a desinare. Ma da questo rigore degli antichi tempi si recedette pian piano. E il Podestà potè venire da vicini paesi di Romagna, e finalmente essere anche cittadino, e grado a grado con vari statuti sempre meno austeri, si riuscì a permettere al Podestà ed ai cittadini di banchettare insieme ovunque volessero.

Che se grande era l'autorità e l'arbitrio che i cittadini concedevano al Podestà, le cautele che presero ad impedire che ne abu-

Digitized by Google

sasse non furon minori. Poichè tali erano i giuramenti e tanto gravi gli obblighi che si assumeva il Podestà, che quasi sembra si volesse intimorirlo, dopo esserne stati intimoriti. Non solamente giurava di mantenersi fedele alla Chiesa Cattolica, di far guerra agli eretici, di proteggere ogni ordine di persone, di tutelare i diritti e gli averi del Comune, di custodire la città, le strade, i fiumi, di osservare le paci conchiuse, ma prometteva di non prendere in ostaggio cittadini, di non percuoterli, di non cacciarne alcuno dalla città, e sottoponevasi ad un austero tenore di vita. Nessun'ora del giorno per lui dovea essere libera: chè tutti i cittadini aveano diritto non pur di entrare in Palazzo a cercare dei giudici, ma ancora di andare al cospetto del Podestà, ed esporgli que' negozi pe' quali voleano la sua cooperazione; ed egli dovea ascoltarli dall' ave maria del giorno al sonare dei vespri, eccettuando solo nel giuramento istesso il tempo in cui desinava, chè allora si chiudeva la camera (*caminata*) del Podestà. — E finita la sua podesteria giurava di sottoporsi co'suoi uficiali al minuto e severo

Digitized by Google

giudizio detto *di sindacato*. La presenza del novello Podestà già entrato in carica con giuramento di far pagare al suo antecessore tutte quelle condanne che avrebbe avute, toglieva a lui ogni mezzo di sottrarsi alla pena, e rassicurava da ogni pericolo i cittadini che movessero lagnanze per le ingiustizie sofferte da quella mano infino allora così potente e temuta. Gli Italiani (tanto è chiaro che gran parte della saggezza delle leggi municipali fu desunta dal diritto romano, e che le tradizioni dell' antica civiltà furono semenza della universale rigenerazione) trassero questa cautela di ordine pubblico dal codice di Giustiniano,[1] che impone a' governatori delle province di rimanere in esse cinquanta giorni dopo essere usciti di carica, per rendere ragione del loro operato a chiunque lo chiedesse.

Notevole poi è quell' universale giuramento che tutti gli abitanti della città e del contado, (A) dai quattordici ai settant' anni, Conti, Cattani, nobili o popolani che fossero, do-

[1] Cod. tit. 49. lib. I. nov. 8. c. 9.

Digitized by Google

veano prestare al Podestà; pel quale ricordati con solenni e brevi parole i principali obblighi del buon cittadino, giuravano di confondere in un solo l'amore e la difesa del Podestà e del loro Comune.[1]

[1] Così conducendo seco due giudici, due notai ed un Milite, il Podestà imprendeva a governare Ravenna, e questi uficiali terminato il tempo della podesteria, partecipavano alla responsabilità dell'amministrazione ed al pericolo delle condanne. Finito il giudizio, se ne tornavano col Podestà alle case loro. Nella Raccolta nuova non si fa più cenno del giuramento dei cittadini. Da entrambe poi si raccoglie come i magistrati stranieri condotti dal Podestà con opera solidale intendessero in genere al buon andamento della pubblica cosa, e come agli uficiali eletti in Ravenna fosse affidato un compito limitato e speciale. Lo statuto L dell'antica Raccolta impone al Podestà di eleggere entro quattro giorni dalla sua venuta gli uficiali del Comune, cioè due giudici di Ravenna, due militi di giustizia con uno scrivano, due procuratori ed un notaro, poi quattro altri notari pel Comune. A questi LI aggiunge il massaro della Camera ed il massaro delle Pinete, entrambi col loro scrivano, due investigatori, i giudici delle Appellazioni col loro scrivano e notaio, gli estimatori *tenutarum* e il notaio, i Podestà degli uomini d'oltre Po, i catenari o gabellieri, i pesatori del pane, i bollatori delle misure. La nuova Raccolta alla Rubrica settima del Libro primo aggiunge ai predetti sei Savi, col notaio, due notai dei maleficj, uno *ad reformationes consiliorum*, un cancelliere del Comune, un notaio de' danni dati, un ufi-

Digitized by Google

Apparisce ancora come si acquistasse e si perdesse la qualità di cittadino, e mentre dall' esame generale di tutti gli statuti risulta che le leggi erano poco favorevoli ai forestieri, si vede ancora come esse dall' altro lato nulla omettessero per allettarli a divenire cittadini, accordando loro privilegi fino a certo tempo e comandando che fossero da tutti rispettati e difesi.

Ma qui è d' uopo indicare qual fosse il concetto che i nostri padri si formavano della libertà. Primieramente volevano la indipendenza del Comune da ogni straniera auto-

ciale *ad extraordinaria*, due aggiustatori della stadera o pesatori dei cereali, due verificatori dei pesi e delle misure, un avvocato ed un procuratore dei carcerati, due pesatori del pane, un massaro dei pegni, due uficiali per stimare i ronzini che si davano a vettura: quattro messi, che poi si trovano portati a venti ed a trenta. A questi si aggiungevano nel territorio i *maggiori*, i *capitolari*, i *cavergelani* delle guaite o guardie, delle pievi, delle ville, i guardiani dei campi e dei boschi (*saltarii*.) La maggior parte di questi uficiali duravano tre mesi nell' ufficio, e alcuni, come gli ultimi e gli avvocati de' carcerati, duravano un anno. Doveano essere cittadini ravennati e sottoposti ai gravami del Comune, e prima di assumere l' uficio giuravano nelle mani del Podestà di adempierlo degnamente.

Digitized by Google

rità: quindi supremo voto era il non avere la patria soggetta all'Imperatore o ad altro monarca, a città potente, all'arbitrio di un solo. Per questo si trova vietato al cherico ed al laico di appellare al Papa od all'Imperatore quando la quistione poteva esser definita in Ravenna secondo le concordie e gli statuti municipali, per questo si trattava cogli altri Comuni secondo che essi trattavano coi Ravennati, nè era lecito di citare un cittadino a tribunale straniero: come in ogni altra repubblica italiana, ogni potere sul popolo veniva dal popolo e ritornava al popolo, al quale si dovea render ragione del suo esercizio. E così le città d'Italia poterono essere più libere delle repubbliche di Germania e forse più delle antiche, ove nessun rimedio era in pronto contro i falli del governo popolare. Ma nè le repubbliche italiane, nè le germaniche, nè le antiche, intendevano siccome i moderni, che la libertà risguardasse le persone dei privati cittadini e guarentisse il sicuro esercizio dei loro diritti.

Gli statuti che si riferiscono al danaro del

Digitized by Google

pubblico, ai pesi alle misure, tutta ritraggono la mirabile sottigliezza degli antichi legislatori, i quali nel reggimento dello stato adoperavano i principj medesimi che nel governo della loro famiglia, principj che più non si possono accettare o praticare al dì d' oggi mentre di tanto è mutata la condizione economica delle città, dopo che le società politiche si sono congiunte e quasi vincolate con tanti e sì variati legami; ma quando ogni Comune tutto traeva dalle interne sue forze, furono provvidi e necessari.

Delle finanze poco si può desumere dagli statuti, e pur volendo darne sufficiente cognizione, ho aggiunto due documenti che ne dimostrano gli introiti del Comune, l' uno nel 1371 durando la signoria dei Polentani, e l' altro, inedito, nel 1444 a' tempi del governo veneto. E fosse brama di agevolare i commerci, fosse necessità di compiacere la ognor crescente vicina, si trova che i dazi furono sempre tolti od abbassati nelle relazioni con Venezia: ne fanno fede entrambe le Raccolte, che mentre vietavano ne' loro statuti di esportare grano dal territorio, consentivano

Digitized by Google

però che fosse portato a Venezia e senza dazio veruno, secondo i trattati negli anni 1234, 1261, 1298, 1299, 1328, 1329 e 1336, conchiusi con quella Repubblica. — Negli statuti si ritrova generalmente ricordata la moneta di Ravenna, dove la si batteva sino dal secolo V durante l'Impero, e poi sotto il regno dei Goti e sotto l'Esarcato. Nel secolo X gli Arcivescovi ebbero facoltà di coniarne, ma non se ne valsero a lungo, sì che per tutto il secolo XII fu adoperata moneta di Lucca. Nel 1197 ricompare la moneta ravennate che è usata per tutto il secolo XIII, e nel XIV diventa misura comune di tutta la moneta effettiva (B).

Lo stato delle arti e delle industrie tanto fiorenti nell'età di mezzo informava gran parte del sostanziale organamento dei Comuni. Il novello Podestà, appena giunto chiamava a sè gli artigiani, e ricevuta la fede di tutte le loro compagnie, ne esaminava ed occorrendo ne riformava gli statuti, a tutte prometteva protezione ed aiuto, ma non sofferiva che alcuna società rimanesse segreta o senza capo (C).

Lo esercizio delle varie arti si trova re-

Digitized by Google

golato minutamente; favorita la fabbricazione dei mattoni e vietata la esportazione della calce, dei legnami, limitata quella di molte altre derrate, onde non ne fosse privata la città. La caccia che ci si mostra abbondevolissima di quaglie, di pernici e di fagiani è da uno statuto moderata, da un altro dichiarata libera. E ciò nella Raccolta antica: nella nuova mentre ritroviamo gli stessi principj sulle arti, di caccia non si fa motto: fu aggiunto da ultimo uno statuto che regolava quella fede speciale che anche in oggi si accorda ai libri dei negozianti. E qui mi piace ricordare che dallo studio di antichissimi documenti si rileva, come la mercatura fosse da molti e ragguardevoli cittadini esercitata in Ravenna dall'anno 844 al 1088. Alcun nogoziante fu anche Console, e molti si ritrovano designati col nome di *chiarissimi uomini*, chiamandosi *chiarissime donne* anche le mogli loro. Ma nel secolo XI il numero dei mercanti è di molto scemato, e dopo l'anno 1088 non se ne fa più menzione: nel 1508 i Ravennati dichiaravano a Papa Giulio II che non erano usati ad esercitare mercatura veruna.

Digitized by Google

Ho riportati diligentemente la più parte degli statuti che riguardano l' agricoltura, nei quali trovo nominati i contratti *ad scarsum, ad insignale, ad fictum, ad terraticum, ad medietatem cum libello et sine libello, cum charta et sine charta.*

Da entrambe le Raccolte apparisce però quanto il contratto di mezzería si diffondesse, poichè moltissime leggi vi si riferiscono apertamente. Nella riforma fatta alla metà del secolo XVI, si dette forza di legge (per non usare più il vocabolo statuto che è proprio di età più remota) a vetuste consuetudini. In esse minutissime le prescrizioni date, gravissime le multe e le altre pene minacciate ai contadini. Vi si ricorda la maniera di arare *in ambragie* che si adopera ancora ai nostri giorni, per la quale la terra sollevata dal vomere cadendo sempre rovesciata da un lato, finita l' aratura, rimane da una sola parte abbattuta. Vi si determinano ancora le regalie dovute ai proprietari del suolo, e la quantità di queste, come in genere tutti gli obblighi dei coloni, si computa sul numero di buoi che lavorano

Digitized by Google

il podere. Vi si raccomanda e prescrive la coltura della vite, la quale già abbondantemente cresceva in quel di Ravenna: « è mirabile la » natura della vite in quei paesi, « dice Stra- » bone,[1] » perocchè alligna nelle paludi, e cre- » sce celeremente, e porta abbondevole frutto, » ma si consuma poi in quattro o cinque » anni » accordandosi in ciò con Plinio che parla dell'uva spina: *Æstum fert Spioniam, quam quidem Spiniam vocant, quin immo nebulis una alitur; ob id Ravennati agro peculiaris.*

E chi vedendo i molti obblighi imposti e le gravi pene minacciate ai lavoratori neghittosi o maligni, ne traesse argomento per credere che nel medio evo, le relazioni fra i proprietari ed i coloni fossero dure ed inumane, anderebbe molto lungi dal vero: che d'uopo è ricordare come in quei giorni gli abitanti del contado di servi della gleba a poco a poco si andassero mutando in liberi lavoratori di mezzería. E questo pareva sì grande passo, sì ardita mutazione a favore dei

[1] Lib. V. cap. II.

Digitized by Google

coloni, che tutti gli statuti e le leggi si rivolsero a ben definire i doveri del mezzaiuolo, ed a guarentire i proprietari delle terre da ruberie e dall' ignavia dei lavoratori.

Pure un avanzo degli antichi servi ancora rimaneva in quella specie di coltivatori obbligati di padre in figliuolo al lavoro di un dato fondo, e che si trovano designati col nome di *supersedentes*. Il cittadino poteva prenderli se fuggitivi, e degli averi e delle persone loro ed anche dei loro figli e discendenti, fare ciò che voleva senza alcun limite nè pena: nè ad essi era accordato di ricorrere contro ai padroni, come poterono poi fare i mezzaioli: se però alcuno di questi servi rimaneva pubblicamente per cinque anni nella città e nei borghi adempiendo a tutti gli ufici di cittadino, era libero, fuorchè da speciale giuramento fosse obbligato a tornare sul fondo.

Ma dopo la pestilenza del 1348, rimaste molte campagne quasi diserte, i proprietari furono costretti a stabilire più larghi patti coi coltivatori superstiti: così i servi della gleba si convertirono generalmente in liberi

Digitized by Google

mezzaioli, e verso la metà di quel secolo era cessato in Italia ogni vestigio dell' antica servitù. — La quale ricomparve tosto sotto forma novella, chè non trovandosi nello scarso popolo sufficiente numero di domestici, i mercanti di Venezia e di Genova presero a condurre d' oriente le più avvenenti fanciulle di Bulgaria, di Russia, di Georgia, di Circassia e di tutti i lidi del Mar Nero, ed a venderle con grande guadagno prima nella loro città, poi anche in quelle vicine. Ai nostri padri usati com' erano a vedere i prigioni Saraceni schiavi nelle galere de' Veneziani e dei Genovesi, non ripugnava di tenere in servitù gente non cristiana, tanto più che era comune opinione dei dottori che non avea diritto a libertà chi non era stato ricomperato col sangue di Cristo. Per la mitezza dell' indole, per la maggiore attitudine ai lavori domestici, le donne furono assai preferite agli uomini, ed il numero ne moltiplicò tanto, che in sul finire del mille e trecento quasi in tutte le agiate famiglie italiane si vedeva la schiava orientale. — Una pergamena del tempo de' Polentani mi farebbe credere che molte ne fossero com-

Digitized by Google

prate in Venezia, e quindi portate a Ravenna. Gli statuti di varie città del Veneto e della Toscana hanno speciali capitoli che riguardano le schiave. Nel § 11 del capitolo IX ho raccolto quanto intorno ad esse pare fosse stabilito in Ravenna. Quivi, come dovunque, il padrone avea su di loro diritto assoluto, ma non poteva ucciderle, anzi era ammessa la querela della schiava battuta con molto spargimento di sangue.

Niuna città ebbe il vanto di rendere libere con legge speciale queste schiave, le quali per le mutate fortune de' commerci italiani in a Levante poco a poco diminuivano, e scomparivano affatto in sul principio del secolo decimosettimo.

IV.

Gli statuti che prescrivono il modo di ripulire le vie e sgombrarle da ogni immondezza, basterebbero per sè soli a mostrare che i nostri antichi non furono, come si potrebbe credere, così poco curanti dell' ornamento della loro città; noncuranza, che con

Digitized by Google

l'amore per le arti così universalmente diffuso in Italia dal XIII al XVI secolo, male si sarebbe potuta accordare. Le vie erano spazzate ogni settimana, ripulendole ognuno dinanzi alla sua casa, e la piazza maggiore prima una sola volta, poi due volte il mese.

La naturale postura di Ravenna facea sì che non potesse esservi grande abbondanza di buona acqua, la quale era venduta a caro prezzo fin dal tempo dei Romani. E di questo può far fede il seguente epigramma di Marziale:

Sit cisterna mihi, quam vinea malo Ravennae,
Cum possim multo vendere pluris aquam.
Callidus imposuit nuper mihi caupo Ravennae,
Cum peterem mixtum vendidit ille merum.

A tal difetto provvedeva Traiano con un acquedotto di mirabil costruzione e lunghezza, le cui rovine ancora appariscono nel letto del fiume Ronco presso la chiesa di s. Apollinare in Longana, e poscia si riparò con cisterne chiuse e pubblici pozzi come a Venezia.

Apparisce da molti statuti che per mala ventura non hanno mai data, come moltissi-

Digitized by Google

me case avessero il tetto di canne di valle, e volendosi togliere tanta bruttura, con varie leggi (prova che le prime non furono obbedite) si ordinò che alle canne fossero sostituiti i coppi, pena lo atterramento della casa. Anche si volle provvedere allo ingrandimento della città; ed a tutti i villani che aveano cento lire fu comandato di murare una casa in Ravenna del valore di dieci lire. — Così, con lo estorcere ai villani gli scarsi frutti de' loro risparmi, si accresceva di poveri tugurj quella città alla quale una volta accorrevano i tesori raccolti in ogni parte del mondo, per innalzare teatri, per educar gladiatori e preparare delizie ai voluttuosi Romani, per compire i grandi lavori d'Augusto, e quel porto che fu uno dei maggiori dell'Impero, vicino al quale per il subito concorso di soldati, di artigiani e di mercatanti, si era veduta in poco d'ora, e come per incanto, sorgere la città di Classe, e questa poi ricongiungersi all'antica Ravenna, per i palagi, per le tombe e pei templi che sorsero tanto splendidi e frequenti per la via del Dismano e di Cesarea. Così disertavasi quel territorio,

Digitized by Google

altra volta sì popoloso e fiorente e sparso di tanti conventi, di ricchissime chiese, quando gli studi, le arti, gli istituti dell'antica civiltà rifugiavansi a Ravenna, fattasi scudo ed ultimo propugnacolo dell' Impero, e quivi aveano novella vita e splendore dalla Imperatrice Placidia. Caduti oramai tutti gli antichi palagi, poche delle splendide chiese da' lucidi marmi e dai dorati mosaici dei Goti e dei Greci tuttora rimaste, si vedevano attorniate di paludi con qualche tugurio di graticci di creta, e fra miseri tetti di canne si levava superbamente coperta d' un solo macigno la Rotonda di Teoderico.

Nondimeno non era spenta ne' cittadini eredi di sì gloriose memorie la religione, nè l' amore per que' monumenti dell' arte romana e bizantina, che sempre vollero conservati ed inviolabili. Già con speciale statuto era stato vietato a chiunque di distruggere una fabbrica, se prima non faceva ben vedere dove ed in qual modo la volesse riedificare. Si stabiliva poscia che il Comune desse cinquanta lire per la riparazione della chiesa di s. Stefano Maggiore, che è forse quella edificata da

Digitized by Google

s. Massimiano; e che a niuno fosse lecito di distruggere il tempio di s. Andrea de' Goti, mirabile monumento dell' arte barbarica. Ma il patrio statuto non bastò a difendere l'antichissimo tempio, quando il Doge Francesco Foscari scrisse a Lorenzo Soranzo Podestà e Capitano, che dovendosi erigere una fortezza in Ravenna *dalla torre da porta nova al cantone di gambatorta*, si dovesse abbattere la chiesa dei Goti, *che saría una bastía a questa fortezza*, poichè del resto *le sue pietre faranno buonamente le fondamenta* (Vedi Senato Mar. Reg. V. ch. 181, 15 Genn. 1456).[1] Si ricorda come ad un tale fatto piangesse il cuore all' universale dei cittadini, i quali non più liberi nel loro Comune, videro in pochi giorni abbattute a terra quelle volte che da novecento quarant' anni s' innalzavano maestose e divote, e per sempre rapita ai posteri la più gloriosa memoria dell' antica patria (▶).

E dalle fabbriche sacre passando al diritto de' cherici, ai riti, ai doni, alle offerte che il Podestà dovea fare alle singole chiese, dirò

[1] Arch. Generale dei Frari, Venezia.

Digitized by Google

che quanto si ritrova scritto negli statuti non è a parer mio che una ben piccola parte di quello che dovea essere stabilito dall' uso o altramente disposto.

La onorata condizione dei frati, le pene contro la bestemmia ed il furto sacrilego, quelle pe' comuni delitti commessi in giorni solenni, il numero di questi, le processioni, le feste, vi si ritrovano quali possono immaginarsi in ogni città del medio evo. Nè dal vedere che il Podestà faceva bandire le processioni e l' obbligo di udire messa, è da trarre argomento per credere che egli s' intromettesse come padrone nelle cose ecclesiastiche; chè la Chiesa valevasi del potere civile per imporre la osservanza dei suoi precetti, e dall' altra il potere civile trattava la religione come qualsiasi altro obbligo o funzione dello stato. Quello che si vede in tutta l' antichità pagana, dove ogni religione fu strumento al governo, ogni governo alla religione, si scorge ancora nella Chiesa Cristiana. Costantino, primo dei monarchi che trattaron con essa, dichiarando spontaneo ai Padri di Nicea che ben sapeva come non gli spettasse di definir

Digitized by Google

dommi nè di dar regola alla disciplina ecclesiastica, non intendeva di sottrarsi all'obbligo di essere esecutore delle leggi della Chiesa, nè, se lo avesse detto, per la novità dell'esempio quei Padri lo avrebbero inteso, ed a lui sarebbe parso di fallire all'uficio, pur tutto civile d'Imperatore. La società umana retta da tali principj, per tutto il medio evo ebbe governi soggetti, nemici, ribellanti, ma sempre vincolati alla Chiesa, sempre congiunti ai suoi riti ed alle sue cerimonie. Le quali rispondendo a quei sentimenti mistici, ed a quella brama del meraviglioso che tanto dominava ed agitava in allora i cuori dei popoli, informarono quasi per intero anche i costumi privati.

Ed intorno all'antico modo di vita, gli statuti accennando soltanto, non descrivendo molte particolari usanze, ne danno a parer mio una idea tanto imperfetta, che male si potrebbe completare con sottile argomentazione, o colorire con ardita fantasia. Nondimeno se ne raccoglie qualche ricordo dagli statuti che toccano del contegno e del vestire delle gentildonne ai funerali, delle lavandaie

Digitized by Google

e delle venditrici che stavano nelle vie, da quello che vieta alle donne l' ingresso nel Palazzo del pubblico dai vespri all' ave maria del giorno, e dall' altro per cui dopo il terzo suono della campana, essendo già buio, niuno poteva girar senza lanterna nè trattenersi nelle osterie, come da tutti quelli che mirano ad assicurar notte tempo la tenebrosa città.

Era un antico e gentile costume, per cui lo sposo con lieta brigata di cantori e di musici andava in sul fare del giorno sotto le finestre della sposa, la quale per tal modo si destava fra suoni giulivi in mezzo a dolci ed affettuose canzoni: ma poichè come queste *mattinate*, così anche le *serenate* talora si faceano per insulto e per istrazio di una persona o di una famiglia, e sempre con gran disturbo dei vicini, uno statuto col vietarle provvide ad un tempo, se non al piacer delle spose, almeno alla quiete della notte, alla pace ed al decoro di tutti.

Le leggi penali erano in gran parte barbariche: il delitto era talora considerato come fatto privato, e si ammetteva la pacifica composizione delle parti dopo un omicidio. Le

Digitized by Google

pene si riducevano tutte alle multe, alla fustigazione, alla temporanea interdizione dai pubblici ufizi e dai diritti di cittadino, alla perdita di un orecchio, di una mano, alla pena capitale, e vi si ricorda ancora quella del fuoco. Di carceri poco si parla nella Raccolta nuova, nulla, forse perchè di tanto manchevole, se ne trova nell' antica: in entrambe si fa menzione dei tormenti. Il Podestà dovea poi quanto prima poteva, al più entro un mese, condannare od assolvere tutti coloro che avea presi, nè facilmente si direbbe se, attese le condizioni dei tempi, i nostri maggiori avrebbero potuto più sagacemente provvedere alla sicurezza delle persone e dei loro averi nella città e nel territorio.

V.

E di vero pensando come al giungere di ogni Podestà, ogni buona istituzione, ogni società con la riforma degli statuti, ogni uficio del Comune con le novelle elezioni, fosse richiamato ai suoi principj; come la giustizia a magistrati imparziali e stranieri, e le parti-

Digitized by Google

colari incumbenze a prudenti cittadini fossero affidate; come non pure dalla religione del giuramento, ma ancora dal timore del sindacato fosse trattenuto il Podestà dal far malo uso del suo molto potere, sembra che più salde fondamenta non si potessero trovare per un pacifico e stabile ordinamento comunale. Inoltre la città era divisa in regioni chiamate *guardie*, e ad ognuna di queste era preposto un Maggiore agli ordini del Podestà che a lui dovea denunziare tutti i delitti ed i disordini che vi avvenivano. Erano permesse nel territorio alcune armi insidiose e di difesa, ma tutte vietate in città, tranne un certo coltello che ognuno, dopo aver giurato obbedienza al Podestà, poteva sempre e dovunque portare alla cintola. Ed assai di frequente il Podestà dovea far cercare ed investigare che niuno ritenesse armi proibite, che non si formassero con nessun pretesto società o cospirazioni senza capi e statuti palesi. — Il territorio era diviso in *pievi*, ed in ognuna era eletto un Maggiore (E) che avvisato dai *capitolari* o *cavergelani* suoi magistrati inferiori dei tumulti, dei delitti, dei

Digitized by Google

danni campestri avvenuti nelle *ville* o *scole* di cui erano a capo, tutto riferiva al Podestà. Ciascuno era tenuto ad inseguire e consegnare alla giustizia i malfattori, i banditi, e chi desse loro ricetto; e se avvenuto un incendio, un furto campestre, il reo non era preso nè scoperto, tutti gli abitanti del vicinato erano solidamente tenuti a rifare i danni. Nelle campagne che parevano più selvatiche e malsicure, era determinato dove si potesse fabbricare, facendo sempre le case vicine tra loro perchè l' una famiglia fosse all' altra di aiuto.

E quasi che tutti questi provvedimenti non bastassero, era comandato come impreteribile dovere al Podestà, a quel tanto autorevole e supremo magistrato, che, se pur non fosse infermo, una volta al mese perlustrasse tutto il territorio di Ravenna, per fare diligente ricerca delle mosse dei banditi e delle case ove si ricoveravano, per verificare i delitti a lui denunziati e provvedere alla generale sicurezza di tutta la pianura. Certo ei non cavalcava solo nè fra disarmati, e questa visita dovea tenere all' erta i Maggiori e

Digitized by Google

gli abitanti del contado. Ricorderò da ultimo come in caso di guerra tutti costoro dovessero venire armati alla città, conducendo cavalli, bestiami e viveri d'ogni maniera, onde assicurarla dalla penuria di difensori e di vettovaglie.

Tali sono i principali statuti che riguardano la interna sicurezza, secondo la natura di que' tempi tanto prudenti e sagaci, che si potrebbe credere che con tali guarentigie la tranquillità dei cittadini non fosse mai stata turbata; ma lo studio delle istorie e molto più quello de' documenti autentici e contemporanei dimostra come tali provvedimenti fossero dettati dal timore di grandi e vicini pericoli, e da lunga esperienza di estremi mali. Ed in quella età massimamente appariva come l'umana malizia possa impedire e rendere vana l'opera della legge più sapientemente ordinata.

Chè discordi per gara d'uficj le ricche ed ambiziose famiglie, tosto ebbero diviso il Comune in fazioni, e quell'autorità che gli statuti accordavano solamente all'unanime volere dei liberi cittadini, ogni parte attribuiva

Digitized by Google

a' suoi capi, fra i quali era con varia fortuna contrastata e divisa. Per la superbia e la malizia di pochi, la città intera fu condotta a tale stato, che in breve fu simile a quella ricordata da Tullio, dove *verbis sunt liberi omnes, ferunt enim suffragia, mandant imperia, magistratus ambiuntur, rogantur, sed ea dant magis quae, etiam si nolint, danda sint, et quae ipsi non habent unde alii petunt: sunt enim expertes imperii, consilii publici, judicii delectorum judicum, quae familiarum vetustatibus, aut pecuniis ponderantur* (F). (De Rep. I.). Quante cautele erano state introdotte negli statuti per bene assicurare i cittadini che i Podestà non si sarebbero mai cangiati in tiranni! Non doveano esser non solo ravegnani, ma neppure romagnuoli, doveano prestare molti e ripetuti giuramenti, menar vita austera, quasi solitaria, e del loro operato rendere strettissimo conto ad ogni cittadino offeso, al finire della podesteria. E pure la famiglia da Polenta *nimium gaudens popularibus auris*, tanto s' adoperò, che quell' uficio fu concesso a cittadini, e fattolo nella sua casa ereditario e perpetuo, (G) di tante catene avvolse la patria, che essa non

Digitized by Google

seppe svincolarsene se non dopo cento quarant' anni sottoponendosi alla signoria dei Veneziani, i quali la superba stirpe relegarono nell' isola di Candia.

Perdurava frattanto il nome di Comune, perduravano gli antichi statuti, pur mancando quella libertà de' cittadini, che sembra unita ai nomi di *Comune* e di *statuti*. E questo mostra come talora pur rimanendo le forme del governo, si muti nella sostanza la condizione dei popoli. (■)

VI.

Così all' antica libertà di tutti andava succedendo in Romagna la signoria dei tiranni, con la prepotente baldanza dei loro satelliti, con la generale licenza dei malvagi, negli anni che seguirono il 1300: e più che i fatti ricordati dagli storici, mi sembra che qui torni in acconcio di riportare alcuni passi d' una segreta lettera che Almerico Chatelus o da Castel Lucio francese, Rettore in Romagna, impaurito scriveva nell' anno 1321 al Vescovo di Marsiglia Camerlengo del Papa.

Digitized by Google

« Quando io « dice » comando qualche cosa ad alcuno, subito mi si risponde: *lo farò, se pur lo vuole il mio signore,* chiamando signore il proprio tiranno. E ciò che più ripugna al mio animo, si è di dovermi assicurare con grazie e promesse di certi cittadini familiari de' tiranni, perchè consentano che il popolo paghi pur qualche tassa.... L' abitazione nei palazzi comunali delle città che per diritto e per antica consuetudine spetta ai Rettori, non mi è concessa che per i primi giorni, e ciò per opera dei tiranni, perchè dalla sicurezza e preminenza della mia abitazione non ne scapiti il loro potere, e così io sono costretto ad abitare vilmente e con disagio. Così i tiranni impediscono ai loro villani di venire alla Curia con sommo danno di questa.... E di molte usurpazioni anche più mi dorrei, se fossero state fatte a mio tempo, poichè mi riconosco incapace di rivendicare nulla dalle mani di costoro, alle frodi dei quali appena saprebbe suggerire un rimedio la sapienza di Salomone. Insomma nulla vale contro di essi fuorchè la forza di milizie armate col presidio de' castelli della Chiesa. E questi castelli io

Digitized by Google

non potrei guardare senza il danaro delle taglie, e per averlo sono costretto di umiliarmi ai tiranni, e non recare a loro nè dispiacere, nè offesa; e pur mi dicono che Pandolfo Malatesta m' odia fieramente. E così voglio bene che sappiate che questa provincia è baldanzosa e fallace all' estremo, e tanto prodiga, che ne' banchetti e negli inganni poco si dilunga dall' Inghilterra. Ma i Romagnuoli sono più astuti e senza dubbio molto più cauti degli Inglesi, e fra gli altri Italiani hanno in fama e di fatto il principato della scelleratezza. E se un Rettore, qualunque esso sia, non vive splendidamente banchettando, spendendo a dismisura e trattenendo numerosa compagnia, è beffato da tutti, e perciò, per timore di essere vituperato, faccio spese molto maggiori di quelle ch' io vorrei . . . . E molti, dentro e fuori della provincia, sparlano della pazienza ch' io mantengo nel non aspramente procedere contro a' tiranni, dissimulando finora i loro eccessi; e dicono ch' io sono pusillanime e troppo timoroso, e che meglio sarebbe stato pel governo e per la provincia avessi rigorosa-

Digitized by Google

mente proceduto e procedessi contro a loro e contro al Comune di Rimini. Altri più prudenti lodano questa mia pazienza, finchè io non conosca meglio l'animo di Nostro Signore su questo negozio. Ma io mi sono persuaso che questi grandi troppo astuti e perversi non possono esser messi a dovere se non dalla paura di gente armata o da un miracolo; condannati in danaro non pagherebbero, anzi farebbero peggio. Alle lettere apostoliche che mi accreditavano, da Nostro Signore dirette a Pandolfo, egli non si è degnato neppure di rispondere. E tutto ben considerato, credo davvero e fermamente che se questa provincia obbedisse tutta, darebbe più di dodicimila fiorini. Si degni adunque la Bontà della Paternità Vostra di compatire le mie afflizioni raccomandandomi ai piedi di Nostro Signore, e sollecitando pronti ed opportuni rimedi a' mali suddetti, ad onore ed utilità della Santa Romana Chiesa, a tranquillità de' suoi sudditi, ed acciò non mi si neghi quella consolazione ch' io tanto desidero. Scriva adunque la Sede Apostolica di reintegrarmi nelle taglie che mi si debbono, ai magnati della

Digitized by Google

provincia, e specialmente a Pandolfo de' Malatesta, chè per sua opera mi furono scemate, e ch' io fui costretto in sul principio ad accettare così diminuite onde mantenere le guardie delle castella, scriva dell' obbedienza che mi debbon maggiore. Ma bisogna ben tenere per fermo che i magnati nulla temono tanto, quanto di ricadere sotto il governo del Re, (1) o sotto la dominazione di un altro signore eccellente e fortissimo in arme. Laonde potrebbe forse servire, sarebbe forse spediente questa minaccia, cioè che se non ubbidiranno al Rettore umile e benigno che gli è stato mandato, lo stesso Signor Nostro s' apparecchia di sottoporli ad un Rettore feroce, e così aggiungere cose simili a questa come meglio parrà conveniente.... E sopra tutto questo desidero mi si risponda al più presto, giacchè le condizioni della provincia per la mia impotenza vanno di male in peggio.... Di Cesena 23 Febbraio 1321.[1] »

Non si sa qual risposta avesse il Chatelus: forse in premio di suo zelo, Papa

[1] Fantuzzi, Mon. Rav. dall' Arch. Vaticano, Vol. V.

Digitized by Google

Giovanni XXII lo fece nell' anno seguente Arcivescovo di Ravenna. Per dieci anni vi rimase, chè nel 1332 fu Vescovo di Chartres, e dieci anni dopo fu fatto Cardinale: morì poi nel 1350. Di gran momento è questa sua lettera dalla quale si vede qual fosse la natura di questi tiranni, e come tuttochè superbi ed audaci, la mano armata d' un Re potente, un governo laico, un Rettore crudele, grandemente temessero.

Forse dall'aver conosciuto da vicino l'ordinamento ed i costumi del popolo d' Inghilterra (chè tanto prima della Riforma non v' era ragione che fosse particolarmente sgradito ad un cherico), forse dai rumori che a lui pervenivano della crudel guerra che in que' giorni si combatteva in Iscozia e della ribellione a Re Eduardo II de' fastosi e potenti baroni, che capitanati dal Conte di Lancaster in quell' anno aveano occupata Londra, era portato il Chatelus a paragonare i due popoli, giudicando peggiore quello che almeno per lui era più pericoloso e vicino.

Vivea in questi tempi in Romagna Dante Alighieri, nè io credo di cadere nel peccato di

Digitized by Google

coloro che tutto van cercando nei sensi palesi o nascosti della sua Commedia, citando un giudizio del poeta sopra fatti contemporanei. La condizione politica della Romagna è descritta nel 27° canto dell' Inferno, ove alla dimanda del Conte di Montefeltro

Dimmi se i Romagnuoli han pace o guerra,

risponde:

Romagna tua non è e non fu mai
Senza guerra ne' cuor de' suoi tiranni,
Ma palese nessuna or ven lasciai.

E seguono quelle tanto famose terzine, in cui rammenta i signori di Ravenna, di Forlì, di Rimini, di Faenza, d' Imola, e 'l temperato governo di Cesena circa l' anno 1300: ma nel canto 14° del Purgatorio per bocca di Guido del Duca ricorda lo stato infelice nel quale venne poscia la Romagna tutta, specialmente attribuendolo ad un recente pervertimento delle famiglie de' grandi. Chè là dove i nobili erano già quanta cortesia e quanto valore avesse l' Italia, ove fra tanto gentili costumi il fiore della cavalleria avea avuta la sua sede, tanto si erano depravati i cuori, che secondo l' Alighieri tardi oramai sarebbe giunto ogni

Digitized by Google

provvedimento di savio governo, e neppur si poteva aver fede ne' tempi e negli uomini futuri. E beato del non aver prole dovea dirsi Ugolino de' Fantoli, beate quelle terre in cui i grandi non avean figliuoli, infelici l'altre d'onde molta gente s'era già dipartita *per non esser ria,* cioè per fuggire i pericoli e il contagio della universal corruzione:

Questi è Rinier; questi è 'l pregio e l'onore
Della casa da Calboli, ove nullo
Fatto s'è reda poi del suo valore.
E non pur lo suo sangue è fatto brullo,
Tra 'l Po e 'l monte e la marina e 'l Reno,
Del ben richiesto al vero ed al trastullo;
Chè dentro a questi termini è ripieno
Di venenosi sterpi, sì che tardi
Per coltivare omai verrebber meno.
Ov'è il buon Lizio ed Arrigo Manardi,
Pier Traversaro, e Guido di Carpigna?
O Romagnuoli tornati in bastardi!
Quando in Bologna un fabbro si ralligna,
Quando in Faenza un Bernardin di Fosco
Verga gentil di picciola gramigna?
Non ti meravigliar, s'io piango, Tosco,
Quando rimembro con Guido da Prata
Ugolin d'Azzo che vivette nosco;
Federico Tignoso e sua brigata,
La casa Traversara, e gli Anastagi
(E l'una gente e l'altra è diretata!)

Digitized by Google

Le donne, i cavalier, gli affanni e gli agi,
Che ne 'nvogliava amore e cortesia,
Là dove i cuor son fatti sì malvagi.
O Brettinoro, chè non fuggi via,
Poichè gita se n'è la tua famiglia,
E molta gente per non esser ria?
Ben fa Bagnacaval che non rifiglia,
E mal fa Castrocaro, e peggio Conio,
Che di figliar tai conti più s'impiglia.
Ben faranno i Pagan, da che il Demonio
Lor sen girà; ma non però che puro
Giammai rimanga d'essi testimonio.
O Ugolin de' Fantoli, sicuro
È il nome tuo, da che più non s'aspetta
Chi far lo possa tralignando oscuro.
Ma va' via, Tosco, omai, ch'or mi diletta
Troppo di pianger più che di parlare,
Sì m'ha nostra region la mente stretta.

Queste terzine ch' io ho voluto porre sott' occhio, tuttochè tanto celebrate, mirabilmente s' accordano con quanto dice il Chatelus sullo stato di Romagna in que' medesimi anni. E quanto a ragione Dante male augurasse anche di sue sorti avvenire, ben lo addimostrano i fatti che poscia seguirono, per cui il vivere dei cittadini non fu mai riposato e tranquillo. Chè le terre di Romagna apertamente ribellatesi al dominio pontificio

Digitized by Google

nel 1333, più grave sentirono il giogo dei loro tiranni, nel 1345 furono corse e rubate dall' oste del duca Guarnieri che essi vi aveano chiamata, e lunga guerra ebbero poi a sostenere circa il 1350 quando Papa Clemente VI tentava di riacquistarvi la perduta signoria. E finalmente per le male voglie di Bernardino da Polenta, Ravenna ebbe il suo contado invaso dalla gran compagnia del conte Lando che tutta lo mise in iscompiglio e rovina. Così mentre a mezzo il secolo XIV un astro di pace arrideva a tutta Europa, Romagna sola non ebbe requie per la contesa fra i tiranni e le armi dei Pontefici che aspramente si combatteva dalle mura di sue frequenti città, le quali non pur da soldatesche rapaci, ma da ignoti ladroni erano messe a fuoco ed a sangue. Era allora Vicario Pontificio Egidio Albornoz spagnuolo, già ministro di Re Alfonso XI ed Arcivescovo di Toledo, del quale si trova come il 12 Aprile 1360 scrivesse al Patriarca di Grado amministratore della Chiesa di Ravenna, che le città, le terre e le castella di Romagna erano assalite, invase, depre-

Digitized by Google

date; presi, imprigionati, uccisi gli abitatori; e fra quelle che specialmente aveano sofferto questo flagello, ricorda la villa di Cotignola, la terra di Villafranca e la città di Forlì, che occupata clandestinamente era stata espugnata non da nemici, ma da masnade di ladroni. E perciò comanda al Patriarca che entro sei giorni scomunichi pubblicamente tutti questi invasori, e lo faccia annunziare in tutte le chiese parrocchiali.[1] Ma sebbene il Cardinale spagnuolo fosse così esperto ed avventurato, da presentare poi a Papa Urbano V in Viterbo un carro pieno delle chiavi delle città e delle castella che avea ricondotto alla obbedienza della Chiesa, potè sottomettere, ma non pacificare la Romagna, che sempre rimase agitatissima, sì che ben s' intende come prima Ravenna per iscuotere il giogo de' Polentani, poi molte altre terre di buon grado si sottoponessero al dominio veneto. Il quale, a dir vero, se a chi legge certi documenti sembra tiranneggiasse Ravenna, ed a suo profitto come propria colonia la sfrut-

[1] Vedi Fantuzzi, Mon. Rav. Vol. V.

Digitized by Google

tasse ed impoverisse, pure dal giudizio degli storici contemporanei e posteriori, e dai fatti dei cittadini, si raccoglie che quel governo non era reputato oppressore, nè sembra strano come negli anni di somma carestia che furono circa il 1440, non dispiacesse ai Ravennati di collegarsi con la città, che pe' suoi ricchi commerci non potea mai difettare di viveri, nè in sì procellosi tempi di affidare al grande e sicuro legno della Repubblica la piccola e sconquassata navicella del loro Comune.

Ma nemmeno bastò l'ordinato e regolare governo de'Veneziani a dar pace alla Romagna. Le memorie dei crudeli fatti che tante volte turbarono Ravenna e il suo territorio, e dei rimedi indarno adoperati da quella signoria, si ritrovano ne' Registri del Senato Mar.[1] Circa il 1450 per la impunità dei rei le grassazioni e gli omicidi erano moltiplicati a segno che i mercanti di Levante non vole-

[1] Reg. IV. ch. 132. Reg. IX. ch. 156. Reg. X. ch. 59, Reg. XII. ch. 88. Reg. XV. ch. 73. Reg. XVI. ch. 97, si riferiscono agli anni 1450, 1472, 1475, 1486, 1500, 1505. Arch. Gen. dei Frari, Venezia.

Digitized by Google

vano più passare per Ravenna, con grave danno del commercio. Questo non parve tollerabile ai Veneziani, e nel Consiglio dei Pregadi fu unanimemente deliberato il 22 di Febbraio, di eleggere un Capitano *ad vetita Ravennae* con 15 uomini a piedi, 15 a cavallo, e facoltà di arrolarne quanti occorrevano per assicurare in ogni modo la città ed il contado.

Nell' anno 1509 a' 17 di Maggio, i Veneziani lasciarono la città al governo di Papa Giulio II, e ritornativi poi nel 1527, vi ritrovarono gl' istessi disordini, come pure si rileva da documenti contemporanei. In tutti si parla di uccisioni e ferimenti commessi nelle città, di grassazioni e devastazioni di masnadieri nelle campagne; in tutti si legge come ambasciadori del Comune fossero mandati a chiedere aiuto di armati e di severi provvedimenti alla signoria veneta, la quale risponde imponendo taglie, condanne a' malfattori, condannando all'esilio coi loro satelliti alcuni cittadini pericolosi o colpevoli, tuttochè illustri,[1] perchè con la sola presenza avreb-

[1] Senato Mar. Reg. XXI. ch. 74. 75. 112. 204.

Digitized by Google

bero potuto far nascere in altri il desiderio di private vendette. E dopo che le cittadinesche riotte l'ebbero così fieramente dilaniata, l'armi straniere vennero a condurla all'estremo della rovina, quando nel 1512 i Francesi imbaldanziti d'avere vinti gli Spagnuoli sulle ripe del Ronco in così grande battaglia quale da molti e molti anni più non s'era veduta in Italia, e bramosi di vendicare la immatura morte di Gastone di Foix col quale era per loro caduta ogni virtù, ogni fortuna di guerra, entrati in Ravenna le dettero un sacco che fu de' più crudeli di quella età, nel quale fra gli incendi e le rovine molti cittadini perirono e molte antiche scritture furono arse o disperse.

Così dai fatti più palesi come dallo esame de' più reconditi documenti, si raccoglie che per mutare di governi, Ravenna e le terre di Romagna in tutta l'età di mezzo non mutarono nè colpe nè mali.

VII.

Tale nel medio evo si fu Ravenna, grande

Digitized by Google

già quando splendeva la civiltà latina, più grande poi come sede del regno dei Goti. Chè quella solidale unità delle genti a costituire la quale cospirarono sempre i popoli civili, che attuata per forza d'arme dai Romani, vagheggiata poscia ma non raggiunta appieno con la universale autorità religiosa dei Pontefici e col potere civile degli Imperatori, più felicemente forse iniziata dai popoli moderni cogli scambievoli aiuti, co' tanto rapidi ed isvariati commerci, niuno mai tentò più arditamente di Teoderico in Ravenna, quando giovane e vincitore imprendeva una generale e pacifica unificazione di costumi, di leggi, di religioni e di stirpi. Fallì quell'impresa magnanima e maggiore dei tempi, e caduto il regno dei Goti, rifulse Ravenna dello splendore dell' Esarcato, poscia per poco tempo fu occupata e signoreggiata dai Longobardi. Rinnovellato l' Impero, gli Imperatori Franchi spesso vennero all' antica metropoli che appellarono capitale d' Italia, pure spogliarono di statue e di marmi la reggia di Teoderico. Più frequenti la visitarono gli Imperatori Tedeschi, e gli Ottoni vi eressero un nuovo palagio impe-

Digitized by Google

riale. Ma la sua supremazia in Italia oramai è cessata, e la storia che pochi secoli innanzi sembra che di lei sola favelli, la ricorda più di rado, e mano a mano vedi Ravenna quasi addormentarsi nella notte dei secoli più barbari. Lenta si risveglia nell' aurora del risorgimento, come le altre città d' Italia si ordina a libero Comune, ha propri e savi statuti, ma sopraffatta e divisa dalle interne fazioni, soggiace alla tirannide dei Polentani, dalla quale, come dicemmo, si svincolò nel 1441 chiamando il governo veneto.

Nondimeno anche in questa età il cielo provvide benignamente alla sua gloria, volendo che ivi trovasse ricetto quel poeta che è il genio e la viva voce dell' antico popolo italiano. Ravenna ispirò a lui i canti del Paradiso, Ravenna gli diede onorata sepoltura: chè se più tardi misteriose ed incerte voci fecero insorgere dubbi sull' essere quivi raccolte le ossa del poeta divino, per il recente e mirabile ritrovamento delle medesime, questi furono interamente dissipati, e per la memoria di Dante l'oscurato nome di Ravenna si ricongiunge all'istoria di tutta Italia e della civiltà

Digitized by Google

del mondo. Che se la caduta di tanta metropoli è mirabile argomento della labilità delle cose che sono sotto del sole, nondimeno è palese che per esser discesa da sì alto stato, non cadde più basso delle altre città italiane, appo le quali, sebbene poi più gagliardamente risorte e tanto più popolose e fiorenti, sempre rimase venerabile la memoria di suo antico primato; nè si trova documento dell' età di mezzo, dove Ravenna non sia chiamata per eccellenza *magnifica*, *nobilissima*, *imperiale*, facendola a buon diritto partecipe della maestà del nome romano.

Per la mutazione dell' antico Esarcato nella provincia di Romagna, *Ravenna Civitas antiquissima, Metropolis aliarum civitatum et totius Romandiole caput,* primeggiò sempre fra le terre vicine; e così dopo avere cangiato nel 1508 il dominio dei Veneziani con quello della Chiesa, per l' onore di sua antica grandezza e per la sua opportuna situazione ebbe molti privilegi *cum sit urbs Metropolis et caput aliarum Civitatum Romandiole.... cum sit locus commodissimus ad quam possint accedere homines al[illegible]rum tam navi-*

Digitized by Google

gando quam equitando, quas commoditates non habent aliae Civitates dictae Provinciae.

Così mentre signora del mondo romano avea veduto terminare l'età antica, come capoluogo della travagliata Romagna, vedeva il principio dell'età moderna, nella quale per quella strana ed instabile configurazione del suolo che tanto potè sulle sue fortune, molte acque del suo territorio si sono asciugate, sicchè le deserte e desolate paludi del medio evo succedute alle lagune dell'antico arcipelago, si sono mutate in campi pieni d'alberi e di biade, e tuttodì nuove terre si popolano delle case e splendono dei fuochi dei nuovi coloni.

Questo grande e continuo innalzamento del suolo prodotto dai sedimenti dei fiumi che scendono dall'Appennino, porta a credere che gran parte dell'antica metropoli, anzichè distrutta, sia sprofondata e sepolta; e quella generazione che con tanto studio ha dissotterrate le ruine di Pompei e i templi di Ninive, che da piccole selci ha tanto sagacemente argomentata la antichissima età della pietra, che in ogni più remota contrada ha cercato

Digitized by Google

le vestigia dell' opera umana, incitata dalla magnificenza dei monumenti che ancora rimangono, non potrà trattenersi dallo interrogare più intimamente sotto le arene di Ravenna gli ultimi giorni della civiltà antica, nè dal ricercare per minuto come e quanto rimanga nel suo popolo di quel *gentil sangue latino* che vi cercò rifugio, e di quello di tanti barbari che v' ebbero il principale convegno. E se per difetto di scienza, o distratti da novelle vicende gli uomini presenti verranno meno a quest' opera, con più sapere e fortuna la imprenderanno i futuri. Ed i tesori nascosti in calamitosi momenti ed allo appressarsi de' barbari, saranno premio agli studi, alle virtù delle generazioni avvenire:

« *Quidquid sub terra est in apricum proferet aetas* »

e tali meraviglie e memorie saranno dissotterrate e scoverte, che l' antica Ravenna ricondotta al sole, sarà nuovo ornamento alla civiltà dei posteri.

Solve metus! feret haec aliquam tibi fama salutem.

Fontallerta 7 Settembre 1868.

Digitized by Google

NOTE.

A

Nel giuramento dei contadini si legge: *si rumorem super aliquo banizato fcos* (sic) *habuero vel supra latronem seu predonem omni mora postposita ad ipsum prout potero decurram scilicet clamando super eum et quicumque fuerit ipsum capiam si potero et capi faciam et ante potestatem ducam seu duci faciam — XXXII.*

B

Primi coniati furono *i denari* o *ravignani piccioli* di lega, poi *i soldi* o *ravignani grossi* d'argento: 240 dei primi, 20 dei secondi formarono la lira ravennate composta con 506 grani d'argento: valeva circa it. Lire 5. 33.

Nel 1249 Ravenna unificò la sua moneta con Ancona e la lira ravennate-anconitana pareggiava it. L. 7. 18. 2.

Si vuole che il Fiorino d'oro coniato per la prima volta in Firenze nel secolo XIII valesse due lire ravennati, che dal 1317 al 1324 valesse in Rimini fino a 44 soldi ravennati, che nel 1337 lo si pareggiasse in Pesaro a 37, che nel 1338 salisse in certi luoghi sino a 50, e che poscia il suo valore sceso di nuovo, non eccedesse i 37 soldi per tutto il secolo XIV. (Vedi Argelati, Zannetti *Le Zecche d'Italia*).

E ci parve doverci astenere dal ragguagliare alla moneta attuale gli antichi dazi, le antiche rendite, le antiche multe, perchè per lo variato valore del danaro, per le differentissime condizioni de' tempi,

Digitized by Google

il computo rimarrebbe sempre fuori del vero e porterebbe ad errori storici ed a falsi giudizi.

C

Lo statuto antico mirava principalmente a scoprire ed a punire quelli che faceano società e cospirazioni per dare od ottenere uficj nel Comune, *pro dando vel habendo offitio in Communi Rav.*

D

Lo storico Spreti, tanto amico dei Veneziani, vide co' suoi occhi la crudel distruzione, e poco tempo dipoi scriveva: *Gothicum templum.... summopere comptum et suis tunc aedificiis admirabile.... nuper solo aequatum et funditus deletum videmus, praeclarum autem opus et multorum annorum labores, arx munitissima, quae modo tanta Venetorum impensa erigitur, paucis nuper diebus absumpsit.* Edificato da Re Eutarico l'anno 517, sembra che il tempio gotico avesse l'arco ad ogiva, (mentre nelle altre chiese dei Goti si vede l'arco romano) e crede il Troya che il Vasari vedutine i disegni e forse qualche frammento, desse il nome di arco gotico a quello fatto a sesto acuto.

E

I Maggiori delle pievi avevano diritto a due soldi per lira in tutte le condanne per delitti successi nella loro pieve e da loro soltanto denunziati al Podestà. Cessando dall' uficio non potevano essere rieletti prima di tre anni, e così tutta la loro famiglia rimaneva esclusa dalla carica, volendosi impedire che poche case divenissero troppo autorevoli nel territorio.

Digitized by Google

F

Tutto il contrario accadeva in quegli anni nella repubblica fiorentina, la quale tolti ai nobili i feudali castelli, li aveva sottoposti a leggi anche più severe di quelle del diritto comune ed esclusi da ogni uficio civile, siccome necessari nemici delle popolari franchigie. Sorgevano intanto molte famiglie popolane, le quali forse più della repubblica arricchitesi di loro spoglie, li imitarono nel fasto e nella baldanza, li superarono in ambizione e potenza. Ma questa novella nobiltà parve al popolo pericolosa ed incomportabile più della prima, e gli antichi nobili furono come il rimanente de' cittadini ammessi alle magistrature, purchè col nome di un'arte temperassero l'autorità e lo splendore dell' illustre casato. Allora fu che cinquecentotrenta famiglie, saviamente acconciando l'animo alla natura de' tempi, si recarono ad onore di passare dal libro della nobiltà nelle matricole degli artigiani. E così Dino de' Pecori fatta quasi obliare la sua antica prosapia col soprannome di *gran beccajo*, fu amato e temuto dal popolo che tutto poteva in Firenze in sul finire del secolo XIII. Nè valse poscia questa sola finzione legale, e molti nobili postisi al manuale esercizio di un' arte onde potere con l' ingegno servire al Comune, si tolsero dall' ozio, e coll' industria e coi commerci arricchirono sè e la patria, che più lungamente serbarono libera e sempre meglio ordinata e più splendida delle città vicine. — Ma questa felice mutazione non potè avere luogo in Romagna, dove le incessanti guerre mantennero più lungamente in onore il mestiere dell' arme che era proprio de' nobili, e le civili riotte piuttosto che a liberali riforme condussero a frequente mutare di tiranni.

Digitized by Google

G

Strana è la guisa per cui i fratelli Ostasio e Lamberto da Polenta riuscirono a riserbare per sè soli il supremo uficio di Podestà. Allontanati i loro avversari dalla città e dai Consigli, mutarono l'ordinamento municipale, e fattisi eleggere entrambi a Podestà, promisero di esercitare quella carica quindici giorni per uno, e destramente intromessa poi l'usanza di farsi riconfermare, nell'anno 1300 Lamberto fu gridato Podestà a vita quando già la sua casa potea dirsi signora della città.

Memori forse dell'amaro frutto raccolto dalle elezioni popolari, i Ravennati (pur riserbando al Consiglio l'elezione del Podestà confermato dalla S. Sede) scrissero nel 1508 a Papa Giulio II: *Quia experientia docuit Civitatem nostram.... supplicatur quod electio Gubernatoris Ravennae fiat per Sanctissimum Dominum nostrum tantum et non per alium.* Ancora gli dimandarono che mantenesse in vigore una deliberazione del Consiglio sanzionata dai Pregadi di Venezia contro coloro i quali *propinquorum numero magno suffulti querunt alios opprimere et reddere se in urbe capita partium et seditiones parare.* Gravi lagnanze si ritrovano contro il Legato di Bologna, il quale mandava ordini contrari ai diritti ed ai privilegi del Comune e faceva grazie ai condannati, sì che a dispetto degli statuti *homicidae restituuntur Civitati et in ea morantur cum offensione justitiae et scandalo Civitatis.* Vollero ancora i cittadini *Quod stipendiarii deputandi pro custodia Ravennae sint Itali et non ultramontani.... et ultramontanos Civitas recipere et admittere non teneatur nec cogatur* Fant. Tabul. Secr. Com. Rav. — Così dall'amore per le libertà comunali s'ingenerava la brama della indipendenza d'Italia.

Digitized by Google

H

È anche da ricordare come le discordie cittadine nel medio evo aveano cangiate le città da una unica società di uomini collegati dal diritto comune, in un convegno di varie società, che non sofferivano che ai loro speciali diritti prevalesse la legge civile. Ogni cittadino più che a questa, alle particolari leggi della sua compagnia o della sua parte, ricorreva per sicurezza ed aiuto; e le fazioni si facevano ereditarie con grande scapito del bene comune e dell'impero delle leggi, che dubbio sempre e debole rimase in Italia. Nella quale « la violenza » delle fazioni portando l'uso di decidere le cose » per l'arbitrio, ha fatto sì che nel paese della sa- » pienza legislativa sieno esistiti insieme il massimo » avanzamento nella teoria e la peggiore di tutte le » pratiche. Per la storia della teoria sono notevolis- » sime tutte le leggi italiane; per la pratica sono » spessissimo bugiarde, sicchè trovata la legge, non » si può senza consultare gli scrittori che parlano » dell'uso, affermare con sicurezza qual fosse il di- » ritto praticamente osservato. » (Forti, Lib. I. cap. 3.).

I

Si allude al recente governo del Re Roberto di Napoli, al quale come al capo della parte guelfa in Italia, il Papa avea dato incarico di far valere nella ribellante Romagna le ragioni della Chiesa. Fu il governo di Re Roberto tanto sapiente e severo, che i tiranni dovettero restituire a' Pontefici, molti diritti usurpati, conchiudere per forza molte concordie coi loro rivali, divenire o fingersi tutti guelfi e non turbare altrimenti la pace in Romagna.

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPITOLO I.

DELL' OSSERVANZA DEGLI STATUTI E DI ALCUNI MAGISTRATI CHE IN ESSI SI RICORDANO.

Videtis igitur magistratus hanc esse vim ut praesit praescribatque recta et utilia et conjuncta cum legibus; ut enim magistratibus leges, ita populo praesunt magistratus, vereque dici potest magistratus legem esse loquentem, legem autem mutum magistratum.

Cic. de Legib. III.

I. *Della osservanza degli statuti.* — Nella Raccolta antica non si fa motto nè dell'autorità degli statuti, nè del modo di riformarli: nella nuova si stabilisce *quod Statuta plenam habeant roboris firmitatem et integraliter observentur secundum quod jacent.* (Lib. V. Rub. 123.) Doveano dunque osservarsi secondo la lettera, e nei casi ai quali non avessero provveduto, si dovea giudicare secondo il diritto

Digitized by Google

civile ed il canonico, e prender regola dalla consuetudine universalmente accettata e dalle sentenze in simili quistioni pronunciate. (Lib. I. Rub. 1. Lib. V. Rub. 117.) Una concorde deliberazione, o almeno accettata da due terzi dell'intero Consiglio Generale del Comune, poteva aggiungere nuovi statuti, ovvero modificare ed abolire quelli vigenti. Chiunque poi per qualsiasi causa o con qualsiasi arte avesse ardito di togliere, di mutare o di raschiare uno statuto, incorreva *ipso jure* nella multa di 25 lire di Ravenna (delle quali la metà si concedevano a chi palesava il misfatto), ed il reo per dieci anni era escluso da tutti i privilegi, da tutti gli onori, da tutti i diritti di cittadino. (Lib. V. Rub. 44.)

II. *Del Consiglio Generale.* — L'autorità di riformare ed abrogare le leggi spettava al Consiglio Generale, e quelle deliberazioni per cui *statuiva* quali consuetudini dovessero aver forza di legge, e quali leggi romane, canoniche od anche barbare, dovessero formar parte del diritto municipale di Ravenna, furon dette gli *statuti*. Del Consiglio Generale parla lo statuto CLXXXXI dell'antica

Digitized by Google

Raccolta, nel quale si registra la unanime deliberazione che in nessuna guisa fossero fatte nuove elezioni, e finchè i consiglieri non mutassero parere, il Consiglio stesse come allora stava. A questo fu poi aggiunto che il Podestà provvedesse a che in tutti i Consigli del Comune, fuorchè nel Generale, entrassero in egual numero i nobili ed i popolani, e che entro i primi quindici giorni del suo ingresso nell' uficio, eleggesse due nobili e due popolani, ed a costoro, poichè aveano prestato giuramento, dovesse dare l' incarico di riformare il Consiglio Generale e quello di Credenza, escludendone tutti coloro che fossero sottoposti ad un altro per qualsiasi vincolo di servitù. Il Consiglio Generale era di duecento cinquanta, quello di Credenza di settanta consiglieri. Il Podestà dovea fare scrivere e poi pubblicamente leggere da un notaio, che dovea stare presso la tribuna di dove si arringava, le deliberazioni prese, finchè i consiglieri erano adunati. Questa lettura non si poteva omettere, pena 25 lire al Podestà, e faceva ferma ed immutabile ogni deliberazione. Si aggiunge che un cittadino

Digitized by Google

che apparteneva al Consiglio Generale o a quello di Credenza non potesse mai esserne espulso se non per *bando maggiore* dal Comune, e riconfermato il suddetto numero di 250 consiglieri, si dichiarano nulli gli altri statuti che riguardano il Consiglio.

III. *Del Consiglio di Credenza.* — Il Podestà finchè durava nell' uficio dovea radunare ogni mese i settanta cittadini che formavano il Consiglio di Credenza, ed a questo segretamente e liberamente proporre quanto avesse voluto per mantenere e ricuperare i diritti del Comune, per ritrovare, accrescere e ricevere i novelli cittadini, con autorità di porre in atto quanto dal Consiglio era deliberato. (CLXXXXIV.)

IV. *Della disciplina de' Consigli.* — Usavano i Podestà ed i reggitori del Comune, come si legge nello statuto CLXXXXV, di adunare il Consiglio Generale, come quello di Credenza, specialmente ne'giorni di domenica, prima dell'ora delle messe, *ante Missas.* Ora non è da credere al costume di adunare i Consigli prima dell' ave maria del giorno, e (se qui non si allude a certe messe che forse pote-

Digitized by Google

vano celebrarsi nel Palazzo del Comune) si deve intendere che i consiglieri sedessero prima di avere udito messa. Laonde ad onore e reverenza di Dio, si volle che nessun Consiglio, nè Generale nè di Credenza, potesse adunarsi in domenica o in altra festa prima dell'ora delle messe, ovvero prima che i consiglieri l'avessero ascoltata, tranne il caso che un negozio rilevantissimo si agitasse, od un imminente pericolo sovrastasse al Comune. Le multe nel Consiglio sembrano limitate a dodici danari: il Podestà non avrebbe potuto condonarle a coloro che entravano in certo rinchiuso, o facevano sconvenevoli grida alla porta della sala, nè avrebbe potuto costringere un consigliere a giurare che nel Consiglio non avrebbe parlato, salvo il caso che uno o più di essi dicessero parole ingiuriose od iraconde, chè allora, come da gran tempo si usava, poteva condannarli alla multa o costringerli a giurare silenzio. (CLXXXXVI.) Chiunque poi nell'arringare usciva dall'argomento, era condannato a cinque soldi. (CLXXXXVII.) E quegli che entrava nella sala del Consiglio dopo che il Podestà o un suo

Digitized by Google

giudice si era levato in piedi per proporre una deliberazione, dovea senza remissione alcuna pagare dodici danari, e la stessa condanna s' avea colui il quale, seduta stante, si fosse partito, e senza la licenza del Podestà o del giudice fosse uscito del Palazzo, se pure non lo avesse fatto per necessità. — Una campana per costume antichissimo avvertiva i cittadini di venire al Consiglio, e lo intervenirvi era obbligo strettissimo, promesso e giurato nell'atto di obbedienza che da tutti i cittadini era fatto al novello Podestà. Se poi taluno invocando il suo giuramento di obbedienza al Podestà dichiarava che davvero non avea udita la campana che chiamava il Consiglio, o che era fuori dalla città o dai borghi quando essa avea incominciato a sonare, il Podestà non dovea condannarlo a multa alcuna, tanto se si era, come se non si era poi presentato al Consiglio. Tanto si ritrova nell'antica Raccolta sui Consigli.

V. *Il Consiglio nel secolo XVI.* — Nella Raccolta nuova non si fa motto del Consiglio Generale de' 250 cittadini nobili e popolani, nè di quello di Credenza. È chiamata però

Digitized by Google

Consiglio Generale una adunanza di sessanta cittadini maggiori di venticinque anni, eletti dal Podestà e dal magistrato dei Savi. Le deliberazioni di essa non erano valide se due terzi dei consiglieri non erano presenti. Il suono della campana continuava ad adunarli al Palazzo del Comune, ove chi non veniva era condannato a cinque soldi. — E ogni famiglia, se pure non era divisa, non poteva avere più di un consigliere. (Lib. I. Rub. VI.)

VI. *Il magistrato dei Savi. — Sapientes ad utilia.* Questo titolo fu accordato da Ostasio da Polenta ai magistrati municipali nel principio del secolo XIV. Nella Raccolta antica si riscontra una sola volta, e ciò nello statuto CCCXXXVI, *Quod potestas cum Sapientibus provideat unde comodius Navigium possit fieri pro Communi.* Nella Raccolta nuova si legge che ogni quattro mesi si eleggevano nel seno del Generale Consiglio sei cittadini probi ed onorati, quattro de' quali erano estratti a sorte dal Consiglio, e due erano eletti dal Podestà. Costoro col nome di *Sapientes ad utilia* doveano di continuo vigilare e provvedere a' bisogni del Comune, avvisare

Digitized by Google

il Podestà di quanto occorreva fare, e dargli aiuto e consiglio nella pubblica amministrazione. — I Savi erano tenuti ad adunarsi due volte alla settimana, cioè il martedì ed il venerdì dopo pranzo verso l'ora ventesima, ed a trattenervisi almeno un' ora, sotto pena di dieci soldi di Ravenna a chi di loro mancava. Doveano i Savi rivedere i conti di entrata ed uscita del Comune scritti dal Massaro, come quelli di tutti gli altri oficiali che maneggiavano i danari del pubblico. Ai Savi erano consegnati i libri de' conti e quanto danaro avanzasse ai pubblici uficiali terminata la loro carica. Nel Consiglio, i Savi sedevano a lato del Podestà, ed esaminavano tutte le proposte che poi erano scritte dal Cancelliere del Comune. Avevano ancora il calmiere delle carni, dei pesci, e di tempo in tempo, secondo che loro pareva, davano norme e prescrizioni anche per la vendita degli altri comestibili. E per tutto il tempo che duravano nell' uficio, erano esenti da tutti gli obblighi personali. (Lib. I. Rub. 13.) Al magistrato dei Savi era aggiunto un notaio eletto nel Generale Consiglio ogni quattro mesi, il quale

Digitized by Google

faceva le scritture che da esso erano richieste (Lib. I. Rub. 14.).

VII. *Della elezione del Podestà.* — Il Podestà era magistrato supremo che pare talora durasse un anno, talora sei mesi nell' uficio, e quindici giorni per lo statuto II., tre mesi per il III. (che forse è posteriore) prima di uscirne dovea convocare il Consiglio, e fattovi eleggere il successore, chiamarlo a Ravenna e fargli prestare giuramento otto giorni prima della sua partenza. Si espone nello statuto III.[1] come nel Consiglio fossero scelti due nobili (*de militibus*) e due popolani (*de populo*) i quali eleggevano il Podestà o *duos vel plures*

[1] *Ordo eligendi Potestatem Ravennae. In electione potestatis venturi statuimus quod factis brevibus tot quot erunt consiliarii in Consilio et positis sub Capello vel alio velamento faciat potestas venire unumquemque de Consilio et accipere unum de dictis brevibus, nec videat illa, ex utraque brevia sint quatuor ad quos brevia pervenerint teneantur novo sacramento in eodem consilio eligere alios quatuor homines bonos in eodem consilio duos de militibus et duos de populo qui debeant eligere potestatem tali modo scilicet ut facto in eodem consilio novo sacramento arbitrio potestatis de futuro potestate eligendo teneantur eligere et nominare statim ante divisionem consilii duos vel plures, etc.*

Digitized by Google

probos (talora i Podestà furono due, XII) *qui non sint de romagna sed bononia sit exceptuata ita tamen quod de ea libere possit eligi et accipi potestas.* Ma poi si aggiunse: *quod bononia nec aliqua civitas romaniole exceptetur sed possit accipi potestas unusquisque consilio placuerit.* Così nella seconda metà del secolo XIII Ravenna ebbe Podestà romagnuoli. — Chiunque non essendo elettore si intrometteva nella nomina del Podestà era condannato a 50 lire di multa (IV.). Il Comune invitava poi per sue lettere l'eletto al reggimento di Ravenna con ottocento lire di salario e con obbligo di portar seco due giudici, due scrivani ed un milite.

VIII. *Dei vari giuramenti che prestava il Podestà e di quello che i cittadini prestavano a lui.* — Primo giuramento del Podestà era quello di obbedire la costituzione di Federigo I. perseguitando gli eretici ed abbattendo le loro case, e di mantenersi fedele alla Chiesa Cattolica Romana — *Juro ego potestas,* aggiungeva poi, *quod bona fide et sine fraude regam et conducam et salvabo masculos et foeminas milites et populum universum Ravennae et sui*

Digitized by Google

districtus, orfanos et viduas etc, e che avrebbe custodite le mura della città, le ripe dei fiumi, fortificato il borgo, fatto sempre l'utile del Comune, che avrebbe osservate le amicizie, le concordie e le paci già conchiuse con le terre e co' signori vicini *salvis concessionibus imperialibus.... et publica utilitate* (VI. CCCLXIII. CCCLXIV.). E poichè finita la potesteria ritornava straniero e privato, dovea giurare che non avrebbe palesati mai i fatti de' Ravennati: *et de his quae videro vel scivero de factis Ravennae nihil studiose dicam ullo tempore.* Sembra che il Podestà eletto dovesse prestare questi principali giuramenti due giorni dopo avere accettata la carica e prima che tornasse a Ravenna il messo a lui spedito, e poi ripeterli nel Consiglio Generale *vel in conacem antequam descendant de equo in platea comunis* (V.). — Prometteva poi di consegnare al Massaro il danaro che a lui sarebbe pervenuto non ritenendo per sè che ottocento lire per sua paga, delle quali seicento prenderebbe a rate mensili e duecento depositerebbe presso il Rettore del convento di s. Giovanni Evangelista non chiedendole in-

Digitized by Google

fino a tanto che la sua amministrazione non fosse stata approvata dagli investigatori.... *et si contigerit me mori quod Deus avertat vel recedere ante finem mei regiminis seu termini non possim nec debeam ego vel mei heredes de dicto feudo habere nec propter tempus quo rexero commune Ravenne, et si amplius recepissem restituere tenear* etc. Prometteva di non accettare doni, di non mangiare egli nè i suoi famigli alle chiese, a' conventi, alle case della città o del contado, e che nessun cittadino avrebbe mangiato mai con lui o con alcuno di sua curia (VII.). Ma una prima riforma permette al Podestà ed ai suoi di mangiare e bere coi cittadini, fuori però della città; una seconda concede a questi soltanto di bere a casa del Podestà, una terza consente che i Ravennati così come bere, possano ancora mangiare a casa del loro Podestà e con tutta la sua famiglia. — Il Podestà era tenuto a mostrare ai procuratori del Comune i suoi cavalli e quelli dei suoi giudici: uno scrivano ne segnava il prezzo e le magagne (*magagnas*): si teneva poi esattissimo conto di quelle che mano mano acquistavano, e così se per fatiche sof-

Digitized by Google

ferte in servigio del Comune i cavalli erano deteriorati, oppure se erano stati uccisi in una mischia, il Podestà era equamente compensato: un ronzino non poteva essergli stimato meno di 10, nè un destriero meno di 50 lire. — Ogni volta che il Podestà falliva ad un suo obbligo, era condannato dagli investigatori ad una multa di venticinque lire, nel giudizio che gli era fatto uscendo di carica. E prometteva anche di rimanere a governare Ravenna co' suoi giudici e notai (che non avrebbe lasciati tornare a casa che per grave malattia con attestato del medico), e finito il tempo della podestería, di fermarsi otto giorni mantenendo i suddetti oficiali a sue spese, per render ragione al Comune ed a chiunque della amministrazione sua, e pagare quelle condanne che a lui ed a suoi fossero imposte dagli investigatori del Comune, obbligandosi perciò a dare a questi nel penultimo dì di suo governo idonei fidejussori che non fossero Conti o Cattani, *qui non sint Comites vel cattanei.* (X. XVIII.) Prometteva ancora di lasciare aperto il Palazzo dalla prima messa del giorno fino

Digitized by Google

al sonare dei vespri, eccetto mentre egli mangiava (*quando manducavero ego potestas*): del resto sarebbe in qualunque ora libero a chicchessia di venire al suo cospetto e dinanzi a suoi giudici per fare richiami, o per esporre i negozi propri. (CXXXX.) Prometteva di non togliere a forza ad un cittadino ravennate arme o cavallo (CLXIII.), di non prendere ostaggi, di non cacciare della terra alcun cittadino. (CLXIV.) Prima avrebbe potuto farlo permettendolo l'Arcivescovo, ma poscia si volle che in niuna guisa il potesse. (Ivi.) Nell'anno 1253 avendo un Filippo il governo della Chiesa e del Comune di Ravenna come Arcivescovo e Podestà, fu ordinato in uno statuto che il Podestà dopo aver giurato non potesse mai chiedere maggiori poteri o qualsiasi arbitrio nel governo: chiedendolo, gli fosse negato. Questo statuto ha varie aggiunte: così prima si fanno perdere 100 lire di paga al Podestà che chiede maggiori facoltà: questa multa è poi cresciuta a 300, e sono condannati a 100 lire tutti coloro che stimano doversi concedere al Podestà l'arbitrio che dimanda. (CLXXXXIX.) E qui ricor-

Digitized by Google

deremo come sotto questo Filippo, mentre era Arcivescovo e Podestà di Ravenna, si costituisse una certa società *de quibusdam bene bonis et Sapientibus hominibus de Ravenna,* che il Podestà dovea giurare di mantenere in tutti i suoi capitoli, e dovea farlo giurare al al suo successore; che alla sua volta lo facea giurare a chi a lui succedeva, perchè fosse sicuro che in perpetuo si conservasse. Ma quale natura e quale scopo questa società si avesse, non seppi infino ad ora trovare. — Doveva il Podestà farsi giurare obbedienza (*sequimentum*) dai Capitani, dai Conti e degli altri uomini del territorio, che fossero fra i quattordici ed i sessanta anni di età, dividendo il popolo secondo i suoi gonfaloni, *per insignia.* Non era poi fatta ragione in giudizio a chi entro un mese non avesse prestato questo giuramento. (XXVIII XXIX.) Lo statuto XXX porta la formula del giuramento dei cittadini, i quali prometteano obbedienza ai Podestà *et eos sequi juro....* onde la parola *sequimentum.* E giuravano di non cospirare contro alla vita ed all'integrità della persona dei Podestà (*nec operam dabo nec consilium*

Digitized by Google

praestabo ad aliquem ut ipsi perdant vitam vel mentem, vel sensum, vel quod honos sue potestarie, minuatur), alludendo forse a quei veleni che aveano per effetto di fare uscire del senno e che si ritrovano spesso adoperati nel medio evo. — Giuravano di denunciare chiunque cospirasse ai danni del Podestà, di mantenere i segreti, di non portar armi contro il Comune: *guaita aut spia non ero,* cioè non farò la guardia nè la spia a favore del nemico, promettendo di venire al Consiglio. (XXX CCCLXV.) Di questo generale giuramento non trovo fatta menzione nella nuova Raccolta.

IX. *Dell'uficio del Podestà secondo l'ultima riforma degli Statuti.* — Anche in tempi molto più recenti troviamo che il Podestà era magistrato supremo, il quale conosceva delle cause civili e criminali e le giudicava a norma degli statuti, o, tacendo questi, secondo i dettati del diritto civile e canonico. Ogni due mesi pubblicava le sue sentenze (Lib. I. Rub. I.) Ove gli fosse necessario di fare cosa alcuna contro gli statuti dovea chiedere l'approvazione del Generale Consiglio. Non poteva però il Podestà proporre al Consiglio cosa

Digitized by Google

non contenuta negli statuti, o spese pubbliche maggiori di quelle stabilite da questi se prima tale proposta non era stata da lui portata innanzi al magistrato dei Savi e da questo non fosse approvata. (Lib. I. Rub. 41.) I bandi, le prescrizioni, i proclami e le gride del Podestà e del suo Vicario aveano forza di statuti. (Lib. V. Rub. 53.) Del resto molti erano gli attributi del Podestà, che noi toccando delle singole materie andremo mano a mano incontrando.

X. *Dei due officiali del Podestà, il Vicario ed il Milite.*[1] — Due magistrati inferiori erano aggiunti alla persona del Podestà, il Vicario ed il Milite. Il Vicario dovea sedere al banco *ad Banchum juris* ogni giorno che si rendeva ragione, e giudicare secondo gli statuti, o in difetto di questi secondo il diritto comune. Dovea poi in ogni circostanza, in ogni causa, dare un retto e legale consiglio al Podestà, ricevere tutte le denuncie e querele criminali dal Milite del Podestà e dai privati, e fare le investigazioni e le ricerche

[1] Nel Comune di Firenze il Milite era chiamato il *Cavaliere del Podestà.*

Digitized by Google

necessarie sui danni dati. (Lib. I. Rub. 3.) — Al Milite s' apparteneva di mandare ad effetto nella città e nel suo territorio tutti gli ordini e tutte le sentenze del Podestà e del suo Vicario. Ed ogni giorno insieme ad un uficiale *ad extraordinaria*, era tenuto di esaminare le carni ed i pesci che si vendevano, onde quelle fossero sane, questi non putridi e fossero venduti al prezzo voluto dal magistrato dei Savi. Doveva ancora denunciare al Vicario i beccai, i pescivendoli e gli altri che violavano gli statuti, ed il giudizio fatto sopra denuncia scritta da un notaio *ad maleficia* s' apparteneva al Podestà o al Vicario. Il Milite e quell' uficiale doveano fare questa visita sempre insieme, senza autorità di condannare, di assolvere o di ricevere danaro, pena cinquanta lire. Il Milite doveva anche sorvegliare l' uso dei pesi e delle misure, ed andare a fare le pignorazioni (quando il debitore ne era stato avvertito) in città e nel contado, con vario emolumento stabilito negli statuti. (Lib. I. Rub. 4.)

XI. *Il Cancelliere del Comune.* — Era questi un notaio eletto nel Generale Consiglio

Digitized by Google

che durava solo un anno nell' uficio. Egli era custode e depositario di tutti i libri, di tutte le scritture, di tutti gli istrumenti che si appartenevano al Comune, e non poteva lasciare Ravenna senza licenza del Podestà. A lui doveano consegnarsi mano a mano tutti i bandi, tutte le riformagioni, tutte le scritture, e se non gli eran consegnate, egli dovea denunciare il nome de' negligenti al Podestà, il quale entro tre giorni ordinava la consegna di dette scritture sotto pena di sessanta soldi. Entro due mesi dalla sua nomina dovea il Cancelliere fare l' inventario di tutte le scritture appartenenti al Comune: l'inventario dovea essere scritto gratuitamente dal notaio procuratore del Comune in presenza del Vicario, di due giudici e di due notai sotto pena di cento soldi di Ravenna a testa pel Cancelliere e pel notaio procuratore. Uscendo dall' uficio il Cancelliere consegnava tutte le scritture al suo successore sotto pena di 25 lire se alcuna ne mancava. Il Cancelliere notava poi le deliberazioni del magistrato dei Savi nel libro delle riformagioni e degli statuti. Teneva ancora i libri degli estimi urbani e rurali, se-

Digitized by Google

gnando in essi le mutazioni delle proprietà ad istanza delle parti pel prezzo di sei danari. (Lib. I. Rub. 10.)

XII. *Del Massaro.* — Il Massaro veniva eletto nel Consiglio Generale ogni quattro mesi: esigeva e teneva conto delle multe e delle condanne rendendone ragione ai Savi. Avea per salario un bolognino (*bononenum*) ogni lira che esigeva, e se era negligente pagava due soldi per ogni persona che non aveva costretta al pagamento di una multa dovuta. (Lib. I. Rub. 12.)

XIII. *Dei Procuratori del Comune.* — Essi doveano vegliare sui beni e sulle ragioni del Comune, acciocchè non fossero ingiustamente ritenute ed offese. Sorvegliavano ancora i massari denunziandoli in Consiglio, qualora avessero fatte troppo grandi spese. Attendevano a ben definire le vie, gli scoli, le siepi, le carrare del Comune: terminavano quistioni fra Comune e privati ove questi avessero occupato vie o suolo di ragione comunale; procuravano il racconciamento delle vie entro il terzo giorno dacchè erano state guaste, viaggiando pel contado a spese del

Digitized by Google

Comune o delle parti con dieci soldi al giorno. Rappresentavano al Podestà quanto occorreva ai ponti ed alle porte. Non avrebbero però potuto alienare o affittare strade o altri beni del Comune senza consenso del Consiglio, sotto pena di 10 lire di Ravenna per volta. (Lib. I. Rub. 15.) Li seguiva un notaio.

XIV. *Del notaio deputato al Registro.* — Quattro erano i notai che scrivevano tutti gli atti civili appartenenti alle cause trattate dinanzi al Podestà. I loro diritti ed i loro emolumenti sono per ogni singolo caso minutamente stabiliti dagli statuti. (Lib. I. Rub. 9.) Oltre a questi vi era un notaio che si eleggeva ogni quattro mesi, e che avea per uficio di registare in un libro tutti gli istrumenti degli altri notai, poi di sottoscrivere gli istrumenti autentici e consegnarli al Cancelliere del Comune. Dovea inoltre leggere in Consiglio al tempo delle elezioni i nomi di coloro che non sarebbero stati eleggibili agli uficj. Ogni dì era obbligato a venire al Palazzo del pubblico, e cessando dall'uficio, consegnava al

Digitized by Google

suo successore il libro degli istrumenti registrati.

XV. *Dell' oficiale ad extraordinaria e del Milite de' danni dati.* — Vi era ancora un oficiale detto *ad extraordinaria,* che come vedemmo dovea accompagnare il Milite del Podestà, il quale senza di esso non avea autorità di fare denuncie. Quest' uficiale dovea vegliare a che nulla fosse fatto di straordinario, cioè contro gli statuti detti *extraordinarii* che si trovano raccolti nel (Libro V. Rub. 55.). Consimile era l' uficio del *Milite dei danni dati.* (Lib. V. Rub. 93.) Egli intendeva particolarmente al buono stato delle strade e dei ponti che fossero stati guasti nella città o nel contado, e denunciava chiunque gli avesse danneggiati. Poteva imporre una multa fino a 20 soldi, (Lib. V. Rub. 95. 95.) ed era assistito da vari famigli e da un notaio. (Lib. V. Rub. 96.)

XVI. *Dei messi e dei tubatori del Comune. — Plazarii.* Doveano i messi portare gli ordini e le citazioni loro commesse dal Podestà o da altri magistrati nel giorno stesso in cui

Digitized by Google

aveano avuta la commissione se dentro la città, e in tre giorni, se fuori. Doveano rendere al Podestà il danaro del Comune che per caso potesse a loro pervenire, e mantener fedelmente i segreti. Non poteano essere al servigio di alcuno. In città doveano servire gratuitamente, e nel territorio gli statuti stabilivano il limite de' loro guadagni. (Lib. I. Rub. 25.) Che se alcuno di questi messi si fosse rifiutato di andare a qualche debitore quando gli veniva ordinato da un magistrato, incorreva nella pena di 10 soldi. (Lib. V. Rub. 47.) L'antica Raccolta riporta il lungo giuramento che essi dovevano prestare, in cui fra l'altre cose promettevano di stare in Palazzo *in mane tempestive et usque ad comestionem.... et post comestionem usque in sero.... et ad sonum Squille veniam, et juro quod non sum vassallus alicuius Ravennae nec per fidelitatem adstrictus alicui Ravennae.* Il messo che non avea cavallo dovea fare la strada a piedi per due danari al miglio: quando però usciva per interesse del Comune, il Podestà poteva dargli un cavallo. Il Comune gli donava un vestito di mezzalana d'un sol panno e d'un

Digitized by Google

sol colore che dovea sempre portare addosso, finchè rimaneva nell'uficio: *et unum guarnellum fili in Pasca et unam mazam et infulam, et infulas dictas portare in capite et post spatulas,* pena dodici danari. Da venti, i messi comunali, furono poi portati a trenta, e liberati dagli speciali obblighi e servigi dei cittadini, fu stabilito che avessero dodici danari al giorno pel vitto, e due danari per miglio. Inviati in una villa a soprintendere ad un lavoro, quel popolo (*illa plebs*) per vantaggio del quale il lavoro era fatto, dovea dare al messo dodici danari al giorno: se il messo andava fuori per vantaggio del Comune avea diciotto denari pel vitto suo e del cavallo: uscendo di territorio per conto del Comune, avea due soldi il giorno. Venti soldi aveano i messi per Natale, venti per Pasqua, ed un vestito per s. Michele. (CII. CIII. CIV. CV.) Essi si trovano anche designati coi nomi di *piazzari, cursori, apparitori, bailini, viatori e mandatari, nunzi, esecutori, portieri e mazzieri.* — Doveva poi il Podestà tenere due buoni tubatori con buone trombe. Uno di essi doveva venire da Parma, ed avere un ronzino da cavalcare

Digitized by Google

andando a portar le gride ed i bandi. Il salario di ciascun tubatore era di 15 lire, di cui avea una metà in principio, l'altra a mezzo del suo uficio; il vestiario era come quello degli altri messi. Queste disposizioni furono poscia un poco variate: così fu loro dato a portare di continuo un cappuccio rosso (*capuzium vermilium*). La nuova Raccolta tace sui tubatori, nell'antica si trova quanto abbiamo detto, nello statuto CVI.

XVII. *Delle pene de' pubblici uficiali.* — Nessun uficiale del Comune per nessun pretesto poteva comprare per sè o per altri beni appartenenti al Comune, o da lui acquistati per causa de' maleficj, se pure non comprava in Consiglio all'incanto, sotto pena di perdere la cosa ed il prezzo, e di pagare cento soldi per volta. (Lib. V. Rub. 36.) Era lecito a chiunque eletto a qualche uficio comunale, che di persona non volesse esercitare, il sostituire e deputare un altro. E dietro dimanda dell'eletto, il Podestà doveva cercare altra persona idonea che facesse le veci, e senza alcuna solennità affidargli l'uficio. Ma questa facoltà era negata al Massaro ed al Cancel-

Digitized by Google

liere del Comune, che doveano personalmente soddisfare all' uficio loro. (Lib. I. Rub. 30.) Se un magistrato od uficiale qualsiasi si facea pagare più di una volta quanto gli era dovuto, era multato di dieci lire, della restituzione di quanto di più avea ricevuto, ed inoltre era rimosso per cinque anni da tutti gli uficj ed ambascerie del Comune. (Lib. V. Rub. 37.) La qualità di oficiale del Comune non esimeva dallo adempimento degli obblighi imposti agli altri cittadini. Che se un pubblico uficiale commetteva un reato di furto o di falso, il Podestà era tenuto a manifestarlo nel Generale Consiglio, e il reo era condannato alla restituzione dell' ingiustamente rapito al Comune, e di più al pagamento di 25 lire, e deposto dall' uficio, per dieci anni era dichiarato incapace di ogni carica. Uno statuto ancor più antico condanna l' uficiale ad una multa che equivaleva alla sua paga, e la esclusione dai pubblici uficj durava vent' anni. (Lib. V. Rub. 10). (CXLVIII.) Tutti poi gli uficiali della curia, i notai de' maleficj, il Massaro, il notaio del registro e gli altri, erano tenuti di

Digitized by Google

venire al Palagio del pubblico al terzo tocco della campanella, e i tubatori ed i messi dovevano accorrervi, al secondo tocco, pena dodici danari a chiunque di loro a tal chiamata non comparisse. (Lib. I. Rub. 28) E perciò nel giuramento di messi che si trova nell' antica Raccolta, si legge: *et quocumque et quotiescumque vocatus fuero a potestate per campanam.... me representabo.*

XVIII. *Degli ambasciatori del Comune.* — Ogni volta che il Podestà cavalcava entro i confini del territorio in servigio del Comune per ragione di guerra, d' ambasceria o d' altro, aveva dieci soldi al giorno, e se usciva del territorio ne avea venti. E quando altri era mandato in servigio del Comune, questi gli forniva due cavalli e dieci soldi il giorno se non usciva di Romagna, se poi passava Rimini od Imola, gli dava un cavallo di più *et scurifex,*[1] e dodici soldi per le spese. E se questi ambasciatori erano Conti o Cattani che si partissero col loro seguito, potevano avere

[1] Frustatore o vetturale. Era colui che seguiva i cavalli dati a nolo e che, quando il viaggiatore era giunto al luogo inteso, li riconduceva indietro.

Digitized by Google

il doppio. Ma statuti posteriori tolsero questo privilegio, e così per qualche tempo fu negata anche al Podestà ogni retribuzione oltre la sua paga (XC.)

Digitized by Google

CAPITOLO II.

DELLO STATO CIVILE E DELLA QUALITÀ E DE' DIRITTI DEI CITTADINI.

Id enim tenetote, quod initio dixi, nisi aequabilis hac in civitate compensatio sit et juris et officii et muneris, ut et potestatis satis in magistratibus, et auctoritatis in principum consilio, et libertatis in populo sit, non posse hunc incommutabilem reipublicae conservari statum.

Cic. De Rep. Lib. II.

I. *Del libro dei Battesimi e delle denunzie di morte.* — Poche disposizioni si ritrovano sullo stato civile in questa collezione di statuti. Solo dalla Rub. X. del Lib. IV., evidentemente aggiunta dal Ruggini, si raccoglie che prima de' suoi tempi, i nomi dei fanciulli portati al sacro fonte si scrivevano in certe *vacchette* dal sacerdote che battezzava, ma che non essendo cessati per questo i casi ne'quali

Digitized by Google

non si sapeva come provare le età, ed altronde essendo certo che nessuna maniera era meno faticosa e più economica che il ricorrere al libro dei battesimi, si stabilì che il sacerdote del battesimo avesse non più un libretto, ma un libro abbastanza grande, approvato e munito dei sigilli del Vicario. Il sacerdote dovea tenerlo chiuso in un'arca, nè permettere che altri lo guardasse, se non in sua presenza, udendo egli ciò che vi si leggeva. Ivi si scrivea il nome, e quanto riguardava i fanciulli portati al battesimo; e questo libro dovea fare piena ed indubbia fede; le antiche vacchette meno regolarmente tenute avrebbero fatta fede fino a prova contraria. Un libro simile a quello del battistero di Ravenna dovea poi mandarsi nelle singole parrocchie. Il Maggiore di ciascuna guardia doveva, almeno in città, (non trovandosi quest'obbligo fra quelli dei Maggiori del territorio) denunciare immantinente al Podestà i morti della sua guardia, onde fossero mantenuti gli statuti riguardo ai funerali, statuti che nella nuova Raccolta non si ritrovano.

II. *Chi fosse considerato cittadino e dei*

Digitized by Google

privilegi accordati ai cittadini nuovi. — Un antico statuto (Lib. I. Rub. 33.) favorisce lo stabilirsi dei cittadini nuovi nel territorio di Ravenna. Il Podestà soleva concedere a loro ed ai loro figliuoli certe esenzioni dai pesi che gravavano gli antichi cittadini, (*ab omnibus guaitis, laboreriis factionibus, colectis, praestantiis et aliis oneribus comunis Ravennae et locorum ubi morantur, exceptis hoste et cavalcata generalibus, et exceptis laboreriis fluminum Laqueducii, Montonis et Raffanariae.*[1] Si dispone che questi novelli cittadini godano pacificamente delle loro immunità senza che nessun pubblico uficiale venga a turbarli, sotto pena di venti soldi di Ravenna a quel capo di quartiere o di lavoro che li avesse molestati, prestando fede al giuramento del cittadino offeso. Il nome di questi cittadini

[1] Cioè da tutte le guardie, le fazioni e qualsiasi servigio militare, da tutte le collette o tasse, da tutte le prestanze o somministrazioni, fuorchè dall'oste e dalla cavalcata generale, quando con cavallo proprio o fornito dal Comune, tutti movevano per fare correrie nel paese nemico e per difendere i confini del territorio. — I cittadini nuovi erano poi obbligati a lavori particolari, ai fiumi Ronco, Montone e Lamone.

Digitized by Google

novellamente ricevuti, era scritto ogni quattro mesi dal notaio dei procuratori in apposito quaderno, che dovea stare presso il Cancelliere. Così si sapeva chi e quanti erano questi cittadini, in qual tempo erano stati ricevuti, e per quanto tempo duravano le loro esenzioni. Rispetto all' applicazione delle pene, si aveva per forestiero chiunque da dieci anni si era allontanato dalla città e dal territorio, con la famiglia e con gli averi, e non aveva lettere e diploma di cittadinanza. (Lib. V. Rub. 2.) E intorno a questo si legge nell' antica Raccolta: *Cives intelligimus omnes qui faciunt collectas pro Comuni Ravennae, vel qui habent Cartas citadinancie, vel qui habent universales successiones alicujus Ravennatis per se vel eorum uxores* etc. (XXIX.) E vedemmo che il modo di acquistare e favorire i cittadini nuovi era cosa particolarmente trattata dal Podestà nel Consiglio di Credenza.

III. *Di alcuni obblighi dei cittadini e degli abitanti del contado.* — Tutte le famiglie sparse nelle varie ville del territorio erano obbligate a lavorar le terre, a fare le guardie ed a pagar le tasse imposte agli abitanti

Digitized by Google

della campagna. Venendo una di esse ad abitare la città, sottostava a questi medesimi pesi nella misura a cui erano obbligati i cittadini. Se una famiglia del contado si divideva, venendo qualcuno di essa ad abitare in città, quelli che rimanevano doveano soddisfare a tutti i pesi imposti all' intera famiglia secondo il suo estimo. (Lib. I. Rub. 34.)

IV. *Di alcuni diritti dei cittadini, e come non potessero acquistare ragioni contro al loro Comune, nè citare un concittadino a tribunale straniero.* — Privilegio dei soli cittadini era quello di non potere esser messi in prigione, qualora (non trattandosi di pena di sangue nè di pubblici messi, nè di banditi) offrissero il pagamento della multa (Lib. V. Rub. 4.) Così l' arte del notariato non era validamente esercitata che da cittadini iscritti nel collegio dei notai, avendosi per nulli gli atti rogati dagli altri, con pena di cinquanta scudi d' oro. E questo si ritrova fra i nuovi statuti introdotti dal Ruggini. (Rub. 9. Lib. II.) — Era vietata ai cittadini, e nulla di pien diritto la compra che essi facessero da un forestiero di diritti od azioni

Digitized by Google

contro il Comune, che non si poteva chiamare in giudizio, sotto pena di dieci soldi. Nè era permesso al cittadino il comprare da un forestiero un' azione contro ad un altro cittadino, e in questo caso la pena era di cento soldi. (Lib. V. Rub. 25.) (CXX. CXXI.) Il cittadino che avesse citato un altro cittadino in giudizio fuori di Ravenna, era obbligato dal Podestà a restituirgli tutte le condanne che avesse dovute pagare, tutte le spese da lui incontrate, e più tre soldi se era andato a piedi, cinque se era andato a cavallo, per ciascun giorno di assenza dalla città, entro la prima settimana del suo ritorno nella medesima. Di più chi avea citato il suo concittadino a tribunale straniero dovea pagare cinquanta lire al Comune, per un anno non gli era fatta giustizia nelle cause civili ed in quelle di danni dati che potesse avere, e poteva anche esser messo in carcere. Il giudizio era fatto dal Podestà sommariamente e tralasciando ogni forma e solennità legale. E con questo statuto si mirava a proteggere l' indipendenza dei cittadini dai giudici di altre città, ed a mantenere per quanto era pos-

Digitized by Google

sibile la concordia nell' interno. (Lib. V. Rubr. 54.)

V. *Delle successioni e della tutela della madre.* — Poche disposizioni si ritrovano nella Raccolta antica riguardo alle successioni: di quelle della Raccolta nuova dicemmo già di non curarci, poichè non sembrano veri statuti. Era dunque stabilito nella prima che morendo alcuno senza lasciare ascendenti, nè discendenti, le sue possessioni che aveva dal padre pervenissero, per stirpi e non per capi, ai parenti più prossimi che avea per parte di questo; e quelle che aveva dalla madre, fra i parenti più prossimi che per parte di questa lasciava, nello stesso modo si dividessero, e che quest' ordine anche pe' gradi trasversali si conservàsse. (CXXXVII.) La madre non poteva raccogliere più della sola legittima, quando un figlio senza fratelli o sorelle di un medesimo padre moriva senza testamento. E nell' anno 1228 si aggiunse a questo statuto che quanto rimaneva, tolta la legittima, pervenisse ai parenti più prossimi sino al quarto grado, e non essendovene alcuno, tutto acquistasse la madre, non rimanendo pregiu-

Digitized by Google

dicati per questo statuto i testamenti vecchi e nuovi, gli istrumenti e le promesse fatte. Se poi il figlio morendo senza testamento lasciava fratelli o sorelle, la madre non avea neppure la legittima. La madre era ammessa alla tutela dei figli siccome la ragione comporta: *secundum quod ratio postulat.* (CXXXVIII.) La figlia, morto il padre e la madre senza testamento, se rimaneva con un fratello maschio, non poteva ottenere più della legittima. (CXXXIX.)

VI. *Come il forestiero che sposasse una cittadina a cui perveniva una eredità dovea farsi cittadino.* — Ad impedire poi che le ricchezze dei cittadini si disperdessero, era stabilito che nessuna donna, alla quale per la morte del padre fosse devoluta una successione universale, potesse maritarsi ad un forestiero, se prima questi non prestava ai procuratori del Comune idonea cauzione di divenire cittadino e continuo abitatore di Ravenna, assoggettandosi a tutti i pesi ed a tutti gli obblighi che gravavano questi: altrimenti i beni della donna erano confiscati a pro del Comune. E questo statuto dovea leggersi una volta

Digitized by Google

al mese nel Generale Consiglio, e, come vedremo, ricordarsi ogni tanto alle donne stesse dai Maggiori della loro guardia (Lib. V. Rubr. 33).

VII. *Dell' obbligo di ridursi tutti alla città in tempo di guerra.* — Nel caso che fosse mossa guerra al Comune di Ravenna, tutti gli abitanti del territorio erano obbligati di convenire coi loro famigli, co' loro animali e con le loro vettovaglie alla città, e di rimanere dentro a questa se il Podestà non li mandava ad altro luogo o ad altra terra. Una multa di venticinque lire era inflitta a chiunque mancasse, e poi cadesse nelle mani della forza: se vi sfuggiva, la condanna cresceva a cinquanta lire (Lib. V. Rub. 46.)

VIII. *Delle relazioni esteriori.* — Per le relazioni esteriori era stabilito che si osservasse quel principio di reciprocità che è fondamento del moderno diritto internazionale, trattando i cittadini delle altre terre come in queste erano trattati i Ravegnani. Così si chiedevano dazi e pedaggi a quei forestieri che venivano da città che lo pretendevano da ravegnani che v' andavano, e così era li-

Digitized by Google

bero l'ingresso di Ravenna agli abitanti dell'altre terre di Romagna, che i suoi cittadini liberamente ricevevano. Non era poi lecito ad un Ravennate di servire come procuratore contro un altro cittadino un forestiero, nel cui paese non fosse lecito ad alcuno di assumere la procura a vantaggio di un Ravegnano. (Lib. V. Rub. 25.) E se in alcun paese un Ravegnano era stato ingiustamente condannato ad una multa, il Massaro sotto pena di dieci soldi dovea farnelo indenne, a spese dei cittadini di quel Comune che gli avea fatta ingiustizia e che capitassero a Ravenna, facendo loro pagare maggiori gabelle. (Lib. I. Rub. 45. 48.) Il Podestà che dovea risarcire ai cittadini tutti i danni e le perdite sofferte per causa e servigio del Comune, era ancora tenuto a compensarli quando i capi di altre terre con ingiusta spogliazione toglievano loro le possessioni che aveano fuori del territorio. (CLXXXXVIII. CCIII.)

IX. *Delle carte di rappresaglia.* — A vendicare le ingiurie delle altre città si concedevano ai cittadini offesi certe *carte* o licenze di *rappresaglia* imperscrittibili secondo lo sta-

Digitized by Google

tuto CCV., e meglio regolate dallo statuto CCVII., le quali si trova che furono concedute a vari cittadini di Ravenna, che erano Vitale del Sasso, il signor Uguccio degli Oddi, Saraceno della Rovere ed il signor Ranieri de'Guglielmi, stati nelle carceri di Bologna, per potere compensarsi sui beni dei Bolognesi del valore dei cavalli, delle armi e dei danari estorti a loro da Alberto Raccianemici e dai carcerieri. (CCV.) Di queste carte di rappresaglie nella nuova Raccolta non si fa motto.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

DELLE LEGGI EDILIZIE E D'ORDINE PUBBLICO.

Iura dabat legesque viris, operumque laborem
Partibus aequabat justis, aut sorte trahebat.
Virg. Aen. I.

I. *Del modo di sgomberare e ripulire le vie e le piazze della città, e d' altri savi provvedimenti.* — Il Podestà entro un mese dal suo ingresso nell' uficio, dovea fare eleggere dagli uficiali della sua curia, due uomini per ciascun quartiere della città e dei borghi e per ciascuna parte del territorio, i quali ricevessero i richiami dei singoli cittadini, facessero indagini, ed a lui denunciassero per iscritto qualora taluno avesse guasto od occupato con siepe ed edifizi il suolo pubblico e le pubbliche vie. E il Podestà era tenuto a farle sgombrare entro il terzo giorno dalla

Digitized by Google

denuncia. (Lib. V. Rub. 70.) E una multa di cento soldi era inflitta a colui che avesse con una colonna o con altro edificio occupato una via od uno scolo del Comune. (Lib. V. Rub. 66.) Nè era lecito il levare terra dalle vie della città e dei borghi: fuori dalle porte però era permesso con regola varia secondo i luoghi. (Lib. V. Rub. 61.) Non era lecito il gittare per le vie della città cuoia di bovi, di cavalli, nè altra cosa fetente. Chi avesse posto letame nella strada dovea cavarlo entro il terzo giorno, ma non gli era inflitta multa alcuna; non si potea recar danno o fastidio al vicino con gittare fuori roba putrida od infetta, permettendosi a ciascuno di fare sotterra nel suo terreno un letamaio così chiuso a volta che non mandasse fetore. (Lib. V. Rub. 65.) Così non era lecito il gittare nella strada, negli scoli pubblici dalla porta o da una finestra di qualunque piano, la spazzatura o qualsivoglia turpe cosa che potesse dar noia od offendere i viandanti. Le acque corrotte doveano passare sotterra: come vedemmo, il letame dovea essere esportato entro il terzo giorno, se posto in luogo sgradevole al vicino. E queste

Digitized by Google

stesse regole sono anche più minutamente prescritte nell' antica Raccolta. (CLXXXVIII. CLXXXIX.) Una saggia e previdente disposizione vietava sotto pena di dieci soldi di porre per le pubbliche vie bambini a sedere; di lasciarli correre soli sui carri, di abbandonarli per vie percorse da veicoli, e finalmente di lasciarli in vicinanza dei pozzi, e la pena era pagata dai genitori dei fanciulli, o da coloro nella cui casa abitavano. (Lib. V. Rub. 63.) Ogni venerdì ciascun cittadino era tenuto a fare spazzar la via davanti alla sua casa, e a far radunare il fango e le immondezze in monticelli. Nel sabato seguente i carrettieri del Comune, passando ciascuno per le vie assegnate dal Podestà, raccoglievano queste immondezze e le portavano in luogo appartato. (Lib. V. Rub. 71.) Uno statuto dell' antica Raccolta dice che era obbligo del Podestà di farlo bandire, e pare che prima si pulissero solo le strade selciate; *sellegatas*. Così pure due volte al mese erano pulite le piazze del Comune per opera dell' uficiale *ad extraordinaria*, (Lib. V. Rub. 72.) mentre secondo uno si za non era spazzata

che una volta al mese per cura del Podestà *a porta domini archiepiscopi usque ad angulum domus quondam adriani, et a palatio Comunis Rav. usque ad domos quae sunt in pectore palatii comunis.* (CXIII.) Ma chi vi avesse tenuti giuochi di azzardo dovea ripulirla a sue spese. (CXIV.) Non era lecito occupare in modo alcuno la piazza che stava dinanzi al Palazzo del pubblico, con banchi o portici eccedenti una certa misura. Non potevano vendersi comestibili (fuorchè pane e vino) nella pubblica piazza la mattina del sabato. E a nessun rivenditore o rivenditrice era permesso di vendere o di esercitare alcun' arte sotto la volta del Palazzo dinanzi alla Cancelleria. Secondo uno statuto, del quale è assai malagevole conoscere la data, il Podestà era obbligato a fare, o a far racconciare una via entro le mura, ed una fuori di esse, ambedue larghe sei piedi di pertica ravennate, per le quali tutti a piedi, o con cavalli e con carri potessero passare. Queste vie dovevano possibilmente farsi nell' Aprile senza spender danari del Comune. (Lib. I. Rub. 37.)

II. *Delle strade di campagna.* — E circa

Digitized by Google

le strade di campagna era stabilito che coloro che possedeano terre lungo di esse, dovessero tenerle diboscate, sgombre e praticabili; altrimenti erano obbligati a soffrire che si passasse sulla loro terra per la larghezza di mezza pertica. Se dei due campi a lato della via uno solo era seminato, si passava per l'altro; e gli uomini del vicinato o coloro che vi passavano più di frequente, doveano mantenere questo passaggio in buono e comodo stato. (Lib. V. Rub. 121.)

III. *Delle ripe dei canali dei mulini.* — Non era lecito di passare con carri o con maiali per le ripe del canale de' mulini di Ravenna, nè d'abbeverarvi bestie, nè d'aprire le ripe entro certi limiti determinati; solo i possessori delle terre vicine aveano libero il passo. (Lib. V. Rub. 115.) E chiunque avea terre lungo i fiumi era obbligato a mantenere le ripe diboscate e sgombre da ogni albero e da qualsiasi impedimento, onde il fiume potesse scorrere liberamente. (Lib. 5. Rub. 116.)

IV. *Della custodia dei ponti.* — Nella Rubrica 119 del Libro V. si stabilisce che il Milite del Podestà faccia costruire buoni

Digitized by Google

ponti di legno a spese degli uomini delle varie ville del territorio, e si nomina un ponte da farsi sul fosso del Vescovo, lungo la via d'Altavilla, a spese della villa di s. Stefano *in Tegurio,* oggi detta del Godo, ed altri entro certi limiti a spese di quella di s. Pancrazio. Al Milite era affidata ancora la custodia di tutti gli altri ponti. Chiunque recava danno ad un ponte, dovea risarcire esso ponte e pagare cento soldi.

V. *Delle case: come si dovessero coprire di coppi e non più di canne.* — Secondo uno statuto dell'antica Raccolta il Podestà dovea giurare di non distruggere nessuna casa, tranne che fosse di un omicida. (CCCXLII.) Erano poi nel medio evo molte case di Ravenna e dei suoi borghi coperte con canne di valle, come si vedono tuttodì coperte le cantine e qualche tugurio nella campagna. E chiaro apparisce dagli statuti più antichi il desiderio di sostituire a questi i tetti fatti con tegoli: chè vi si legge come il Podestà dal dì della sua venuta fosse obbligato a far ricoprire di coppi tutte le case, tutti gli alberghi, tutti gli edifizi della città e dei bor-

Digitized by Google

ghi; e se il padrone non voleva coprirli di coppi, dovessero essere abbattuti, sicchè non rimanesse più alcun tetto di canne per la festa di sant'Apollinare: si aggiunse poi che questo termine era di tre mesi: e da ultimo ad ogni termine si sostituì l'arbitrio del Consiglio Generale. (CCCXLVIII.) Uno speciale statuto anche disponeva che il Podestà entro otto giorni dalla sua venuta facesse dai proprietari medesimi distruggere tutti i tetti di canna che si trovassero dalla casa di certo Ranuzzo de' Maltagliati, all' angolo de' fratelli Lambardani dal lato della guardia di s. Teodoro. (CCCXLIX.)

VI. *Come si imponesse agli abitanti del contado di murare case in Ravenna.* — Lo statuto seguente (CCCL.) comandava a tutti gli abitanti del territorio che possedevano un valore di cento lire, di procacciarsi o di fabbricarsi in Ravenna o nei borghi una casa coperta di coppi e non di canne, del valore di 10 lire almeno, ponendo per termine dal primo di Marzo alla prossima festa di s. Michele. Due *buoni uomini* di Ravenna erano eletti per ogni villa che meglio conoscevano,

Digitized by Google

per determinare e porre in iscritto chi in essa possedesse un valore di 100 lire. La casa che per questo fatto i contadini compravano o fabbricavano in Ravenna non poteva essere loro tolta mai dai padroni delle terre. A questo si aggiunse che scelti e determinati i cento uomini più facoltosi, questi fossero obbligati a fabbricarsi entro sei mesi dalla venuta del Podestà cento case in Ravenna (se pure già non l'avessero) di valore maggiore a quindici lire, case sulle quali il loro padrone non avrebbe potuto mai acquistare ragione alcuna: questa ingiunzione è rinnovata per la fabbricazione di altre cento case del medesimo valore nel termine di dieci mesi dalla venuta del Podestà, dichiarandosi che la anteriore compra di una casa in Ravenna fatta da uno di questi cento, non lo esimeva dal murarne una nuova. Una terza aggiunta impone il medesimo obbligo ai cinquanta uomini giudicati più facoltosi, nel termine di otto mesi. E queste aggiunte sembrano fatte in tempi diversi, forse al mutarsi di ogni Podestà, il quale da quest' obbligo non potea dispensare alcuno che pel suo conto si giudicasse dovervi

Digitized by Google

essere sottoposto. Gli uomini che senza aver casa in Ravenna abitavano le due rive del fiume Ronco, furono tassati della fabbricazione di cinquanta case in città, coperte di coppi e di assiti, che sotto pena di cento soldi doveano esser finite per la festa di tutti i Santi. (CCCLI.)

VII. *Di alcuni statuti più recenti sulle case.* — Nella Raccolta nuova si dice che non era lecito per nessuna causa lo abbattere una casa che avesse il valore minimo di venti lire, onde non deturpare l' aspetto della città. E chiunque controveniva a questo statuto, se entro sei mesi non avesse fatta erigere una nuova casa più bella di quella che aveva abbattuta, dovea pagare cento lire, e non gli era resa giustizia nelle cause civili e criminali dal giorno in cui avea fatta atterrare l' antica casa. Chi voleva abbattere una casa doveva sostituirvi un cortile cinto di un muro di determinata altezza sulla pubblica via, e così atterrandosi una casa di un valore inferiore a venti lire, entro un mese bisognava fare sulla strada il nuovo muro. (Lib. I. Rub. 42.) I nuovi statuti del Ruggini vietano di aprire

Digitized by Google

finestre sui cortili e sugli orti dei vicini, quando da altra parte si può ottenere la luce: ma dopo dieci anni si prescriveva nel vicino così danneggiato il diritto di fare richiamo e di far chiudere quelle finestre. Sotto pena di cinquanta scudi d'oro era vietato di fabbricare presso le case e gli orti altrui a minore distanza di cinque piedi, e di quindici presso le mura della città. Si tagliavano poi tutti quei rami e tutte quelle radici, che per l'ombra o per altro nocevano al diritto d'altri. (Lib. III. Rub. 27.) Il muro divisorio doveva essere innalzato e mantenuto a comune spesa dei vicini. (Lib. III. Rub. 28.)

VIII. *Come si dovessero conservare gli antichi edifizi, massime la chiesa di s. Andrea dei Goti.* — Lo statuto comandava ai reggitori del Comune che sotto loro giuramento dovessero vietare che altri distruggesse le chiese, le mura o gli antichi edifizi, se prima non fossero bene assicurati che chi distruggeva l'antica chiesa o l'antico edifizio ne edificava uno nuovo in quello o in altro luogo. A questo sotto la podesteria di Tommaso da Foliano si aggiunse che il Comune

Digitized by Google

dovesse dare cinquanta lire per riparare la chiesa di s. Stefano. E più sotto: *Item additum est quod Ecclesia Gothorum non possit destrui nec destruatur ab aliquo modo vel in parte vel toto, et si quis inventus fuerit destruere et destrui facere, solvat pro banno, pro qualibet vice L sold. Rav: et idem dicitur de aliis antiquissimis hediffitiis nisi destruerentur de voluntate Consilii Generalis Rav.* (CCCXLVIII.)

IX. *Degli incendi.* — Nelle leggi aggiunte verso il mezzo del secolo XVI si ritrova che la estinzione degli incendi era affidata ai maggiori delle guardie, ossia ai capi delle singole regioni delle città: costoro doveano immantinente accorrere al fuoco con artefici legnaioli, muratori, portatori di barili, muniti di scuri, di funi e d'ogni altro arnese necessario a respingerlo ed a smorzarlo. Se il maggiore della guardia e gli altri non soddisfacevano degnamente a questo gravissimo dovere, erano multati della somma di 25 scudi, e mandati in bando per dieci anni da Ravenna. Gli arnesi necessari ad estinguere il fuoco doveano, piacendo ai Savi, essere comprati a spese di ciascuna regione

Digitized by Google

della città, ed essere custoditi dal capo della regione finchè durava nell' uficio, e poi consegnati al successore. Se perivano in un incendio, si ricomperavano a spese della regione ove l' incendio era stato; se per colpa del capo, egli li provvedeva novamente del suo. Ed ove bisogno fosse, tutti i cittadini erano indistintamente chiamati ed obbligati a prestare aiuto. (Lib. IV. Rub. 11.)

X. *Dei pozzi pubblici.* — Alcuni statuti riguardavano i pozzi fatti ad uso del pubblico, vietando che alcuno deponesse fango, letame o altra sconcezza, ad una distanza minore di due pertiche di s. Pancrazio dal pozzo vicinale. Le botti non si potevano riempir d' acqua che lontano una pertica, ed i Maggiori delle contrade doveano vegliare all' eseguimento di questo statuto, che violato portava la pena di venti soldi. (Lib. V. Rub. 74.) Il Podestà dovea anche obbligare gli abitanti di ciascuna contrada ove si trovavano i pozzi, a ripulirli a loro spese nei mesi di Luglio e di Agosto, ed a mantenere in buono stato le mezzine con cui si attingeva l' acqua da essi. (Lib. V. Rub. 78.)

Digitized by Google

Nella riforma degli statuti fatta nel mezzo del secolo XVI si ritrova ancora posta a carico della regione della città a cui servivano, la conservazione ed il restauro de'pozzi vicinali, che occorrendo erano anche coperti. (Lib. IV. Rub. 11.) E ricorderemo come sotto pena di dieci soldi fosse vietato di lasciar soli i bambini vicino a questi pozzi. (Lib. V. Rubr. 63.)

XI. *Di alcuni statuti che risguardavano le donne.*—Le donne non dovevano farsi mondare il capo dalle pulci sotto i portici, nè per le piazze, con la pelliccia dischiusa (delle quali pellicce frequentissimo era l' uso in antico, e che talora si ricoprivano con una sopravveste), nè stando discinte (*Mulieres non se circhent sub Porticibus nec per Plateas cum pilizone discoperto nec dissinte*). Era pure ad esse vietato di far bucati sotto ai portici, ed il farsi spulciare era particolarmente proibito alle rivenditrici di regalie e di pane (*achasterie et panivindole*), onde non cadessero insetti su quanto vendevano, sotto pena di cinque soldi, se ne era fatto richiamo al Podestà. Il danaro era diviso per metà fra il Comune

Digitized by Google

ed il delatore, il nome del quale era tenuto segreto. (CLX.)

XII. *Del modo di condurre e di caricare le carra.* — Era vietato, sino dagli antichissimi statuti (CLXII.), di andare per le vie della città e dei borghi seduti sul seggiolo del carro senza che nessuno stesse dinanzi ai bovi, dovendo sempre per città stare un uomo alla testa di quelli, e condurre il carro con ogni diligenza. Parimente nessun carrettiere poteva disporre nei suoi carri o carretti fascine di legno per traverso, ma doveva disporle per lo lungo, sotto pena di dieci soldi. Il Podestà entro l'ottavo giorno del suo ingresso in uficio dovea eleggere quattro ufficiali per ciascun rione che facessero osservare questo statuto. (Lib. V. Rub. 60.)

XIII. *Dei porci e dei cani.* — Dal primo di Giugno al primo di Ottobre era vietato di far passare i porci per le vie abitate di Ravenna, se non per mandarli a pascolare fuori della città e per ricondurveli. (Lib. V. Rub. 62.) Non era lecito portar fuori della città nessun cane bracco, levriero e seguso, nè alcun altro cane

Digitized by Google

legato, e a ciò doveano vegliare i custodi delle porte. (Lib. V. Rub. 76.)

XIV. *Quando per ragione di vizio occulto fosse annullata la vendita di un cavallo.*—L'antica Raccolta porta uno statuto secondo il quale non si ascoltava la querela, nè si faceva ragione a chi avesse voluto restituire un cavallo, dicendolo malato e difettoso (*magagnatum vel intonsum*) dopo averlo tenuto due giorni. (CXXVII.) Nei più moderni statuti si ritrova che nella vendita di un cavallo o di una cavalla, di un bove, d'una vacca, d'un mulo e di simili animali, dopo il decimo giorno il compratore non avea più nessun regresso contro il venditore per ragione di difetto o vizio nascosto al tempo del contratto. Il ricorso fatto in tempo utile era giudicato sommariamente, se pure non si fosse detto nel contratto, secondo l'uso volgare, che l'animale si vendeva *come un sacco d'ossa.* Si potea poi fare richiamo per la luna, il cimorro, la bolsedine, il restío, la doglia vecchia, solamente quando il venditore ne avesse garantito esente l'animale: per gli altri vizi non espressi non era

Digitized by Google

lecito. A queste seguono particolari disposizioni per la restituzione di cavalli rubati fuori e portati nel territorio di Ravenna, ed ivi comperati da terzi. (Lib. IV. Rub. 7.)

XV. *Di un ingegnere chiamato dal Podestà, e del timore d' inondazione.* — Nell' antica Raccolta si trova che il Podestà era tenuto entro il primo mese della sua venuta a chiamare a Ravenna uno o più buoni ed esperti ingegneri (*unum Ingignerium vel plures bonos et expertos*), e con essi provvedere a che la città fosse ben munita, e che i tributi equamente le fossero imposti e ripartiti. (CCCXLVII.) Entro gli otto giorni dalla sua dimora, il Podestà dovea fare eleggere dai curiali del Comune quattro cittadini che piacessero all'Abate di s. Vitale ed alla Badessa di s. Andrea o ai loro conventi; questi quattro doveano esaminare come e per che modo, se chiudendo le mura o in altra guisa, si potessero assicurare le chiese di s. Vitale e di s. Andrea come l'intera Ravenna dal pericolo di essere inondata dalle acque. Il Podestà era poi tenuto a fare eseguire entro un mese dalla relazione che essi doveano fargli

Digitized by Google

de' loro studi, tutti i lavori che questi cittadini proponevano, sotto pena di 25 lire sulla sua paga. (CCCLVII.)

XVI. *Di un maestro di grammatica.* — Uno solo fra tutti gli statuti dell' antica e della nuova Raccolta riguarda la istruzione pubblica, e lo si trova nella prima. In esso si stabilisce di ricercare, entro un mese dalla venuta del Podestà, un dotto e capace maestro di grammatica perchè i figli dei cittadini di Ravenna potessero progredire in questa scienza, e che principalmente si dovesse invitare a venire a Ravenna fra 15 giorni maestro Pellegrino da Argenta, promettendogli 25 lire l' anno del danaro del Comune, da pagarglisi una metà a Natale, l'altra a Pasqua, e che s' egli non volesse venire si cercasse d' un altro. (CCCXXIII.)

Digitized by Google

CAPITOLO IV.

DEL DANARO DEL PUBBLICO.

Privatus illis census erat brevis,
Commune magnum.
Hor. Od.

1. *Dei dazi, delle multe, delle restituzioni al Comune.* — Dei dazi trattano gli statuti CCCIX. CCCXVII., secondo i quali portandosi bestie o mercanzie che non fossero del contado, ai confini o alle catene di questo, si pagavano 6 denari da un forestiero, 4 da un cittadino per ogni lira di valore. Che se il secondo per non far pagar maggior dazio al primo dicesse suo l'avere di costui, era condannato a 25 lire di multa. — *Alla custodia delle acque,* cioè a riscuotere i dazi dovuti dalle navi che per i canali entravano nel territorio, non erano posti che cittadini idonei a questo

Digitized by Google

uficio: il Podestà puniva a suo talento le loro trasgressioni. Facea anche gridare per la città chi volesse andare a quella guardia, mandandovi poi chi gli pareva migliore. (CCCXXV.) Pel grano importato di fuori si pagava 12 danari ogni staio, quello però che veniva da possessioni di cittadini non era reputato grano forestiero, pena 50 lire a chi falsamente dicesse che veniva dalle sue terre. E nonostante tante e sì varie limitazioni, si dichiarava libero il commercio pei cittadini. — Il provento dei dazi era poi alquanto scemato per i privilegi dei frati. Essi potevano esportare liberamente comestibili fuori della città e del territorio, prima fino al valore di 20 soldi, poi fino a quello per cui sarebbe spettata al Comune come dazio questa somma medesima. (CCCLIX.) — Il Podestà potea vietare che il grano uscisse dal territorio quando costava oltre dieci soldi lo staio, salvi i patti fra il Comune di Ravenna e quello di Venezia. I vari trattati conchiusi fin da remotissimi tempi con la Repubblica stabilivano che fosse libera dai dazi la esportazione dei grani e d'altre merci a Venezia, o almeno regolavano

Digitized by Google

le gabelle per modo che pe' Ravegnani il commercio fosse più facile e più profittevole con Venezia che con ogni altro porto, e che i Veneziani fossero certi che quanto usciva dal territorio di Ravenna era portato a buoni patti nella loro città. — Nessuno poteva esigere dazi o pedaggi nella città, nei borghi, nelle vie e nelle acque del territorio di Ravenna, salvo coloro che doveano riscuotergli a vantaggio del Comune per ordine del Podestà o del Massaro. Chiunque contravveniva a questo statuto era condannato a pagare venticinque lire, ed a restituire il doppio di quanto aveva illegittimamente percepito. (Lib. V. Rub. 41.) — Il provento di tutte le multe inflitte ai cittadini per le violazioni degli statuti e per lo ineseguimento degli obblighi loro imposti, andavano a profitto del Comune, quando, come però spesso avveniva, gli statuti non disponevano che il delatore ne avesse la metà, tenendosi segreto il suo nome, o che l'intera multa andasse a vantaggio di chi avea sofferto il danno. (Lib. I. Rub. 49.) Condannato un reo ad una qualsiasi multa per qualsiasi delitto secondo gli statuti o i bandi

Digitized by Google

del Podestà, questi doveva sempre confiscare tanto de' suoi beni, quanto bastasse a pagare la condanna. (Lib. V. Rub. 19.) Il Massaro del Comune dovea esigere tutte queste condanne nel termine debito, e dovea chiedere di più se il termine era passato. Nessuna diminuzione o remissione potea farsi di queste condanne, oltre a quelle stabilite negli statuti. Il notaio dei maleficj doveva, entro cinque giorni dalla pubblicazione della condanna, trascriverne copia in un libro a ciò destinato, e consegnarlo al Massaro, onde potesse esigerla: che se non l'avesse esatta dovea pagarla del proprio. (Lib. V. Rub. 21.) Il Podestà non poteva, sotto pena di 25 lire sul suo salario, liberare un carcerato prima che esso avesse pagata per intero la multa in cui era incorso per il suo delitto, e nemmeno poteva proporre in Consiglio che alcun carcerato fosse liberato, o consegnato ad una chiesa o dispensato dalla multa, e lo statuto annullava qualunque deliberazione potesse prendersi in contrario pel tempo avvenire. (Lib. V. Rubr. 17.) Nondimeno il Podestà non avrebbe potuto costringere alcun cittadino al paga-

Digitized by Google

mento di una multa se prima non vi era stato condannato, e la condanna non fosse stata approvata dal Generale Consiglio. Dalla condanna al termine del pagamento correvano quindici giorni. (Lib. V. Rub. 26.) E nemmeno poteva pretendere pegni in danaro, quando chi era condannato ad una multa offeriva fideiussore. (Lib. V. Rub. 35.) Il pagamento delle multe doveva esser fatto al Massaro ed a nessun altro: il medesimo dovea raccogliere il provento di tutte le tasse imposte dal Comune, e solo avea diritto di costringere i cittadini tanto a pagare le multe, come a soddisfare alle imposte. E quante volte altri si fosse arrogato questa autorità, era condannato a pagare 10 lire. (Lib. V. Rub. 42.) Il Massaro dovea registrare esattamente tutto il danaro che percepiva a conto del Comune. (Lib. I. Rub. 49.) — Chiunque poi per dolo, furto o rapina ingiustamente possedesse danari del Comune, ove li donasse *loco sive Oratorio Dñe Mariae filie quondam Dñe Fidei*, era assolto senza obbligo di restituzione, e secondo che comandava lo statuto (che non ha riscontro nella

Digitized by Google

nuova Raccolta) niuno potea chiedergliene conto *nec in hoc seculo, nec in futuro.* (CCCLIV.)

II. *Della buona e della falsa moneta.* — Nessun cittadino poteva ricusare la moneta buona o legale, molta, o poca o minuta che fosse, sotto pena di cinque soldi di Ravenna per ogni danaro grosso, e di dodici danari per ogni danaro piccolo che avesse rifiutato. Chiunque si ritrovava avere moneta falsa, comunque gli fosse pervenuta, dovea distruggerla, e chiunque fosse stato scoperto avere moneta falsa da cinque soldi in su, preso, era condotto al cospetto del Podestà che lo giudicava secondo ragione. E questo stesso si ritrova negli statuti più antichi, cangiate di un poco le multe. (CLVIII.) (Lib. V. Rub. 58.)

III. *Delle usure.* — Uno statuto dell' antica Raccolta vieta al Podestà di render ragione all' usuraio, finchè la causa dell' usura pendeva presso il giudice ecclesiastico.

Digitized by Google

CAPITOLO V.

DEI PESI E DELLE MISURE.

Statera dolosa abominatio est apud Dominum, et pondus aequum voluntas ejus.
Prov. 11.

I. *Delle staia e delle stadere.* — Gli aggiustatori dei pesi e delle misure doveano stare presso il Palazzo del Comune, e ridurre alle giuste proporzioni tutte le misure del vino, dell'olio, del grano, uguagliando ogni staio a quello di pietra che a tutti serviva di regola. Le staia del grano si aggiustavano solamente nel Maggio. Vi erano pure le misure della calcina, dei mattoni e dei coppi, le quali tutte, come le prime, doveano essere bollate. Le misure dell'olio erano verificate due volte al mese: l'olio era venduto a quartiroli, il pesce a libbre. Le

Digitized by Google

misure non giuste erano sequestrate, ed inflitta una multa di quaranta soldi a chi le riteneva. (Lib. I. Rub. 21.) In altro statuto si dice che dovea prepararsi uno staio di legno cerchiato di ferro simile a quello del Comune, ed a questo confrontare tutte le staia. E con tali misure così verificate dovea essere misurato tutto il grano che si vendeva a Ravenna. Lo staio dovea essere raso. Ognuno poteva vendere a suo piacere il grano, purchè non uscisse del territorio, ed in virtù di uno dei molti trattati che furono stretti coi Veneziani, lo si poteva spedire soltanto a Venezia senza dazio alcuno, prendendo certe contromarche dagli uficiali a ciò deputati. (Lib. I. Rub. 39.) Una grande stadera del Comune stava in piazza, ed in questa si pesavano gratuitamente dal Massaro tutte le mercanzie che venivano o partivano da Ravenna, a grosso peso da un rubbio in su, tranne le carni. Ogni *centenario* o cento libbre di peso, si pagavano al Comune 4 denari. Non era lecito ai privati, sotto pena di cento soldi, di possedere una stadera simile a questa. (Lib. I. Rub. 44.) In antico il Podestà facea venire stadere di

Digitized by Google

ferro quante occorrevano a pesare tutto il grano, e le distribuiva ai singoli molini. In ogni guardia fu poi messa una stadera, ove si pesava il grano prima, e poscia la farina di questo, per iscoprire la frode dei mugnai che doveano rifare il danno. Il custode della stadera della guardia durava sei mesi nell'uficio, e per questo tempo era liberato da ogni altro servigio pel pubblico. (CCLXXXI.) Altre due stadere furono poscia poste alla porta Adriana e di s. Mamante *cum homine literato qui sciat scribere,* per tener conto del grano che entrava e della farina che usciva dai molini del Comune. (CCLXXXIV.)

II. *Delle misure adoperate dagli osti e dai beccai.* — I rivenditori di vino al minuto nelle taverne della città e dei borghi, doveano avere misure giuste col bollo del Podestà, sotto pena di dieci soldi e della perdita delle misure false, che venivano rotte pubblicamente in piazza. Le misure erano di vetro, e si chiamavano la *caraffa,* la *mezzetta* e la *quarta.* Ogni mese erano verificate in tutte le osterie. Era permesso agli osti di tenere orci più grandi della caraffa, purchè con essi non

Digitized by Google

misurassero il vino. Niuno potea far l'oste senza dare al Podestà cauzione di venticinque lire. (Lib. V. Rub. 67.) I beccai, come già vedemmo, doveano tenere bilancie uguali sui loro banchi, col bollo del Comune: la libbra dovea essere di ferro: il contravventore era condannato a quaranta soldi, ogni volta che fosse trovato in fallo. Ogni specie di carni dovea essere pesata a parte. (Lib. V. Rub. 80.) — Due volte al mese il Podestà dovea far verificare tutte le bilancie, le stadere e le libbre dei venditori di carne, di pesce, di cacio, di lardo, di grasso e di lana a peso. Questi rivenditori doveano vendere a libbra di dieci e di otto oncie, e mai a libbra sottile, e tutte le loro misure doveano essere munite del bollo del Podestà o del Comune. Chiunque fosse scoperto ritenere e valersi di false misure e di falsi pesi, era condannato a quaranta soldi per ogni volta e per ogni libbra con cui avesse ingannato i compratori. (Lib. V. Rub. 68.) (CCLXXXVII.)

III. *Dei misuratori delle terre.* — I misuratori delle terre doveano dare una cauzione di 25 lire, e alla venuta di ogni Podestà (siccome

Digitized by Google

si facea bandire nei due primi sabati) doveano far bollare tutte le loro pertiche e prestare giuramento. I nomi di tutti i misuratori di terra denunciati al Podestà dai Maggiori delle contrade e delle ville erano scritti in un libro, ed essi erano sempre tenuti ad andare a misurare le terre, qualora ne fossero stati richiesti da chiunque abitava nel territorio di Ravenna. Se le terre misurate si estendevano a dieci tornature o più, ed erano situate non più di tre miglia lontano dalla casa del misuratore, questi dovea avere quattro danari per tornatura: se poi erano meno di dieci tornature, il misuratore avea sei danari per ciascuna, come pure se erano situate oltre tre miglia, qualunque fosse la loro estensione. E nel caso che misurato un fondo qualsiasi per occasione di vendita, si verificasse poi la sua estensione differente e minore di quella enunciata dal misuratore quando era stato comprato, il primo misuratore dovea restituire quanto avea ricevuto di più per l'errore commesso a chi ne avea patito il danno. Tutti questi misuratori giuravano di adoperare pertiche ben confrontate al piede di Ravenna, che stava

Digitized by Google

dinanzi alle porte della chiesa maggiore, ed al quale il Podestà dovea far confrontare tutte le pertiche di ciascuna villa del territorio entro il primo mese della sua venuta. (Lib. V. Rub. 28.) (CCLXXXVIII.) L'antica Raccolta contiene il giuramento degli aggiustatori delle staia, delle misure dell'olio, dei distributori dei pesi del pane, negli statuti CVII., CVIII., CIX. Quello dei misuratori del sale è poco più innanzi.

Digitized by Google

CAPITOLO VI.

DELLE ARTI E DELLE INDUSTRIE.

Tum ferri rigor atque argutae lamina serrae,
Tum variae venere artes.

Virg.

I. *Della revisione degli statuti di tutte le società, e come si sorvegliassero gli artigiani.* — Su questo argomento fa d'uopo tutto in prima ricordare lo statuto riportato alla Rubrica 35 del Libro I, secondo il quale il Podestà entro un mese dal suo ingresso nell'uficio, chiamati innanzi a sè od al suo Vicario gli uomini delle arti, in forza della obbedienza a lui giurata, dovea loro comandare di bene ed onestamente esercitare la loro arte, secondo che gli statuti della città, riguardo ad esse, prescrivevano. E poteva il Podestà rammentare quest' obbligo

Digitized by Google

con bando speciale, ed ogni mese doveva fare esatta verificazione che gli statuti che si riferivano alle arti fossero pienamente osservati. E dovea pure rivedere tutti gli ordinamenti e gli speciali statuti, scritti o non scritti, di tutte le arti e di tutte le società, facendo togliere da essi quanto fosse contrario al vantaggio o al decoro del Comune. Chi continuava ad osservare uno statuto cancellato dal Podestà era condannato a pagare 20 soldi, e per un anno non gli era fatta ragione in giudizio. E nel riformare gli statuti il Podestà dovea tener conto del numero e della qualità delle persone, del luogo e dell'altre circostanze, come secondare i capi di esse nel promuoverne il vantaggio e nel punire i soci alle loro leggi ribellanti. Questo stesso si trova negli statuti CCCXXVIII. e CCCXXIX. dell'antica Raccolta, ed inoltre che le società che non avessero un capo doveano eleggerlo, e che il Podestà dovea ripristinare gli antichi statuti, restituire gli onori che per antico si concedevano alle singole società, e prestare particolare aiuto agli *anziani* del popolo. Nel primo mese della

Digitized by Google

sua venuta dovea poi eleggere per ogni regione della città due uomini probi, che possedessero per il valore di cento lire, i quali indagassero se i mugnai ed i vari artigiani contravvenivano agli statuti municipali od alle speciali regole dell'arte loro, e conoscessero ancora de' danni recati negli orti, e ne' luoghi chiusi della città e dei borghi. E questi uomini non potevano essere mugnai, nè appartenere ad alcuna di quelle arti che dovevano sorvegliare. (CCLXXXV.)

II. *Del portare il grano ai mulini, e degli asinai.* — Era lecito portare grano ed altre biade a macinare ai mulini oltre il Po, ed a quelli della città e del territorio di Ravenna, con navi, carri o bestie: bisognava però far pesare prima il grano alla pesa del Comune, ove un uficiale a ciò destinato ne scriveva il peso, poscia si portavano a pesare le farine per evitare ogni frode. Della mancanza, secondo questo statuto, i mugnai non erano tenuti a rispondere. — Severe leggi erano ordinate contro gli asinai che per commissione dei cittadini portavano il grano alla pesa, al mulino o alle navi che lo conducevano a'mu-

Digitized by Google

lini d'oltre Po. Questi asinai non poteano rifiutarsi a portare il grano, sotto pena di cinque soldi di Ravenna; ed ogni mese un uficiale *ad extraordinaria* verificava se i mugnai o gli asinai aveano in cosa alcuna disobbedito agli statuti. Pesate le farine, gli asinai doveano riportarle alla casa del cittadino a cui s'appartenevano, e se invece le portavano alla propria, erano condannati a pagar venticinque lire per sacco, e non potendo pagarle, alla fustigazione. Gli asinai all'entrare in carica di ogni Podestà doveano dare cauzione, e non potevano in nessuna circostanza (e nemmeno i mugnai) avere le chiavi della pubblica pesa, sotto pena di cento soldi a loro ed ai custodi della pesa che gliele avessero date. (Lib. V. Rub. 86.)

III. *Dei mugnai e dei fornai.* — I mugnai erano responsabili delle biade portate e depositate nei loro mulini, e doveano macinarle al prezzo di due soldi per staio; erano obbligati a tener gli animali necessari al lavoro, specialmente nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto. Ogni mugnaio dovea giurare l'adempimento di questo statuto, pagare una cau-

Digitized by Google

zione di dieci lire ogni mulino, nè poteva rifiutarsi a macinare il grano di chicchessia, pena certe multe determinate. (Lib. V. Rub. 84 e vedi anche la 85 *de Molendinariis.*) — Ai fornai era specialmente raccomandato di ben custodire e bene spazzare il forno: non poteano chiedere più di dodici danari per ogni staio di pane; libero il padrone della farina di fornire le legna al fornaio, il quale in questo caso non poteva ottenere più di sei danari. Il fornaio che riceveva il pane crudo era obbligato a riportarlo ben cotto e stagionato, altrimenti dovea risarcire il danno. Non poteva cedere ad altri la custodia del suo forno, e dovea dare fideiussione di cento soldi all' uficiale deputato *ad extraordinaria.* (Lib. V. Rub. 83.) — Due volte la settimana poi due uomini probi a ciò destinati dal Podestà verificavano se il pane venale, che si faceva dai fornai in Ravenna, era di giusto peso, se era buono, cioè *albus sine buffetto,* e ben cotto e fermentato. Nessun fornaio poteva guadagnare più di quattro soldi per staio, dedotte le spese. E quando lo staio di grano era circa sul prezzo di venti soldi, i

Digitized by Google

fornai doveano fare due pani per un quattrino, del peso da determinarsi dal Comune. Il fornaio che contravvenisse a questo statuto, multato di cinque soldi perdeva il pane. (Lib. I. Rub. 27.) Nell' antica Raccolta si ritrova il giuramento dei panattieri, dei fornai, dei mugnai, dei macinatori. (Fant. IV. pag. 109. CCLXXVIII. CCLXXIX. CCLXXX. CCLXXXII.) Il Podestà dovea mantenere due molini del Comune, l' uno presso la porta di s. Mamante, l' altro fuori di porta Adriana. (CCLXXXIII.)

IV. *Dei beccai.* — Nessuna bestia poteva essere uccisa dai beccai di Ravenna, se prima non era stata visitata e giudicata sana dall' uficiale *ad extraordinaria* e dal Milite del Podestà. Uccisa e scorticata la bestia, non era più lecito di ricoprirla con la pelle, ma subito si dovea mozzarle il capo ed estrarne le interiora, sotto pena di venti soldi. Così scorticandola non era lecito di gonfiarla col fiato, pena venti soldi. Dalla pelle dei bovi e delle vacche si doveano tagliare le zampe con l' osso fino al ginocchio, pena cinque soldi. Sotto pena di cento soldi non si potevano vendere i maiali se non spelati.

Digitized by Google

Era vietato di mescolare carni diverse su di uno stesso banco, ed era determinato come vendere *la coradella* degli agnelli e dei capretti. (Lib. V. Rub. 81.) I beccai erano tenuti a vendere carni sane e non mai malate o putrefatte; di più doveano badare a non vendere una carne per l'altra, obbligati a rispondere al compratore secondo verità di qual maniera e di qual animale fosse ciascuna carne. Queste carni doveano essere disposte in banchi separati, distanti un passo l'uno dall'altro, pena venti soldi, e doveano vendersi *a libbra grossa* di dieci ed otto oncie, e chi chiedeva una sola libbra, o mezza libbra o soltanto un danaro di carne porcina o di altra fatta, doveva essere soddisfatto. (Lib. V. Rub. 79.) I beccai doveano tenere sui loro banchi bilancie uguali: non poteano vendere più pezzetti di carni diverse insieme in un sol peso, e la testa, le zampe e i piedi degli animali doveano vendersi disgiunti. La libbra dovea essere di ferro, la bilancia munita del bollo del Comune, pena quaranta soldi. Dal Maggio alla festa di s. Michele non era lecito ai beccai di vendere il lunedì le bestie uccise

Digitized by Google

il sabato, nè il sabato le bestie uccise il giovedì, pena venti soldi. I beccai doveano tenere i loro banchi sempre ben forniti di carni, se no pagavano quaranta soldi, ed erano obbligati a provvedersi di carni in maggior quantità. (Lib. V. Rub. 80.) Sotto pena di quaranta soldi i beccai doveano impedire al sangue delle bestie uccise di scorrere per la via: doveano far portare la putredine in luogo disabitato, cioè dove non vi fosse una casa vicina venti pertiche, tanto per evitare che l'aria potesse corrompersi. A questo statuto è aggiunta qualche eccezione e distinzione pe' luoghi e per i modi con cui si poteva vendere la carne men buona, e nascondere il sangue delle bestie uccise, senza portarlo lontano. (Lib. V. Rub. 82.) (CCLXVI. CCCXXX.)

V. *Dei pescatori e dei pescivendoli.* — Erano tenuti a vendere il pesce fresco, e perciò ad esitarlo il giorno stesso in cui lo avevano pescato, sotto pena di venti soldi. Doveano portarlo tutto a Ravenna nelle pescherie, e vendere il pesce grosso a libbra grossa e media in ragione di due soldi alla libbra, du-

Digitized by Google

rante la quaresima; in altri tempi a sedici danari. Non era lecito di vendere pesci fuori di Ravenna, nè di comprarli in Ravenna stessa per rivenderli prima *del nono tocco* (*usque ad nonam pulsatam.*) In quaresima il commercio dei pesci marini era soggetto a regole speciali, sì che pare che non fosse permesso il comprare pesce per rivenderlo, forse perchè non ne crescesse il prezzo: fuori di quaresima il Massaro poteva permettere questa industria ai cittadini, esigendo a vantaggio del Comune cinque soldi per ogni libbra che il pesce pesava. Così almeno sembra potersi rilevare dallo statuto che in questo punto è molto oscuro. I pesci delle valli doveano essere venduti a minuto in Ravenna, e non poteano essere comprati fuori, tranne dagli *Sprocani* o rivenditori di pesci. Nessuno fuori dei pescatori o dei rivenditori, che davano una cauzione di venticinque lire, poteva vendere in Ravenna pesci marini o vallivi: a chi ne faceva commercio malgrado i bandi e gli statuti, chiunque li poteva togliere impunemente. Così si credeva di potere assicurare ai cittadini abbondanza di pescagione, stabilendo che

Digitized by Google

tutti i pesci pescati entro i limiti doganali (*infra cathenas*) e per tutte le valli di Ravenna fossero condotti nelle pescherie della città da persone date a questo commercio e specialmente sorvegliate. (Lib. I. Rub. 24.) Tanto pure si disponeva sopra i pesci di Comacchio, che nel 1293, come altrove si legge, (Fant. Tom. III. 92.) doveva donare a Ravenna quale annuo tributo cento lucci e cento tinche. La Raccolta del secolo XIV ha uno statuto nel quale il Podestà promette di far condurre a Ravenna tutti i pesci presi nel porto di Primaro e di Magnavacca (XXIV.), e riporta anche il breve giuramento dei pescatori d'oltrepò (*a s. Blasio usque ad mare*), di vendere a Ravenna tutti i pesci che valevano più di dieci soldi. (XXVII.)

VI. *Dei rivenditori di comestibili.* — Non era lecito di comperare in città, ne' borghi e per due miglia all'intorno uova, cacio, polli, anatre ed altri volatili domestici o selvatici da rivendere nei giorni di sabato, giovedì e domenica, ed in questi come negli altri giorni non poteano esporsi in pubblica vendita sino all'ora nona. Le rivenditrici di pomi e di

Digitized by Google

frutti non poteano farne provvista sino all'ora nona, se le frutte erano state portate quella istessa mattina. (Lib. V. Rub. 90.) Nessun rivenditore o rivenditrice di cacio nella piazza di Ravenna poteva tenere il formaggio nuovo nell'acqua. E nessuna rivenditrice della piazza poteva filare od annaspare, sotto pena di cinque soldi. (Lib. V. Rub. 91.) Uno statuto della Raccolta antica vietava loro di farsi mondare il capo dalle pulci, come altrove è detto. (CLX.) Nell'antica Raccolta si vieta ai rivenditori di comprare in giorno di sabato prima dell'ora terza polli, anatre, germani, cacio, uova, noci, pere, mele e fichi, ed agli osti di comprare in quel giorno ogni maniera di uccelli. (Fant. Vol. IV. pag. 104.) Un altro statuto vieta ai rivenditori ed agli osti di vendere polli, anatre e cacio, di tenere porci per la piazza. (CCLXVII.) Prima era loro concesso di vendere solo alle loro case o in piazza del Comune, poi dovunque volessero. (CCLXVIII.) Nel sabato erano liberi i cittadini di comprare in piazza i comestibili che più loro piacessero. (CCLXIX.)

Digitized by Google

VII. *Dei farmacisti, e della fabbricazione delle candele.* — Ogni due mesi l'uficiale *ad extraordinaria* dovea visitare le farmacie per vedere se vi erano buone le medicine, e secondo i precetti dei medici. Ove alcuna non lo fosse, il farmacista era condannato a pagare cinque lire, ed il medicamento viziato dovea essere abbruciato davanti alla farmacia. (Lib. V. Rubr. 75.) — Ogni mese l'uficiale medesimo verificava che in Ravenna non fossero fabbricate candele di cera se non gettate con lo stoppino di bombace, che una libbra di candele di sego non vi fosse venduta a più di due soldi, pena dodici danari ogni libbra, e che non fosse mai concessa una bolletta che permettesse la esportazione del sego da Ravenna. (Lib. V. Rub. 89.)

VIII. *Di coloro che coprivano le case, e dei fornaciai.* — L'antica Raccolta ricorda che coloro che coprivano le case dovevano avere la stessa mercede dei maestri legnaiuoli, fuorchè imprendessero a lavorare non ad opera, ma a *soma.* (Fant. IV. 103.) Secondo gli statuti della Raccolta nuova i fornaciai non dovevano vendere lo staio di calcina viva più di

Digitized by Google

quattro soldi, mille mattoni (*petras*) più di cinquanta soldi, mille coppi più di quattro lire. Doveano fabbricare diligentemente i mattoni ed i coppi secondo la forma e la misura usata nel territorio. E doveano darne quante ne chiedeano i compratori, sotto pena di cento soldi. Il Podestà era tenuto a far bandire che niuno, pena cento soldi, fosse ardito di fare uscire dal territorio mattoni, coppi o calcina. Giudicava di questo reato un giudice sui danni dati o alcuno dei Savi. (Lib. I. Rub. 23.) Negli statuti anteriori si riscontrano gli stessi principj; solo il prezzo dei mattoni era non di cinquanta, ma solo di quindici soldi il migliaio, ed una corba di calcina *di fornace* costava un soldo e mezzo. Chiunque anche forestiero poteva fare una fornace; si stabiliva poscia che chi faceva una nuova fornace avesse dieci lire dal Comune; e il Podestà dovea vegliare acciò non ne mancassero un miglio intorno alla città, e a che, se pure era possibile, lavorassero tutte le fornaci che negli ultimi cinque anni solevano fabbricare mattoni. Si ritrova pure il divieto di esporta

Digitized by Google

re coppi e mattoni dal territorio. (CCLXXV., CCLXXVII.)

IX. *Dei fabbri e dei ferratori di cavalli.* — Nell' antica Raccolta soltanto si parla dei fabbri, e si stabilisce che abbiano un *veronese* per ogni arrotatura, e un danaro se si tratta di una scure, non potendo rifiutarsi nè pretendere di più per l' opera loro. La ferratura di un cavallo costava prima 6, poi 7 danari per piede, con buoni ferri e buoni chiodi: rimettendo il ferro vecchio, per ogni piede si pagavano due danari, e sette chiodi costavano un danaro. Lo statuto condanna a dieci soldi i ferratori *qui plus acceperint, vel per fraudem ferrare vitaverint, vel artem ferrandi dimiserint.* (CCXIII., CCXIV., CCLXV.)

X. *Dei barbieri.* — I barbieri ed i salassatori erano obbligati dagli antichi statuti di andare alle case dei nobili, quando vi fossero chiamati: doveano radere e salassare mano a mano quelli che entravano nella bottega. In domenica poteano rifiutarsi di radere; dai nobili doveano ricevere due danari per ciascuna volta. (CCLXXIV.)

Digitized by Google

XI. *Degli albergatori.* — Gli albergatori non poteano fare di grandi provviste di grano, fuorchè da quei forestieri che loro capitassero in casa, stando ancora il grano fuori del territorio. E questo sembra ordinato acciocchè il grano cresciuto nel territorio non andasse ad alimentare i forestieri che capitavano negli alberghi, anzichè i cittadini. (CCLXXI.) Chi per terra o per mare giungeva in Ravenna, poteva albergare dove più gli piaceva; se vi ritornava, poteva andare dove voleva, se pure non avesse seco merci da vendere o da essere portate ad altre parti con la nave. L'albergatore che contravvenisse agli statuti era punito con multa di dieci soldi, fuorchè provasse che il viaggiatore presentandosi lo avesse ingannato sul suo venire o ritornare, e sull'avere o non avere merci da vendere in Ravenna od altrove. (CCLXXII.)

XII. *Delle stuoie.* — Lo statuto CCLXXIII. determinava a 6 danari il prezzo delle stuoie che in gran numero doveano farsi in Ravenna con l'erbe e le canne delle paludi. Era però vietato di comprarle per rivenderle ai forestieri.

XIII. *Del commercio del legname.* — Era

Digitized by Google

vietato ai cittadini ed ai forestieri di comprare o far comprare alle porte di Ravenna, e per un miglio all' intorno, legna da lavoro o da ardere, cresciute nel territorio, onde rivenderle, sotto pena di cento soldi. (Lib. V. Rub. 92.) Lo statuto CLXXXX. vieta la esportazione dal territorio delle legna che vi erano raccolte, accenna però a speciali trattati coi paesi della Romagna, ed eccettua i legnami delle ripe del Po.

XIV. *Del commercio del vino.* — Lo statuto CCVII. dell'antica Raccolta racchiude varie leggi sul commercio del vino e dell'olio, ma questo statuto è incompleto. Lo statuto CCXII. che gli tien dietro vieta che il vino sia caricato in sulle navi al porto del Savio o a s. Gervasio, sotto pena di cento soldi. Gli asinai doveano avere un danaro ogni soma di vino di cui caricavano una nave. (CCLXXXIX.) Gli assaggiatori del vino giuravano di esercitare onestamente l' uficio loro, così per l' utile del compratore, come per quello del venditore, e dal forestiero poteano avere fino a dodici danari per ogni misura di vino che egli comprava. (CCCXXVI.)

Digitized by Google

XV. *Dei facchini e degli operai.* — La mercede dei facchini e dei portatori di barili era parimente determinata a sei danari per ogni sacco di grano, per ogni barile di vino, per ogni misura d'acqua portata da un fiume all'altro, o da una porta all'altra, per quanto lunga fosse la strada percorsa nella città o nei borghi, purchè sorpassasse il centro della città. Dalle porte poi, dai borghi, dai fiumi fino al mezzo della città e non oltre, non aveano più di quattro danari: nel tempo della vendemmia però per ogni misura di vino, qualunque fosse la lunghezza della via, i portatori o facchini poteano chiedere otto danari. Se pretendevano di più, poteano essere condannati a pagare dieci danari. (Lib. V. Rub. 87.) I maestri e gli operai doveano entrare ed uscire dal lavoro al suono della campana del Comune, che sonava al mattino e la sera alle laudi. (Lib. V. Rub. 88.)

XVI. *Della stima dei ronzini, del prezzo per cui si davano a vettura, e de' cavalli morti in servigio del Comune.* — Il Podestà dovea poi eleggere due oficiali, uno dei quali fosse notaio, che insieme ad un manescalco stimas-

Digitized by Google

sero tutti i ronzini che in Ravenna si davano a vettura. La stima era scritta, cosicchè accadendo che per avventura uno di questi cavalli per colpa del conduttore perisse o si offendesse, questi lo doveva pagare a norma della stima fatta. Se poi periva o si rovinava un cavallo non stimato da questi uficiali, il conduttore non poteva essere obbligato ad alcuna restituzione. Ogni uficiale avea per suo salario un soldo per la stima di ciascun cavallo.—Chi dava a nolo i cavalli non poteva avere più di 4 soldi per il primo giorno, e non più di 3 per ogni giorno successivo, sotto pena di 40 soldi.—L'antica Raccolta ne fa sapere che un cavallo preso a vettura da Ravenna fino a Bologna costava 10 soldi, 7 fino ad Imola, 6 fino a Faenza o a Cesena, 8 fino a Rimini, 3 fino a Cervia od a Bagnacavallo, o a qualunque luogo della pianura di Ravenna per i due primi giorni. Oltre i due giorni si pagavano, salvo patto speciale, dodici danari al giorno. (Fant. Vol. IV. pag. 116.) (Lib. I. Rub. 50.) Chiunque perdeva un buon cavallo che costasse fra le 20 e le 50 lire per servigio del

Digitized by Google

Comune, era da questo compensato del danno, come si vede stabilito con molte distinzioni e particolari in uno statuto fatto o riveduto nel 1217, che è il CLXX dell' antica Raccolta.

XVII. *Della caccia.* — Lo statuto CLXXVII. vietava di cacciare nell' isola di Palazzuolo dalla domenica di carnevale sino a s. Michele, sotto pena di dieci soldi, concedendolo però all'Abate ed ai frati di s. Maria della Rotonda. Così dal primo di Marzo al primo di Settembre era vietato di cacciare pernici e fagiani, e di prendere le quaglie *ad qualiatum*. Ma lo statuto CCCXXXX. permette a chiunque di cacciare, in qualunque tempo vuole, le quaglie, le pernici ed i fagiani, abrogate tutte le restrizioni degli statuti anteriori.

XVIII. *Dei libri dei negozianti.* — Fra i nuovi statuti introdotti dal giureconsulto Ruggini se ne trova uno che stabilisce doversi prestare piena fede ai libri dei mercanti ed artefici di Ravenna, fino alla somma di 25 lire bolognesi per ciascun titolo, in quelle cose che riguardano la loro arte. I libri erano due, il *giornale* ed il *libro mastro:* dal loro accordo

Digitized by Google

risultava la prova, e doveano essere numerati, e in principio contenere *la legalità* del cancelliere del Comune, col sigillo della città, il numero delle pagine e la firma del mercante e del suo agente. Per ogni libro che così autenticava, il Cancelliere riceveva un carlino. Nascendo contestazione sulla probità del mercante e la validità del libro, il giudice rimetteva la decisione al giuramento di due onorati cittadini, che insieme al giudice dichiaravano se al libro si dovesse prestar fede. I libri non facevano prova per i contratti anteriori a cinque anni. Il mercante o il suo erede non poteano negare l' esame dei libri di commercio a chi vi avea interesse. (Lib. IV. Rub. 9.)

Digitized by Google

CAPITOLO VII.

DELL' AGRICOLTURA.

Non oderis laboriosa opera et rusticationem creatam ab Altissimo.

Prov.

I. *Dei servi agricoltori.* — Prima che le molteplici leggi che regolavano l' agricoltura, fa d' uopo ch' io ricordi come, negli statuti XLI., XLII., XLIII., XLIV., XLV., XLVI., XLVII., XLVIII., dell' antica Raccolta si trovi ancora una reliquia degli antichi servi della gleba, poichè in essi si fa menzione d' alcuni lavoratori di terre detti *supersedentes,* i quali erano di padre in figliuolo perpetuamente legati alla coltura del medesimo fondo. — Ogni cittadino poteva dimostrare con istrumenti e testimoni che il tal villano o suo padre era stato suo *supersedens,* e quegli come tale ve-

Digitized by Google

niva riconosciuto. (XLI.) Il *supersedens* che senza licenza o volontà del padrone abbandonava il fondo, era costretto dal Podestà a tornarvi *sine libello dato* con tutte le cose che ne avesse esportate. (XLII.) Se però rimaneva pubblicamente per cinque anni nella città o nei borghi adempiendo a tutti gli obblighi di cittadino riguardo al Comune, diveniva libero, e il Podestà non accordava ad alcuno ragione sopra di lui, salvo che fosse vincolato da speciale giuramento di ritornare sul fondo. (XLIII.) Non era punibile quel cittadino che avea preso a forza il suo coltivatore, quando essendone già fatta richiesta dalla signoria di Ravenna, alla città od alla terra dove si era rifugiato, non era stato ancora trovato o restituito. (XLIV.) Di più era stabilito che i cittadini potessero impadronirsi di tali coltivatori fuggitivi, de' loro figli e discendenti; e delle persone e degli averi loro fare quello che ad essi piaceva, senza che il Podestà potesse loro contradire o punirli. (XLV.) Nondimeno il Podestà era tenuto a giudicare anche questi servi agricoltori, i quali se erano condannati eran costretti a pagare con la parte dei frutti

Digitized by Google

che loro spettava, e sottostavano alle pene medesime che gli altri, eccetto che non era atterrata la casa del coltivatore omicida. Ne' loro richiami contro alle angherie dei padroni, i *supersedentes* non potevano essere ascoltati. (XLVI.) Se morivano senza figliuoli, lasciavano a chi più loro piaceva la metà dei loro beni, l'altra metà era devoluta al signore della terra. E si aggiunse poscia che se un tale coltivatore abbandonato il fondo senza licenza, andava a dimorare con la sua famiglia in altro luogo, tutti i suoi beni mobili ed immobili che si potevano trovare nella città e nel territorio erano aggiudicati al padrone. E questo statuto comprendeva anche i coltivatori che lo avessero fatto per lo passato, salva la concordia fatta coi Forlivesi. (XLVII.) Per deliberazione del Generale Consiglio non si poteva comprare una possessione da chi era o avrebbe dovuto essere coltivatore di un cittadino di Ravenna, senza il consenso di questo. Se ciò avveniva, il compratore era condannato a dieci soldi, il coltivatore nel termine di due anni dovea lasciare per sempre il territorio del Comune,

Digitized by Google

e il padrone del *supersedens* acquistava la possessione senza giudizio alcuno. (XLVIII.) Tali sono questi statuti, qui riportati secondo l'ordine in cui si trovano disposti nell' antica Raccolta: nella nuova non apparisce alcuna memoria di questi servi della gleba; onde è da credere che presto sparisse questo avanzo dell' antica servitù.

II. *Dei coloni mezzaioli e del loro giuramento.* — Il giuramento che i coloni doveano prestare al nuovo Podestà merita particolare attenzione, poichè vi si palesano le loro obbligazioni: di tal giuramento non si trova menzione nella Raccolta posteriore, onde può credersi che fosse poi andato in disuso, e ne tenessero luogo i nuovi patti e i nuovi statuti sui doveri dei coltivatori. Il loro giuramento cominciava come quello dei cittadini riguardo all' obbedienza dovuta al Podestà, al denunziargli le persone cospiranti contro a lui ed ai suoi. Promettevano che non avrebbero chiesto nè ritenuto maggior quantità di semente di quella che occorresse per seminare il loro campo: che avrebbero data la sua parte al padrone, tenendone una

Digitized by Google

eguale per sè, e coltivando in un terreno medesimo la parte del padrone e la propria; che avrebbero condotto specialmente di sabato i mercanti di bovi e d'altro a Ravenna, e che nulla avrebbero venduto o portato fuori del territorio: che avrebbero adempito ad ogni obbligo imposto dal Podestà: che se fossero eletti a Maggiori o a Capitolari nella loro villa, ne avrebbero ne' debiti modi tutelata la sicurezza denunziando ogni misfatto al Podestà, e chiamati da lui a Ravenna vi sarebbero accorsi armati e coi vessilli, o secondo gli ordini, per non partirsene che avutane licenza. (XXXI. con le aggiunte) (XXXII.)

III. *Come i coloni non potessero cedere i loro diritti, nè sperare mai la proprietà della terra escludendone i padroni.* — Parimente sotto pena di quaranta soldi e della assoluta nullità del contratto non potevano i coloni senza consenso dei padroni cedere o vendere i loro diritti sul lavoro e sui frutti del podere. (Lib. V. Rub. 38.) — Non vi è prescrizione anche di lunghissimo tempo a favore dei coloni, i quali non possono mai disputare ai padroni il dominio della casa, della

Digitized by Google

terra, della vigna che abitano o coltivano: e nemmeno possono pretendere che sia perpetuo il loro contratto di colonía, chè i padroni conservano sempre il diritto di dar loro commiato. (Lib. III. Rub. 6.) Uno statuto più antico condannava a cento soldi per tornatura ed alla restituzione quel contadino, che negasse appartenere il podere al padrone che lo avea consegnato a lui od ai suoi maggiori; ed ogni terra affittata, terminato il tempo, dovea essere riconsegnata al padrone entro dieci giorni dalla dimanda che ne facesse (Lib. V. Rub. 40.) — L'antica Raccolta ha uno statuto *De Rusticis qui tenent possessiones Ravennatum latenter*, nel quale si considera il caso di un contadino che lavori e raccolga tutti i frutti di un fondo all'insaputa del padrone di questo. E per esso statuto, provato legittimamente da due testimoni il diritto del padrone, il colono è obbligato alla restituzione della possessione e di tutti i frutti percepiti. (XXXIX.)

IV. *Dei debiti dei coloni e delle guarentigie in loro favore.* — Grande carestia di grano e di altre biade pare avesse afflitte le province del-

Digitized by Google

l' Emilia verso il 1550, sì che in questo tempo i coloni erano rimasti gravati di molti debiti verso i proprietari delle terre che aveano dovuto soccorrerli. A provvedere alla miseria dei coloni ed ai diritti dei padroni, fu stabilito che ove simile caso ritornasse, i contadini dovessero prima che a tutti gli altri creditori soddisfare ai debiti verso i padroni, i quali in ragione dei debiti contratti e dei danni recati dai coloni, aveano ipoteca privilegiata sopra tutti i loro beni. — Si stabilì ancora che stando più fratelli o parenti a lavorare un sol podere, tutti fossero tenuti in solido per i debiti contratti da quello che trattava tutti i negozi della casa: per quelli che uno degli altri poteva contrarre, egli solo fosse tenuto, salvo che lo avesse fatto per provvedere alimenti a tutta la famiglia, o per altro qualsiasi vantaggio comune. (Lib. III. Rub. 9.) — Le multe inflitte ai contadini per lo inadempimento degli obblighi verso i proprietari, andavano a profitto di questi, i quali talora le dividevano col Comune, quando veniva ancora offeso l'ordine e l' interesse del pubblico. Se un contadino richiesto dal padrone dello adempimento

Digitized by Google

de' suoi obblighi per mezzo del Podestà (*parabola potestatis*), non vi soddisfaceva nè si presentava a giustificarsi, gli era spedito a sue spese un cursore del Comune a richiamarlo al dovere. (CXV.) Il Podestà che non poteva pignorare le armi ed i cavalli dei cittadini, che dovea impedire che a chiunque fossero tolti i panni dal letto o dal dorso, e specialmente gli arredi e le vesti alle gentildonne ed a qualsiasi donna, non avrebbe potuto, fuorchè in caso di delitto, prendere in pegno ai contadini le armi ed i cavalli: che se fossero loro stati tolti dal padrone creditore, entro otto giorni dovea far loro restituire le armi, cioè *usbergum, panceriam, scutum, lanceam, elmum, cappellettum sive Lanzonem.* (CXXXIII., CXXXIV.) — E qui torna in acconcio di ricordare quella deliberazione presa il 2 Dicembre 1458 nel Consiglio dei Pregadi, che si trova aggiunta alla Raccolta nuova, conservata e richiamata in vigore dopo molti anni che il governo dei Veneziani era cessato in Ravenna. In essa si dice che, atteso il disumano costume di togliere ai contadini gli animali da lavoro, lo che riduceva tante fa-

Digitized by Google

miglie ad errare nell' estremo della miseria, lasciando tante fertili terre incolte e diserte, si vuole porre un riparo a tanto crudele rovina, e si delibera che per nessun debito pubblico o privato si debbano toccare o togliere ai contadini gli animali da lavoro, potendosi procedere subito a garanzia dei debiti contro alle persone, e pignorare tutti i loro beni e quelle bestie soltanto che oltre la necessità del lavoro possono avere.

V. *Della seminagione del grano e delle altre colture. Del letame.* — Negli statuti del secolo XVI., per cui si confermarono e riformarono antiche consuetudini, ritroviamo la esatta enumerazione degli obblighi dei lavoratori, poichè crescendo, come vi si legge, di dì in dì la malizia degli uomini, e massime quella dei contadini, si trovò necessario di ben determinare i loro doveri, e di minacciare certe pene a chi non li adempieva. — Ogni contadino del territorio dovea avere lavorata la terra quattro volte prima di deporvi la semente, ed era determinato il modo della coltivazione,[1] sotto

[1] .... *quater antequam deveniant ad semen in terram jaciendum terrae ipsae cultae sint et laboratae, et duo primi*

Digitized by Google

pena di 20 soldi per tornatura, e di mezzo sestario di frumento da pagarsi dal contadino al padrone. Così 20 soldi per tornatura e quattro sestarj di grano dovea pagare al padrone quel contadino che avesse lasciato del tutto incolto il suo campo, o non lo avesse seminato nel tempo designato. Il termine legale per la seminagione del grano giungeva al 15 d'Ottobre, per quella delle fave al 15 di Febbraio, per quella dell'orzo e della spelta durava tutto l'Ottobre e sino al 15 di Novembre, per quella del miglio e dei fagiuoli veniva in fine d'Aprile ed in principio di Maggio. Tutte queste e le altre biade doveano essere seminate a tempo: e se lo erano più tardi, i contadini doveano rendere ragione dell'indugio. Per ogni tornatura si dovea seminare un *sextarius* [1] di grano e così di fave;

sulci ipsis terris dentur in ambrase et reliquum quod de dictis terris colendum supererit bis laboretur; sed duo sulci pro quolibet regesto, quod nos concollas dicimus, tradantur. Quod si ut dictum est in ambrasae terrae ipsae non laborentur, loco ambrasis ipsa arva et terra quatuor omnino habeant sulcos ultra sulcum tradendum quando frumentum terrae comittetur etc. (Lib. III. Rub. 4.)

[1] La 6.ª parte dell'antico rubbio composto di 5 staia rase.

Digitized by Google

due sestarj e due quartarole di seme di lino; due quartarole di fagiuoli, di ceci e di cicerchia, concorrendo i padroni con egual porzione (*domini* etc. *aequa concurrant portione*); con che forse si voleva intendere che pagassero la metà della semente. Non si doveva prestar fede al contadino che dicesse di aver seminato di più, e se si fosse scoperto che aveva seminato di meno (come poteva avvenire nelle terre fertili) si restituiva al padrone quanto non era stato seminato: *id totum domino reddatur poena furti ultra frumenti et segetum praedictorum restitutionem.* Il contadino doveva lavorare due volte le fave e gli altri legumi, e due volte mondare il lino dalle male erbe, sotto pena di uno scudo d'oro per ogni maniera di legume non coltivata in questo modo e per il lino non mondato. Se nasceva contesa, il giudice eleggeva un arbitro. Così pure dovea essere mondato il grano dalle erbe selvatiche, altrimenti il contadino dovea pagare un ottavo di scudo d'oro per ogni tornatura, e rifare il danno. Da ultimo il colono era tenuto a spandere tutto il concime che aveva nell'aia, sulla terra del padrone, nè poteva

Digitized by Google

sotto pena di 40 soldi e il rifacimento dei danni fino a questa istessa somma, appropriarsi od alienare il letame.

VI. *Della raccolta del grano e dell'obbligo di portare la sua parte al padrone.* — Venuto il tempo di raccogliere le messi e di portarle alle case de' padroni, questi doveano essere prima avvisati dai contadini, pel caso che volessero di persona o per mezzo dei loro fattori essere presenti; ed ottenutane licenza (altrimenti pagavano 5 scudi) doveano seccare e battere il grano entro il mese di Luglio, e tutte le altre biade il più presto che potevano. — L'obbligo dei contadini di dare la metà ai padroni trovasi ripetuto più volte e in vari statuti dell'antica Raccolta: il XXXIV. parla di lavoratori *ad medietatum ad terraticum ad fictum, ad insignale,* che tutti doveano entro certo termine dare la parte al padrone, misurata col giusto staio di Ravenna *sine schalchezatura nec percussione aliqua.* Entro il quinto giorno dalla battitura i contadini dovevano portarlo a Ravenna nella casa del padrone, e deporlo nei granai a loro spese, oppure piacendo più a quelli che posse-

Digitized by Google

devano fuori di porta Ursicina o di porta s. Mamante, condurlo al porto o alle bocche del porto, o volendo i proprietari delle terre fuori di porta Adriana, condurlo a s. Alberto fino alle foci del Po, e caricarlo sulle navi pure a loro spese, come se lo riponessero nel granaio. (Lib. III. Rub. 4.)

VII. *Del cavare le fosse ed i solchi, e dell' arare le terre sino al margine.* — Seminato il frumento, i contadini sotto pena di uno scudo d'oro, dovevano rialzare tutte le carrare del podere, poi scavare tutte le fosse che circondavano le aie e le corti presso la casa, cosicchè rimanessero *trium fodionum seu fittarum alta seu profunda*, e larghe almeno tre piedi di pertica. E così sotto altre pene erano obbligati prima della novella semina a scavare tutte le altre fosse interne ed esterne del podere, non che le varie altre fossette e scoline, onde meglio si asciugassero le terre. — E siccome fra i contadini era invalso il mal costume (che durò poi gran tempo) di lasciare incolte le estremità dei campi, e coltivatili nel mezzo non passare nemmeno con l'aratro le parti esterne con sommo danno dei proprie-

Digitized by Google

tari, fu stabilito che per l'avvenire ogni lavoratore fosse obbligato di rompere con l'aratro e ben coltivare le ripe dei campi sino ai fossi, come il rimanente del terreno, di svellere tutte le erbe, tutte le radici, tutti gli sterpi che ivi recavano danno, sotto pena di venti soldi per ogni pertica di questi margini non mantenuti come il colmo delle terre. (Lib. III. Rub. 4.)

VIII. *Dei carreggi.* — Il contadino era obbligato di venire ciascun anno a Ravenna portando quanto il padrone voleva, tre volte per ogni paio di vacche, sei per ogni paio di bovi che tenesse: uno di questi carreggi poteva essere richiesto dal padrone fuori del territorio per qualunque parte più gli piacesse della provincia dell'Emilia: e se non l'avesse richiesto, mentre tal contadino stava sul suo podere, poteva esigerlo dal medesimo entro il primo anno dal dì della partenza. (Lib. III. Rub. 4.)

IX. *Delle regalie.* — Le *regalie* in origine erano tributi speciali che gli antichi lavoratori si obbligarono a pagare in perpetuo ai proprietari delle terre, per riscattarsi dalla

Digitized by Google

servitù, e le troviamo ricordate nello statuto XXXIV. dell'antica Raccolta, dove i contadini promettono di soddisfare all'obbligo di portare *super spallas capones et alios redditus quos dare tenemur in Nativitate Domini in carnisprivio in Pascha Resurrectionis et in festo s. Apollinaris.... excepto quod non teneamur in festo sancti Apollinaris adducere fogatias* (focacce) *si de licentia vel parabola dominorum steterimus.* E si sottoponevano a dover portare il doppio, qualora avessero lasciato trascorrere di tre giorni i termini suddetti. — Nella più moderna Raccolta, le regalie erano computate sul numero e sulla qualità delle bestie bovine mantenute nel podere. Quindi lo statuto determinava che nel Natale di ciascun anno il colono dovesse portare al padrone cento libbre di carne porcina e due paia di capponi per ogni paio di bovi: nelle feste di Pasqua cento uova, per la Madonna d'Agosto tre paia di pollastri, nel giorno di tutti i Santi un'anatra, nel carnevale (*in baccanalibus*) due paia di galline, e per la vendemmia *quisquilias seu granatas centum et garnatellos quinquaginta.* Per ogni paio di vacche, il con-

Digitized by Google

tadino doveva la metà di quanto si è detto. Partito un lavoratore, questi pesi ricadevano su di quello che gli succedeva. (Lib. III. Rub. 4.) — Ma da questi pochi cenni è malagevole il desumere se le regalie fossero maggiori, secondo gli antichi o secondo i più recenti statuti.

X. *Della coltura degli alberi e della divisione delle legne.* — Il contadino doveva piantare ogni anno cinquanta alberi, se lavorava il suo podere con un solo giogo di buoi, ne doveva piantare cento se lo lavorava con due, ed accanto ad ogni albero dovea porre una vite e scavare intorno una duplice fossa. Se occorreva comprare queste piante, pare si dovessero provvedere a spese del padrone. Al colono parimente era raccomandata la custodia degli alberi fruttiferi, che doveano essere mondati dai rami secchi, sotto pena di tre soldi per albero. (Lib. III. Rub. 4.) — Il contadino non poteva atterrare un albero, nè tagliarne i rami secchi o verdi che fossero senza licenza del padrone, altrimenti dovea pagare uno scudo d'oro per ogni albero, mezzo scudo per i rami, rifare i danni,

Digitized by Google

e delle legne non avea parte. Atterrato un albero col consenso del padrone, a questo appartenevano due terzi dei rami, il tronco ed il pedale per intero, che il contadino era obbligato di portare a Ravenna e riporre nella casa del proprietario. L'altro terzo dei rami spettava al contadino, il quale dovea bruciarli per l'uso di sua famiglia, ma non venderli, sotto pena di uno scudo, e di rifare i danni, se questa contravvenzione nocesse al padrone. Ma se la parte che toccava al contadino eccedeva di molto il suo bisogno, poteva, con licenza del padrone, venderne il di più. Se il padrone negava tal licenza, il contadino poteva appellarsi ad un giudice, il quale dovea por fine alla quistione. (Lib. III. Rub. 10.) Questo statuto si ritrova quasi identico fra gli antichi del Lib. V. Rub. 38. della Raccolta nuova. In esso è vietato a qualsiasi lavoratore che abbia contratto di affitto o di colonía *cum carta vel sine carta,* di vendere o donare legna secca o verde del podere senza licenza del padrone. Così lo statuto CXI. dell'antica Raccolta vieta al contadino di vendere e donare le legna del fondo che lavora *ad*

Digitized by Google

scarsum vel ad fictum, vel ad terraticum, vel ad medietatem, pena 20 soldi, da dividersi fra il Comune ed il proprietario.

XI. *Della coltura delle vite, della vendemmia e della vendita dell' uva.* — Il contadino od il vignaiuolo dovea potare, propagginare e legare le viti, lavorare quanto occorreva la terra nelle vigne, con pericolo di incorrere nella multa di uno scudo d' oro per ogni tornatura, in cui una sola di queste faccende fosse stata trascurata. Intorno alle viti vecchie bastava lavorare la terra una sola volta, ma se il contadino nol faceva, doveva pagare al padrone un soldo per ogni vite. Non era lecito al colono od al vignaiuolo, sotto pena di cinque scudi d' oro, di fare la vendemmia senza aver prima la licenza del padrone, e molto meno di aspettare a farla una volta che ne avea avuto il comando. Non si udivano ragioni per giustificare questa colpa. Nè era permesso al lavoratore od al vignaiuolo di raccogliere uva per la propria famiglia o per altri, nè fare il mosto nel tempo della vendemmia o prima, senza licenza del padrone. E nell' antico giuramento

Digitized by Google

dei villani si legge ....*item juro quod pistabo uvam per tres vices et stillum vel aliud pondus ponam et canalia faciam pendere ad voluntatem et nutum domini possessionis qui mihi fuerit consignatus, et medietatem vini, vel partem quam debuero domino dabo....* etc. (XXXII., e vedi anche XXXVIII.) Non era lecito ad alcuno fino dai tempi dei primi statuti, come si rileva dall' antica Raccolta, di portare uva a vendere a Ravenna e nei borghi prima del tempo della vendemmia, e prima che l'uva fosse matura. Non si permetteva che entrasse l'uva in città, se pur non provenisse dalle vigne di chi la portava, o almeno fosse colta col consenso dei padroni delle vigne. E chiunque fosse sorpreso dal Milite del Podestà e da' suoi aiutanti mentre esportava uva acerba o matura da vigna non sua, e senza licenza del proprietario, potea essere accusato e condannato, a norma degli statuti. Se asseriva di avere la licenza, gli era creduto se non portava più di cinque grappoli; se più, occorreva un testimonio. Nè si poteva *facere campanam vel rozzos* (cioè mazzi o ciocche) *de vineis et eas*

Digitized by Google

consumare fraudolenter, pena venti soldi. — Il Podestà dovea far bandire questi statuti ogni sabato dal primo di Agosto fino al tempo della vendemmia. I custodi delle porte della città doveano vegliare sui contravventori, e condannarli a pagare dodici danari per grappolo. — Il Podestà dovea poi obbligare sotto pena di dieci lire tutti coloro, che entro il raggio di un miglio da Ravenna possedevano oltre tre tornature di terra arativa, a metterne una tutta a vigna. (Lib. V. Rub. 59 e Rub. 111.)

XII. *Della divisione delle frutta.* — Doveva ancora il colono raccogliere le mele, le pere, le ciriege, le ghiande, le noci e tutte l'altre frutte che crescevano nel podere. La divisione di esse non poteva farsi che alla presenza dei padroni o dei loro fattori, libero a quelli ed a questi di scegliere quale volessero delle due metà. Se i coloni riuscivano a riserbarsi una parte maggiore, doveano al padrone mezzo scudo d'oro per qualsiasi specie di frutto, e più il risarcimento del danno. E tutti quei coloni che avessero nascosto frutte, uva, mosto, grano od altre biade

Digitized by Google

raccolte nel podere, erano condannati come rei di furto insieme con le famiglie loro. E per questo i padroni aveano diritto di fare minuta perquisizione nei letti, nelle casse, ne' luoghi più intimi e reconditi delle case de' coloni, e se scoprivano che qualcosa era stata trafugata e nascosta, i contadini erano condannati dai giudici siccome ladri, e quanto aveano trafugato doveano restituire al padrone. (Lib. III. Rub. 4.)

XIII. *Della custodia delle aie.* — I contadini doveano tener chiuse con legname del fondo le aie e le corti, sotto pena di uno scudo, e partendo da un podere doveano lasciare l' aia ben chiusa e cinta di siepe; altrimenti il padrone potea esigere da loro uno scudo d' oro, e far chiudere e cingere di siepe la corte a loro spese. (Lib. III. Rub. 4.)

XIV. *Del pollame.* — Non potevano poi i coloni tenere anatre o germani ed allevarli senza permesso dei padroni, con pericolo di perderli: tenendoli con la voluta licenza, ne doveano la decima parte ai padroni, e così delle galline e degli altri polli. E molto meno avrebbero potuto tenere senza autoriz-

Digitized by Google

zazione del padrone due vacche, giumenti, cavalli, cavalle, pecore, maiali, capre, nè alimentarli come propri sul fondo padronale, sotto pena della perdita della metà del valore degli animali, che venivano aggiudicati al padrone. (Lib. III. Rub. 4.)

XV. *Della paglia e del fieno.* — I pagliai, gli strami ed i fieni dovevano essere disposti per modo che per nessuna guisa potessero mai marcire, e sempre rimanevano a profitto del colono che succedeva, sotto pena di tre scudi d'oro, oltre alla restituzione, al contadino che li portasse via. Nondimeno il colono partendo poteva portar seco la metà del fieno segato nel podere, e quanto avesse raccolto di fuori. — I padroni potevano poi obbligare i contadini a portare ogni anno in città la metà della paglia per l'uso dei loro cavalli, e due carri di strame per ogni paio di bovi, o soltanto uno per ogni paio di vacche mantenute nel podere. (Lib. III. Rub. 4.)

XVI. *Del contadino che imprende a coltivare anche altre terre.* — Se un contadino mentre abita in una casa di una possessione

Digitized by Google

che coltiva, imprende a coltivarne ancora altre sue proprie o di terzi, è strettamente tenuto, sotto pena di tre scudi d'oro e del risarcimento de' danni, a coltivare prima con ogni diligenza e nel modo prescritto la possessione nella quale abita, e raccolti e portati al padrone i frutti di questa, attenda pure alle terre sue od alle altre che avesse impreso a lavorare. (Lib. III. Rub. 4.) — E questo vollero anche gli statuti dell' antica Raccolta.

XVII. *Della rottura dei patti di colonía.* — Il colono che vincolato da promessa di coltivare un podere, si impegna a coltivarne invece un altro, o in qualunque modo rompe i patti stabiliti, è tenuto a tutti i danni secondo l' arbitrio del pretore, e ad istanza del padrone danneggiato può essere sostenuto in carcere infino a tanto che il danno per esso colono arrecato non è ben definito e risarcito, adoperando sempre il giudice in questo caso una brevissima procedura per venire ad una pronta sentenza. — E quel proprietario che non mantiene il suo impegno, ma dà il podere ad altri che a quello a cui prima lo ha promesso, e non serba gli altri patti, incorre

Digitized by Google

nella medesima pena, tranne che in quella del carcere, dal quale andavano esenti i nobili ed onorati cittadini Ravennati. — Il legittimo impedimento toglie ogni colpa nel padrone e nel colono dell' ineseguimento dei patti. (Lib. III. Rub. 4.)

XVIII. *Del modo di dare commiato ai coloni, e come questi debbano lasciare la casa.* — Non è lecito ai padroni di dare commiato ai coloni se non fino ed a tutto il mese di Settembre. Terminato il Settembre, e non avvisati i coloni del commiato, essi non ponno più essere cacciati, ma hanno diritto di rimanere sino all' altro Settembre. — I coloni nel partirsi dovevano lasciare le case in quello stato medesimo, nel quale le avevano trovate al tempo della loro venuta, poichè erano obbligati a mantenerle coperte di tegoli, con mura di mattoni o di creta, riattando i solai e facendovi tutte le riparazioni necessarie, le quali però non eccedessero la spesa di un mezzo scudo; chè in questo caso spettava al padrone di provvedere. — E nel lasciare una possessione, si aggiunge, avvertano bene i coloni di non portarne alcuna cosa, o alcun

Digitized by Google

diritto che s' appartenga al proprietario del suolo; il quale informato dai coloni del dì della partenza, si troverà presente egli od altri in sua vece, e vedrà quanto è suo. Quel contadino che porta seco cosa non sua, è condannato a dieci scudi d' oro.

XIX. *Delle controversie fra il padrone ed i coloni, e dei richiami di questi contro a quello.* — Nel caso che insorgesse qualche controversia fra i padroni ed i coloni sulla esecuzione dei presenti statuti o dei patti stabiliti fra loro, la prova di avere osservato quanto doveva è a carico del colono, rimanendo intatto il privilegio accordato ai padroni che sia prestata fede al loro giuramento. — I proprietari del suolo ed i lavoratori potevano rinunziare alla osservanza di questi statuti ordinati a loro tutela e favore, e stabilire insieme patti diversi che erano validi ed obbligatorj. — Non dovevano i primi molestare nè tiranneggiare i loro coloni mezzaioli, ai quali affidando la cultura delle proprie possessioni si presumeva che si fossero loro tacitamente stretti in società. Che se i padroni avessero oppresso ed incrude-

Digitized by Google

lito coi contadini, qualunque giudice a cui questi avessero avuto ricorso lamentandosi delle molestie, degli ingiusti gravami e delle angherie sofferte, doveva giudicarne sommariamente e col solo amore della verità. Conosciuto poi lo stato delle cose e la naturale indole dei contadini, il giudice quanto più presto poteva, dava la sua sentenza. (Lib. III. Rub. 4.)

XX. *Dei coloni fuggitivi.* — Chiunque avesse ricettato nelle sue case o nelle sue terre quei contadini, i quali senza licenza dei padroni aveano lasciato il podere prima del tempo per cui erano obbligati a rimanervi, dovea rifare i danni ai possessori delle terre abbandonate, e pagare tutti i debiti che i coloni fuggitivi potessero avere coi padroni, i quali potevano anche costringerli a ritornare al podere che aveano lasciato. Vedi su questo lo statuto XLII. dell' antica Raccolta. Ma chi avea ricoverato coloni fuggiti poteva sottrarsi a tutti i pesi suddetti, se li cacciava entro il ventesimo giorno dell' avviso ricevuto dai padroni primitivi. — Chiunque avesse persuaso i coloni altrui a

Digitized by Google

partirsi o avesse facilitato la loro fuga, oltre alle pene già mentovate, veniva condannato a pagare cinquanta scudi d'oro, da dividersi fra il Comune e chi denunziasse il fatto. (Lib. III. Rub. 7.) — Comprata da un terzo una possessione, il contadino che aveva una scritta potea rinnovarla col nuovo padrone, e non volendo costui, non si rinnovava un secondo contratto, ma si aspettava il termine del primo, senza recarsi molestia da nessuna parte. (XLIX.)

XXI. *Della vendita dell' olio.* — Riguardo all' olio, del quale non poteva essere grande abbondanza a Ravenna, per timore che venisse meno, era stabilito nell' antico statuto che di tutto quello che si trovasse in città dalla metà del carnevale a Pasqua, un quinto fosse ritirato dal Podestà, e fatto vendere al minuto, eleggendo due persone, fra cui un notaio, alla sorveglianza di questo commercio. La vendita al minuto del quinto dell' olio fu poi, durante la podestería di Tommaso da Foliano, lasciata fare a chi ne possedeva, e nella nuova Raccolta si legge come una decima parte di tutto quell' olio che era importato, dovesse

Digitized by Google

rimanere a Ravenna per esser venduto per il consumo della città, e non potesse uscire dal territorio, pagando o non pagando dazio. E sotto pena di cento soldi nessun abitante del contado poteva esportarne dalla città più di una quartarola. (Lib. I. Rub. 43.) (CCCVII.)

XXII. *Di altri statuti che tutelavano e regolavano l' agricoltura.* — Vedemmo nel capitolo delle arti e delle industrie quanto ordinassero gli statuti sul portare il grano a macinare, e le regole stabilite per il buon andamento della macinatura ed il profitto dei mulini. — Uno speciale statuto proteggeva le case campestri e le messi dal pericolo d' incendio, disponendo che nessuno potesse dar fuoco ad una *stoppia,*[1] a pruni, a salici o ad una boscaglia presso la casa o le messi di un terzo cittadino o forestiere possidente nel territorio, ma dovesse tenere il fuoco alla distanza di cinquanta pertiche, sotto pena di rifare tutti i danni. Era prestata fede alla deposizione del danneggiato corroborata dal

[1] *Saepe etiam steriles incendere profuit agros,*
Atque levem stipulam crepitantibus urere flammis.
Virg. Geor. I.

Digitized by Google

suo giuramento e da un testimone, tanto se il fuoco era stato appiccato di giorno come di notte. Chi nel dar fuoco alla sua stoppia non avea mantenuta la distanza prescritta, non poteva scolparsi dicendo di aver confidato nella perfettta tranquillità dell' aria. E se anche serbata la distanza voluta, aveva acceso il fuoco in un giorno o in una notte di gran vento, sì che le fiamme, estendendosi più di quello che egli si aspettava, avessero nociuto alle cose altrui, dovea parimente rifare tutti i danni. Il giudizio era sempre sommario. (Lib. III. Rub. 8.) — Gli antichi statuti dispongono che ove non si scoprisse chi era stato l' autore dell' incendio, tutti gli abitanti della villa ove era stato commesso fossero solidalmente tenuti a rifare i danni, salvo il regresso contro il reo quando fosse scoperto. (CLXXI.) — Chiunque avesse impedito ad un cittadino qualsiasi di lavorare o di far lavorare le sue terre, vietandogli di tagliare boschi, segar prati, potare vigne, pescare nelle valli, doveva per sentenza del Podestà pagare cento soldi: di più era obbligato di fare, o far fare a sue spese i lavori in quella

Digitized by Google

possessione ove li aveva impediti, ovvero pagarne il fitto, o una rendita pari a quella delle possessioni vicine più fertili, o preferendolo quegli che era stato danneggiato, compensare tutti i danni. (Lib. V. Rub. 6.) Una simile disposizione si ritrova nello statuto XL. dell'antica Raccolta. — Una multa di cento soldi per ogni tornatura era inflitta a chiunque senza licenza o mandato del padrone avesse misurato il campo, il prato, la vigna o la valle altrui. Nè era lecito di segnare i confini senza licenza dei due confinanti, sotto pena di dieci lire, rimanendo *ipso jure* nulla tale delimitazione. Ed ogni misuratore (*assazator*) debitamente richiesto di misurare una terra, dovea entro il terzo giorno annunziare quanta fosse a coloro che gliene aveano commessa la misura. (Lib. V. Rub. 50.) Stabilisce lo statuto CLXVIII. dell' antica Raccolta che ove fra due proprietari fosse insorta quistione pe' confini, il Podestà senza solennità nessuna li facesse determinare da due probe e competenti persone, e potesse obbligare i proprietari a fare a spese comuni una siepe che dividesse gli orti ed i cortili delle varie

Digitized by Google

case nella città e nei borghi. (CLIV.) Non si riporta nella Raccolta nuova quello statuto, secondo il quale chi aveva una mezza tornanatura di terra cinta dal terreno di un altro, doveva venderla al proprietario del podere che l'attorniava anche solo da tre lati, per un giusto prezzo determinato da amici comuni. (CLXIX.)

XXIII. *Del passaggio del pubblico sul campo del privato. — Delle strade sulle ripe dei fiumi. — Del giudizio delle contravvenzioni.* — Chiunque nel suo podere avesse una o più vie, uno o più sentieri per i quali il pubblico passasse per diritto d'antichissima consuetudine, aveva facoltà di ridurli in uno solo, di portarli in un'altra parte del suo fondo, secondo che più gli piaceva; e per la nuova strada (purchè conducesse alle ville ed ai luoghi consueti e si potesse passare con veicoli e giumenti) dovevano transitare i viandanti, sebbene riuscisse loro più lunga o meno diretta. L'antica Raccolta ha uno statuto nel quale si dà facoltà di mutare il sentiero che è nel proprio campo, ma solo *ad utilitatem omnium inde transeuntium.* (CCCXXXVIII.) — Nes-

Digitized by Google

suno poi poteva essere obbligato ad aprire una via sul suo fondo a vantaggio d'altri, o a stabilire su di esso una servitù di passaggio: dovea però ognuno soddisfare ai pesi impostigli dal Comune. E qualora per necessità dei viandanti fosse da lunghissimo tempo abusivamente stabilito e sempre praticato un passaggio sopra di un fondo, gli statuti vogliono che sia conservato. (Lib. III. Rub. 5.) Nondimeno un antico statuto vietava severamente a chicchessia, sotto pena di dieci lire e del risarcimento dei danni, di fare carrare o sentieri pel campo, o sulla vigna, o sul prato altrui, e di passarvi col carro; nessuna consuetudine nè prescrizione di lungo tempo poteva legittimare questo abuso. (Lib. V. Rub. 99.) Questa multa poi era decupla, cioè di cento soldi, per tutti coloro che avessero fatte carrare sopra gli argini o *spadolari* di certi fiumi (*Laqueduci Montonis seu Raffanariae*, Ronco, Montone e Lamone) da qualunque parte avessero spianati gli argini. Oltre al pagare la multa suddetta, i contravventori erano tenuti a riparare l'argine a loro spese, più a rifare tutti i danni che ne fossero potuti

Digitized by Google

derivare. (Lib. V. Rub. 100.) — Chi poi facesse spianare una ripa o chiudesse un fosso pel quale scorrevano le acque dei vicini, o avesse fatto un taglio nella via pubblica, dovea pagare quaranta soldi, far rimediare il guasto e compensare i danni. (Lib. V. Rub. 101.) — La osservanza di tutti questi statuti era affidata al Milite del Podestà ed ai suoi aiuti o famigli, e quando scoprivano una delle contravvenzioni di cui è detto di sopra, doveano citare il contravventore a comparire entro tre giorni all' uficio del Vicario del Podestà, presente esso Milite. Quivi l' accusato poteva liberamente esporre ogni suo diritto e ragione, produrre a sua discolpa i testimoni che voleva, le deposizioni dei quali fatte dinanzi al Vicario, erano trascritte da un notaio. Il Vicario poi giudicava secondo che gli pareva, attenendosi alle disposizioni degli statuti. (Lib. V. Rub. 102.) Ricorderemo da ultimo come a meglio tutelare le terre prossime a Ravenna, il Potestà, nei primi quindici giorni della sua podesteria, fosse tenuto ad eleggere due guardiani (*Saltarios*) per ogni porta della città, i quali dì e notte doveano

Digitized by Google

vigilare *ne dampnum detur in Ortis, broilis, vineis, pratis, silvis, panteriis et blavis et in omnibus aliis locis guardatis et gitatis* per due miglia all' intorno della città. — Essi doveano denunziare i danni il giorno stesso nel quale erano arrecati, avevano la metà delle multe ed erano anche compensati dai proprietari.— Questi guardiani pare si rinnovellassero ciascun anno. (CXII.)

XXIV. *Delle mandre dei vari animali che venivano a pascolare nel territorio.* — Vari statuti riguardano i bestiami, e per primo ricorderemo quello, pel quale il Podestà ed il Massaro dei dazi erano obbligati con preciso ed impreteribile dovere di porre ogni anno, il 15 di Settembre, buoni e vigilanti custodi a tutti gli sbocchi delle vie, e a tutti passi per i quali si entrava nel territorio di Ravenna. Questi custodi eletti dal Massaro in numero sufficiente, dovevano sotto gravissima pena impedire che bestia di qualsiasi maniera entrasse nel territorio, senza aver prima pagata la tassa al Massaro del Comune. Questa tassa era di sette soldi di Ravenna per ogni bestia bovina o cavallina, di quattro per ogni vitello

Digitized by Google

o puledro lattante, di dieci per ogni porco, di uno solo per ogni pecora, montone, capra, becco o castrato. E in antico, come si ritrova nello statuto CCCXVII. era di dodici danari per ogni bestia bovina, di sei per ogni pecora, capra o porco. Che se da questi animali o dai loro conduttori fosse stato arrecato danno a qualche abitante della città o del contado, il danno (senza istituire solenne giudizio) dovea esser rifatto dai conduttori stessi, da chi avea data cauzione per loro, o dai proprietari degli animali. — Gli animali, continua lo statuto, potranno rimanere al pascolo nel territorio tutto il mese di Febbraio, durante il quale i loro conduttori non saranno mai molestati per i danni che possono cagionare. Ma entro l'ottavo giorno di Aprile i bestiami dovranno esser condotti e tenuti fuori del territorio, avendo prima soddisfatto al pagamento di tutti i dazi ed a tutti i danni arrecati. — Chi introduceva gli animali contro il volere dei custodi, o prima che fosse data cauzione al Massaro del Comune, dovea pagare un dazio doppio, ed una multa di dieci soldi. Il Massaro de' dazi dovea stare vigilante a

Digitized by Google

denunziare le contravvenzioni al Podestà, e questi a punirle subito, a norma degli statuti. E i preposti alle singole parti del territorio di Ravenna doveano denunziare per iscritto al Massaro dei dazi il numero delle bestie forestiere entrate nelle loro ville, entro il quindicesimo giorno dal loro arrivo, sotto pena di un soldo per bestia. E lo stesso (pena cento soldi) dovea fare chiunque manteneva questi bestiami. (Lib. I. Rub. 40.)

XXV. *Di altri statuti sui bestiami.* — Uno statuto correlativo al precedente vietava che bestiame di qualsiasi specie fosse lasciato pascolare per i prati, dal primo di Marzo a tutto il mese di Settembre, e per tutto il tempo nel quale il fieno era segato, od era lasciato a seccare. I porci non doveano stare mai nei prati. (Lib. V. Rub. 112.) Lo statuto CLV. condanna a due soldi il padrone dell'asino, del bue e del cavallo, a sei il padrone della pecora, a dodici danari il padrone della capra, del becco o del porco che avesse arrecato danno. Le bestie che dalla città andavano a pascolare nel borgo, doveano passare tutte per la porta *Treme-*

Digitized by Google

duli quando fosse aperta. Era quest' antica porta presso s. Giovanni Evangelista. (CCCXLVI.) — Chi aveva animali a soccida per quattro anni, non poteva prima del compirsi di questo termine dividere gli animali e pretendere il guadagno; non doveva rompere il contratto senza il consenso dell' altra parte, ma dovea mantenerlo per tutto il tempo stabilito. — Ogni contadino poi si intendeva obbligato tacitamente ed in forza del contratto stesso di colonía a tenere a sue spese due porci per ogni paio di bovi che avesse nel podere. Uno di questi porci era del padrone, l' altro del contadino, e per Natale si faceva la divisione: il contadino che si rifiutasse di farla, dovea pagare ogni anno cento soldi al padrone per ogni porco (Lib. V. Rub. 51.).

XXVI. *Della generazione dei cavalli.* — Le cavalle del territorio non potevano essere fecondate fuori dei confini di questo, nè da cavallo che appartenesse ad un forestiere. E questo provvedimento buono forse a mantenere, non a migliorare l'antica razza, si ritrova nello statuto CLXXIX. della Raccolta antica, e non si legge nella nuova.

Digitized by Google

XXVII. *Del mercato del sabato.* — Gli abitanti del contado doveano venire ogni sabato o in altro giorno a vendere le loro mercanzie a Ravenna, e non poteano andare altrove, nè venderle a forestieri o a rivenditori che le portassero fuori del territorio, sotto pena di perdere le derrate, i polli e la selvaggina loro, e di pagare venti soldi. (Lib. V. Rub. 29.) — Chiunque avesse condotte bestie a Ravenna per vendere in piazza al mercato che avea luogo dai vespri del venerdì sino al mezzogiorno della domenica, e non le avesse potute vendere tutte o in parte, poteva ricondurle a casa senza peso di dazio, giurando però che le riportava al luogo d'onde erano venute (Lib. I. Rub. 46. CCCVIII.). Nell' antica Raccolta si trova che il Podestà giurava di mantenere il mercato del sabato. Ivi adunque sotto pena di perdere le loro bestie e le loro derrate, erano costretti a venire gli abitanti del territorio, i quali insieme ai mercanti di buoi giuravano di non portare altrove a vendere le loro mercanzie (salva la concordia fra i Ravennati e i Forlivesi), e le multe inflitte ai contravventori erano venti

Digitized by Google

soldi per ogni bove, dieci per ogni porco e per ogni carro di legna. Era lecito però di esportare il cacio che venisse dalle Marche o d'altra parte. Gli abitanti di alcune ville poteano venire a far mercato a Ravenna ogni lunedì, altri di altre parti ogni mercoledì, e il sabato convenivano alla città tutti gli abitanti del territorio. (CCLXXXX., CCLXXXXII. e III.) E negli statuti CCLXXXXIV., CCLXXXXIX. si raccoglie quanto riguarda la fiera di s. Michele, della quale pare che il profitto andasse alla chiesa del medesimo nome.

XXVIII. *Delle Pinete.* — Un solo statuto si ritrova sulle Pinete, che è nella Rub. 98. del quinto Libro della Raccolta nuova. Esso vieta a qualunque cittadino o forestiero di fare abbattere un pino nelle pinete, sotto pena dei danni e di cinque lire per ciascun pino atterrato, dei danni e di quaranta soldi pel taglio di soli rami senza il consenso dei proprietari delle pinete. Così si pagavano cinque lire ogni qualvolta si esportava un pino dal territorio di Ravenna, anche da quel cittadino che lo avesse impiegato in un suo lavoro fuori del contado. E si perdeva oltre il resto,

Digitized by Google

la nave, l'arnese od il carro, sul quale era trasportato un pino, senza licenza del padrone della pineta ove era stato preso. Si ricorda poi come ogni anno dovessero essere tagliate certe selve *et Salatre* vicino alla città *a porta Gazzi usque ad caput pontis longi.* I maggiori alberi (*lgna Capitalia*) non dovevano essere tocchi: lé legne che rimanevano dopo il taglio appartenevano a chi le raccoglieva, se pur si trovavano al di qua del fosso del borgo, *inter Fossatum burgi* (Fant.Vol. IV. p. 140.). E per annuire all'Arcivescovo Filippo, fu concesso agli uomini di Argenta di esportare legnami dalle selve del territorio (CCCXLIII.).

XXIX. *Di qualche memoria sull' antico commercio.* — Le mercanzie venute per mare doveano vendersi nel borgo o presso la porta Posterula; nel borgo e nel Palazzo pubblico quelle che venivano d'altra parte; il grano e i cereali venuti per terra, nella città. Quel forestiero, il quale volesse far transitare pel territorio o per le acque di Ravenna grano od altre biade, doveva venderne ivi una terza parte, ed allora soltanto poteva condurre il resto ove più gli piaceva (Fant. Vol. IV.

Digitized by Google

pag. 117.). La biada si vendeva a staio, mezzo staio e a quartarola nella piazza del Comune (CCLXXXXI.). Gli statuti dal CCC. al CCCIV. della medesima Raccolta contengono leggi, per le quali si proibiva la esportazione delle biade, delle carni e delle legna dal territorio; il CCCV. ne annunzia come nulla poteva vendersi, portarsi e consentire che altri portasse agli uomini di Forlimpopoli, il CCCVI. che i cittadini ricevevano, senza pagare alcun dazio, le merci che venivano dalla Marca d'Ancona. Gli statuti CCCXIV. e CCCXV. dichiarano libero e non gravato di dazio alcuno il commercio del grano e delle altre vettovaglie che fossero importate od esportate dal territorio per opera dei cittadini. Ma se il prezzo di uno staio di grano fosse asceso in Ravenna a dieci soldi, il Podestà poteva far bandire che il grano più non potesse uscire del territorio, non ostante qualsiasi legge o statuto contrario, salva però in tutto e per tutto la concordia fatta fra il Comune di Ravenna e quello di Venezia. — Lo statuto CCCXVI. impone un dazio di dodici danari per ogni staio di grano che cresciuto

Digitized by Google

fuori fosse portato nel territorio, purchè questo grano non provenisse da possessioni di cittadini, o il cittadino che lo portava non dimostrasse e giurasse al Podestà che quel grano gli era necessario pel mantenimento di sua famiglia: chè in questi due casi per il grano portato non si pagava dazió veruno. E quel cittadino che mentisse, falsamente dicendo al Podestà che il grano veniva dalle sue terre, era condannato a cinquanta lire di multa. E perchè il favore accordato ai cittadini non li conducesse a collegarsi in società (*facere compagniam*) coi forestieri onde liberarli dai dazi, lo statuto CCCXIII. condannava ad una multa di venti lire oltre al dazio dovuto, quel cittadino il quale avesse condotta nel territorio la mercanzia del forestiero dicendola sua. E con la istessa multa furono punite le finte vendite fatte dal forestiero al cittadino, alle quali si ebbe ricorso perchè il primo non pagasse i dazi e per eludere l'anzidetto statuto.

XXX. *Di alcuni diritti e di alcuni obblighi dei proprietari delle terre verso i loro vicini e verso il Comune.* — Nelle leggi ag-

Digitized by Google

giunte agli antichi statuti nel secolo XVI, delle quali (ci giova il ripeterlo per nòrma del lettore) non tenemmo conto, se pure non ci apparivano che modificazioni di quelli, o come sanzione a consuetudini speciali di Ravenna, si trova che chi possedeva più di due tornature di terra arativa, di prato, di bosco, od una vigna per quanto piccola, di dove non potesse con carro o senza andare nella via pubblica, fatto richiamo ad un giudice che verificava il fatto, poteva obbligare il vicino a concedergli e ad aprirgli una via in quella parte del fondo ove gli riusciva meno molesta, pagando quel prezzo che veniva stabilito da due arbitri eletti dal giudice. Se i proprietari vicini erano due o più, quegli che ne risentiva minore svantaggio era obbligato a dare la via, o tutti dovevano collegarsi a prestarla. Ma questo diritto di ottenere la via dai vicini cessava per quel proprietario che per suo fatto, per suo dolo o per sua colpa non potesse più passare per la strada consueta (Lib. III. Rub. 26.). — E perchè una troppo minuta ripartizione delle terre non desse luogo a litigi fra i proprietari, con

Digitized by Google

una legge desunta da un antico statuto da noi già ricordato, si volle che chiunque aveva una o due tornature di terra arativa, di prato o di bosco, circondate da due o da tre lati dal fondo altrui senza libero adito alla via pubblica, potesse essere costretto dai giudici a venderle al suo vicino per un giusto prezzo determinato da due arbitri, purchè il detto vicino possedesse lì presso almeno dieci tornature. Fatta la stima, il compratore dovea pagare subito l'intero prezzo a chi per tal modo era stato costretto a vendere, se questi rifiutava di accettarlo, il giudice sceglieva un depositario. E depositato il prezzo, il compratore andava al possesso della tornatura o delle due tornature racchiuse nel suo terreno, e per nessuna guisa poteva essere molestato (Lib. III. Rub. 25.). — Uno statuto dell'antica Raccolta ordinava che se ad alcun abitatore della città o del contado fossero state tolte case, orti o qualsiasi altra terra o fabbrica a vantaggio del Comune o per cagione di esso, il Podestà entro due mesi dovesse farne fare la stima esatta da due uo-

Digitized by Google

mini idonei, e secondo questa compensare il proprietario col denaro del Comune senza eccezione veruna e non ostante qualsiasi impedimento (Fant. IV. 84.). Nelle leggi aggiunte dal Ruggini agli antichi statuti si trova come non si dovesse mai disporre delle cose dei privati se non in estrema necessità ed imminente pericolo, per comando dei Savi e deliberazione del Consiglio. Nel caso che ad alcuno fosse tolto un possesso per opera o per mandato del Comune, onde questi si servisse o lo desse ad altri, chi era stato spogliato doveva essere risarcito col danaro del pubblico. Questa medesima regola si manteneva nello aprire le strade sui campi dei possidenti lungo i fiumi quando per comando dei Savi e del Consiglio si doveva allargare l'alveo del fiume e aprire una strada sulle possessioni vicine. Ma i proprietari non aveano diritto di chiedere compensi per la nuova strada sulle loro terre quando l' antica era stata, senza fatto del Comune, corrosa e ruinata dalla forza del fiume (Lib. III. Rub. 23.).

Digitized by Google

CAPITOLO VIII.

DEI PROVVEDIMENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

Così la neve al sol si dissigilla,
Così al vento nelle foglie lievi
Si perdea la sentenzia di Sibilla
Par. XXXIII.

I. *Dei Maggiori delle guardie o guaite.* — Vari magistrati (*majores, capitularii, cavergelani*) erano preposti alle singole parti della città e del territorio. Duravano un anno nell'uficio, e nei tre anni che seguivano nè essi nè alcuno di loro famiglia era eleggibile al medesimo. — La città era divisa in *guardie* o *guaite,* cioè rioni o regioni, e nel Marzo di ogni anno il Podestà era tenuto a fare eleggere *per officiales custodiae civitatis* un Maggiore per ogni guardia, e questi dovea denunziare a lui od al suo Vicario le risse, le ferite, gli omicidi, tutti insomma i disordini che avvenivano nella sua guardia en-

Digitized by Google

tro il terzo giorno da quello del fatto, o della conoscenza di esso. Così pure doveano i Maggiori denunziare se nella loro guardia qualcuno avesse occupato o impedito il terreno, o le strade del Comune. Anche doveano restituire al Comune, alla guardia ed ai privati quanto trovassero che loro appartenesse, pena quaranta soldi. Richiesti, doveano senz' indugio venire al cospetto del Podestà, del Vicario e dei magistrati municipali, eseguire fedelmente quanto essi comandavano, e non divulgare senza licenza i segreti loro affidati. Davano poi avviso al Podestà quando moriva alcuno della loro guardia, ed ogni tre mesi ricordavano alle donne di questa lo statuto, secondo il quale nessuna donna, a cui perveniva una successione universale, poteva sposare un forestiero, se prima esso non diveniva cittadino ed abitatore di Ravenna, sotto pena della perdita di tutti i beni. I privilegi di questi Maggiori si riducevano ad essere esenti da tutti i pesi e da tutte le contribuzioni personali, e specialmente dalla guardia e dalla tassa per la custodia della città (Lib. I. Rub. 29.).

Digitized by Google

II. *Dei Maggiori delle Pievi.* — Così ancora il territorio era diviso in pievi (*plebatus*), e queste pare fossero suddivise in ville ed in scole (*scholae*). A capo delle pievi erano eletti i Maggiori, ed a capo di ciascheduna scuola o villa stavano i Capitolari o Cavergelani, magistrati inferiori che entro tre giorni denunziavano ai primi tutti i tumulti avvenuti, tutti i delitti commessi nella loro giurisdizione; ed i Maggiori entro due giorni ne dovevano dare avviso al Podestà sotto pena di cento soldi. — Era poi vietato ai Maggiori di prestare aiuto ai banditi in qualsiasi modo, ed anzi era loro imposto di perseguitarli a tutto potere, e non riuscendo a prenderli, di denunziarli al Podestà insieme a coloro che li aveano ricettati e nascosti. Non doveano molestare *i cittadini nuovi*, ma difendere i loro privilegi, doveano guardare che niuna merce contro il volere degli statuti uscisse dal territorio, e che tutte quante le derrate, tutti i bestiami della loro villa si portassero a Ravenna, altrimenti tutti gli abitanti concorrevano al pagamento di una multa di venticinque lire per ogni contravvenzione.

Digitized by Google

E principale dovere dei Maggiori delle campagne era quello di accorrere a Ravenna ogni volta che con armi o senz' armi vi fossero chiamati dal Podestà, e di non partirsene senza sua licenza (Lib. I. Rub. 26.).

III. *Come non trovandosi il reo, tutti gli abitanti della pieve erano condannati al rifacimento dei danni.* — Tutti gli abitatori della città e delle pievi aveano sacro e giurato dovere di guardare e difendere il loro territorio, la loro guardia, la loro pieve da ogni tumulto o disordine, da ogni delitto di rapina o di sangue. E se un misfatto di qualsiasi natura, di giorno o di notte, vi era commesso, tutti erano obbligati ad inseguire, prendere e ritenere il colpevole, ed a consegnarlo alla forza pubblica, acciocchè fosse presentato al Podestà ed alla sua curia. Che se così non avessero fatto, o l' avessero fatto rimessamente, il Podestà poteva condannare l'intera guardia, la pieve o le singole persone a quella pena che più gli piaceva, tenuto conto delle circostanze del caso (Lib. V. Rub. 18.). Quando poi gli uomini di una pieve non riuscivano a prendere o a risapere l' autore di un guasto, di un

Digitized by Google

incendio o di un furto campestre, onde potesse essere condannato al rifacimento dei danni secondo gli statuti, i bandi provinciali o il diritto civile, il Pretore di Ravenna eleggeva due *buoni uomini,* i quali, non solo stimavano i danni, ma assegnavano con equo giudizio la parte che ognuno che abitava in essa al tempo del commesso maleficio, dovea pagare per compensarlo. Così pel danno recato ad un solo tutti erano obbligati a cercare ed a consegnare il reo alla giustizia, e non trovandolo, la pena del misfatto si ripartiva su tutti secondo le facoltà di ciascuno, salvo il regresso competente contro il reo che in seguito fosse stato scoperto. E bene s'intenda che questo era specialmente stabilito pe' danni recati nelle case e ne'campi del territorio sia di giorno che di notte, per la devastazione di edifizi, di vigne, di messi, per il furto di frutti nei campi e nelle aie, e finalmente per gl' incendi. — L' uccisione di un animale portava il pagamento del suo prezzo; che se fosse stato soltanto offeso in una parte, non si pagava che il valore in esso scemato. Ma se questi danni erano stati ca-

Digitized by Google

gionati in tempo o per fazioni di guerra, per correrie di nemici o nel passaggio di un esercito disordinato e rapace, gli abitanti della pieve non erano tenuti a rifarli. E in ogni caso erano sempre esenti dal contribuire al loro rifacimento le vedove, i pupilli, i malati, i vecchi settuagenari, e coloro che poteano provare come al tempo in cui avvenne il misfatto erano assenti da quella pieve in cui era stato commesso (Lib. IV. Rub. 8.). E così con queste leggi più recenti fu riconfermato ed ampiamente dichiarato quanto brevemente prescriveva dapprima lo statuto CXLVII. dell'antica Raccolta.

IV. *Della perlustrazione del territorio fatta dal Podestà.* — Il Podestà, se pure non malato, era tenuto di percorrere ogni mese il territorio di Ravenna per fare diligente ricerca de' banditi e de' malfattori, e quindici giorni dopo il suo ingresso nell' uficio dovea fare eleggere in ogni pieve i dodici più potenti, più ricchi e migliori uomini di essa, i quali davano una sicurtà di duecento lire che non avrebbero aiutato nè ricettato banditi, e promettevano di investigare quali e

Digitized by Google

dove fossero i ricettatori di questi, e di denunziarli quanto prima potevano al Podestà. Se fallivano a questo uficio erano sottoposti ad una multa di cinquanta lire per uno. E se in qualche villa per difetto di persone idonee non poteva compirsi il numero di dodici, se ne determinava uno minore. Durante la potesteria di Tommaso da Foliano si aggiunse che questo giro poteva, se così piaceva al Podestà, essere anche fatto dal suo Milite o dai suoi giudici (XI.).

V. *Come si dovesse fabbricare ne' luoghi malsicuri.* — E perchè anche le campagne più dubbie e silvestri (*locis dubiis silvestribus*) potessero abitarsi con la maggior sicurezza possibile, uno statuto dell' antica Raccolta dispone che il Podestà insieme a dodici *sapienti* cittadini, dei quali la metà fosse di nobili, la metà di popolani di Ravenna e due notai, dovesse determinare in quali luoghi di esse dovessero posarsi gli abitanti, e quivi far fabbricare le case vicine a modo che le aie si toccassero, per modo che tutti gli abitanti potessero a vicenda aiutarsi e difendersi. I proprietari di questi luoghi erano tenuti a

Digitized by Google

vendere secondo la stima che ne faceva fare il Comune il terreno a coloro che venivano ad abitarvi, e che vi muravano una casa con l' aia nel modo ordinato. Nel Generale Consiglio si stabiliva il numero delle famiglie che si potevano raccogliere in queste parti. I servi agricoltori (*supersedentes*) che vi convenivano non si intendevano mai disciolti da'loro obblighi verso i padroni, e tanto essi come gli altri coltivatori dovevano dichiararlo con pubblico istrumento quando muravano una casa sul terreno nuovamente acquistato. Erano poi tenuti a fare questa dichiarazione entro il decimo mese dalla venuta del Podestà CCCXXXII.[1]

[1] A questo statuto tiene dietro quello « *De casamentis dandis in Burgo Raffanarie* » nel quale si dimostra come il Comune provvedesse alla abitazione dei forestieri che venivano ad abitare nel territorio: « *Item teneatur potestas dare casamenta sufficientia scilicet mediam Tornaturam pro qualibet familia et plus inspecta qualitate et quantitate personarum omnibus forensibus venturis extra districtum Rav. habitare in Burgo Rafanarie usque ad Seralium Sancti Stephani ubicumque voluerint intra praedictum confinum emendo quod libet Casamentum Commune Rav. arbitrio illorum duorum Virorum qui eliguntur a Potestate ad extimanda tenimenta danda praedictis secundum quod Ca-*

Digitized by Google

VI. *Dei banditi.* — Il Podestà entro un mese dal suo ingresso nell' uficio era tenuto a fare a spese del Comune due libri ricoperti di pergamena, nei quali erano scritti i nomi dei banditi dal Comune di Ravenna, il tempo e la qualità del loro delitto. E uno di questi libri teneva il Cancelliere, l' altro serbavano i Procuratori del Comune. Vi si doveano anche aggiungere i nomi dei nuovi banditi, entro il decimo giorno dalla condanna. La cancellazione del bando dovea farsi su entrambi i libri e con pubblico istrumento, per ordine del Podestà (Lib. V. Rub. 14.). — Era anche obbligato il Podestà, e ciò entro il quindicesimo giorno dalla sua venuta, a fare diligente ricerca se nessuna possessione o nessun altro avere fosse rimasto ai banditi, e trovandone, tutto doveva vendere all' incanto nel Consiglio Generale (Lib. V. Rub. 15.). Si trova

samenta valebunt qua hoc Capitulum factum fuerit a potestate juramentum, et hoc teneatur potestas facere et ademplere ab ea die qua potestas fuerit in concordia cum forasterio de veniendo habitare intra suprascriptum Confinium vel burgum. Intra mensem proximum qui debeant esse liberi et absoluti ab omni Collecta et laborerio Communis Rav. »

Digitized by Google

poi severamente vietato a chiunque di ricettare, albergare, aiutare in qualsiasi modo i banditi, i ladri ed ogni maniera di malfattori che non solo nelle case, ma neppure in nessuna società o congregazione si potevano ricevere. — La pena era varia secondo la qualità del bandito, al quale si dava ricetto: così chi ricettava un bandito per tradimento al Comune, dovea pagare cento lire per ogni volta, per omicidio venticinque, per furto o per ferita che avesse fatto sangue, dieci, per ogni altra causa cento soldi. Tutte queste multe erano raddoppiate a carico di quel vicinato, di quella società o congregazione che avesse accolto un bandito nel suo seno, senza prenderlo e consegnarlo al Podestà (Lib. V. Rub. 16.). — Nell'antica Raccolta degli statuti si ritrova che i contadini giuravano al Podestà di non ricettare mai, anzi di inseguire, di prendere e di consegnargli i banditi ed i ladroni, o almeno di palesargli chi dava loro ricetto ed aiuto. E si dispone pure che quella villa o quel castello (*castrum*), ove trovato un bandito, non fosse stato preso degli abitanti, fosse soggetta ad una multa di dieci

Digitized by Google

lire, che poi fu cresciuta a venticinque. — Chiunque poi con un omicidio rompeva una di quelle *paci* o private concordie tra le famiglie che il Podestà si impegnava di mantenere, andava in perpetuo bando, ed una metà dei suoi beni acquistavano gli eredi dell' ucciso, l' altra il Comune. Il Podestà si obbligava di mantenere in bando tutti coloro che vi erano stati mandati dai suoi antecessori, se pure non venivano a dare al Comune la soddisfazione voluta da un capitolo dello *Statuto nuovo,* alludendosi ad una recente riforma di leggi municipali. E dovea ancora chiedere idonea sicurtà ai parenti dei banditi, cosicchè se questi con novelli misfatti offendevano un cittadino, il danno era compensato con l'avere dei loro congiunti. I banditi forestieri non avrebbero potuto abitare nella città e nei borghi senza dare al Podestà sufficiente guarentigia che non avrebbero offeso alcuno. Qualsiasi bandito poteva uscire del bando pacificandosi con l' avversario per l' offesa per cagione della quale era stato condannato, purchè pagasse al Comune una somma proporzionata a quella del bando, da qua-

Digitized by Google

ranta soldi a mille lire. Ciò facendo, il Podestà doveva assolvere il bandito entro il terzo giorno dalla domanda che gliene era fatta. E si vede come una volta tutti i banditi furono richiamati, tranne fossero rei di omicidio o condannati durante la podesteria di Tommaso da Foliano. XXXIII. CLXXXIII. CLXXXIV. CLXXXV. CLXXXVI.

VII. *Delle armi proibite.* — Uno fra i più antichi statuti vietava di trar colpi di balestra o di saettare dalle torri, dai baluardi, dalle case della città. Nel primo caso il reo era condannato a venti lire, nel secondo a dieci ed il baluardo dovea essere distrutto, nel terzo solo a dieci lire se la casa era alta *sex puntas.* Se il reo avea saettato per difendersi, la cosa era rimessa nel Podestà (CXLIX.). A questo statuto teneva dietro un altro, che condannava a cinquanta lire o alla perdita della mano chiunque avesse tirato un colpo di balestra, o una saetta in un palazzo della città o dei borghi (CL.). Questi statuti forse perchè non creduti più necessari, non furono riportati nella Raccolta nuova. — Nell' antica Raccolta si dichiarano

Digitized by Google

esser armi proibite nella città e nei borghi: *Falzonus, Cultellus Ymolensis, Bardus, Lanzonus, Spata, Sablonus, Mazza de ferro treullata seu plumbata:* si poteano però portare nel territorio purchè si deponessero tornando in città. Un cavaliere trovato con un coltello imolese pagava una multa di cinquanta lire, un pedone di venti, e sorpreso con altra arma, il cavaliere pagava venti, il pedone dieci lire. Chiunque però avesse giurato obbedienza al Podestà, potea portare dovunque un coltello al fianco, fosse pure nel palazzo del Comune. Vi erano poi certe armi che non poteano portarsi neppure nel territorio, ma solamente fuori di esso: *ne quis.... debeat portare Lanzeam, Burdonem, Lanzonem Arcum vel balistam nisi iret extra districtum Ravennae,* sotto pena di venti soldi e della perdita delle armi. Fu ancora vietato di portare nel territorio, permesso fuori, *panzeriam, gamberias collarium vel cervellerium* (CLIII.). Il Podestà avea poi facoltà di vietare che alcuno armato o disarmato uscisse o mandasse altri armati fuori dal territorio (CLXXII.). I forestieri potevano secondo gli antichi statuti portare

Digitized by Google

qualsiasi maniera di armi durante la fiera, chi li ospitava in altro tempo era tenuto sotto pena di cinque soldi ad ammonirli di non portare armi vietate, e se essi non le deponevano, ne erano spogliati e sottostavano alle pene stabilite per tutti i cittadini (CLII.). — Nella Raccolta nuova si vieta di andare armati per la città e pei borghi, sotto pena di venti soldi e di perder le armi, che nello statuto sono enumerate coi nomi seguenti: *Falzonum de cavezo, Azzam, Lanzonum seu Lanceam Spatam seu Spontonum, Stocum Sablonum et Cazafrustum, Cultellum da ferire, Ronconum Spetum, Mazzam vel Bastonum de ferro, Manarolam seu Manarettam de ferro nec aliqua arma offensibilia.* Tali erano le armi insidiose ed offensive, quelle poi difensive vietate sotto le medesime pene erano: *panceram, cervelieriam cofarium de ferro, gambarios, tubulatium seu brazarolam vel guantos de ferro seu aliqua arma defendibilia.* — Il Podestà era tenuto a far verificare dai suoi famigli tre volte ogni settimana se alcun' arma vietata si celasse nella città o nei borghi. Agli abitatori della città e del contado che aveano giurata obbedienza al

Digitized by Google

Podestà e che dovevano fare certe guardie, era lecito di portare le armi di difesa, il coltello ed anche le altre armi di offesa quando nell'uscire di Ravenna o nel tornarvi percorrevano il territorio. Ma per coloro che da meno di cinque anni abitavano in esso, era necessaria una particolare licenza del Podestà, altrimenti, scoperti con armi, erano condannati a pena doppia degli altri. Le multe erano poi sempre duplicate se le armi erano portate nel cortile o nel Palazzo del Comune (Lib. V. Rub. 13.).

VIII. *Del girare e del trattenersi nottetempo nelle osterie.* — Chiunque fosse trovato dopo il terzo suono della campana a girare per la città o per i borghi senza lume, tassato di dieci soldi perdeva tutte le armi che potesse avere indosso [1] (Lib. V. Rub. 23.). Nell'antica Raccolta riscontriamo lo stesso statuto, nel quale si ricorda il *tertium sonum campanae Majoris Ecclesiae:* lo statuto ha poi un'aggiunta ove si vieta di girare per città *sine lumine*

[1] Si aggiunge che questa multa è quadruplicata per coloro che faceano le mattinate ai quali si toglievano anche gli strumenti di musica.

Digitized by Google

foci, post tertium sonum Campane Guaite. Al contravventore si toglievano le armi, non però il coltello (CLVI.). Così dopo il terzo suono della campana se un cittadino era trovato ancora in una osteria, dovea pagare venti soldi di multa. (Lib. V. Rub. 27.) La stessa regola è nella Raccolta antica, salvo che il cittadino pagava cinque soldi, e venti l'oste che lo avea ricevuto. Ma questa pena non colpiva quel forestiero che giunto quel giorno a Ravenna, vi fosse andato per passare la notte (Fant. IV. pag. 106.).

IX. *Come fossero vietati i giuochi di ventura.* — Non erano leciti i giuochi di ventura *ad azzardum,* nè qualsiasi altro giuoco di dadi; non si potevano tenere i dadi sotto pena di quaranta soldi, non prestarli sotto ugual pena, ed una multa di cento soldi era inflitta a chi abitava o teneva a pigione una casa di giuoco. I giuochi poi di tavole e di scacchi erano permessi nella città e nel territorio. Non si poteva, sotto pena di venti soldi, prendere ad usura i panni e le armi di un figlio di famiglia o di un servo di un cittadino, e chi giuocasse su di essi, oltre che nella

Digitized by Google

multa di venti soldi, incorreva nella perdita di quanto avea vinto, ed era obbligato alla restituzione dei panni e delle armi. (Lib. V. Rub. 64.)

X. *Come una donna dopo i vespri non potesse esser condotta in Palazzo.* — Chiunque costringesse una donna chiamata in giudizio per qualche misfatto, per contravvenzione od altra causa, ad entrare nel Palazzo del Comune dopó che erano sonati i vespri della sera fino al sonare delle prime messe del giorno seguente, e dall'ora terza alla nona, era condannato a cento soldi (CLIX.). Questo statuto non si riscontra nella Raccolta nuova.

XI. *Delle donne di mala vita.* — L'antico statuto vietava alle donne di mala vita di abitare e di trattenersi per la città, ma specialmente per la via che era fra la porta Ursicina e la porta Anastasia, cioè fra porta Sisi e porta Serrata, con pretesto *di lavarsi il capo* o qualsiasi altro. Se una n'era trovata e denunziata al Podestà da buoni cittadini, questi entro due giorni dovea cacciarla dalla città e dai borghi (Fant. IV. pag. 131.). Un altro

Digitized by Google

statuto della medesima Raccolta vieta a tali donne, come a qualsiasi altro uomo o donna di cattiva fama, di abitare nella città, e specialmente dalla casa della Compagnia della Casa Mata fino alla casa di un Bonaventura Balestrieri, avuto riguardo alle probe e costumate persone che abitavano in quella parte, pena quaranta soldi a chi ricettasse siffatta gente. — Nella Raccolta nuova si vede che le donne di mala vita erano state escluse da ogni buon vicinato, obbligandosi il Podestà, avvisato di loro venuta da due probe persone della contrada, di cacciarle entro tre giorni, e di condannare a cento soldi chiunque per più di tre giorni le avesse ricettate nella sua casa (Lib. V. Rub. 30.). Uno speciale giuramento obbligava il Podestà a far verificare ogni settimana, che tali donne non fossero sparse per la città, nè uscissero dal luogo loro assegnato, sotto pena di cento soldi. Chi le accoglieva era condannato a dieci lire ed al carcere, finchè non le avesse pagate (Lib. V. Rub. 31.). — Le donne maritate a cittadini che in Ravenna o nel territorio avessero case o possessioni, non potevano mai essere cacciate dalla

Digitized by Google

città per quanto vituperevole fama si avessero. E questo è detto tanto negli antichi come nei nuovi statuti (CCCXLV.).

XII. *Delle società segrete.* — Il Podestà era tenuto per espresso giuramento ad investigare se alcuno venisse segretamente ordinando società e cospirazioni a pregiudizio dei diritti o contro l'onore e con pericolo della sicurezza e della pace del Comune, ed a punire i rei secondo le circostanze. Questo si ritrova stabilito per gli statuti dell'antica come per quelli della nuova Raccolta (Fant. IV. pag. 133.) (Lib. V. Rub. 32.). La pena qui sembra lasciata a decidere al prudente arbitrio del Podestà e dei magistrati, ma nel caso che queste segrete macchinazioni, di qualunque maniera si fossero, mirassero direttamente a suscitare tumulti di popolo, ed a mutare la forma di governo della città, gli statuti infliggevano al reo la pena capitale (Lib. V. Rub. 122.). — E lo statuto CCCXXXI. obbliga il Podestà a costringere gli uomini di Ravenna, dei borghi e del distretto a sciogliersi a vicenda dal giuramento e dagli obblighi di quelle società o cospirazioni che

Digitized by Google

avessero contratte od ordinate fra loro, e ad impedire che si vincolassero con altri giuramenti, che con quelli ordinati a corroborare gli istituti vigenti o ad assicurare la fede dei commerci. Questo provvedimento non si riscontra negli statuti della Raccolta nuova. Nel 1463 per decisione del Generale Consiglio ratificata dal governo veneto fu vietato in Ravenna l' uso della maschera.

XIII. *Delle compagnie di gente armata.* — Non era permesso al forestiere di entrare armata mano nel territorio, salvo che la propria o l' altrui difesa richiedesse il concorso di uomini d' arme, o che questi chiamati dal suono di una campana, o da qualche altro romore, improvvisamente comparissero. Ogni volta che si trovavano insieme più di dieci uomini armati, si intendeva violato questo statuto che portava una multa di cinquanta lire, le quali se entro tre giorni il forestiero non pagava, era condannato nella persona, secondo la gravità del fatto. Se poi il contravventore non era mai incontrato dalla forza pubblica, gli era intimata con perpetuo bando una multa di cinquecento lire; chiun-

Digitized by Google

que, dovea denunziare ove si trovasse, e tutti poteano senza alcuna pena offenderlo nell' avere e nella persona (Lib. V. Rub. 45.).

Digitized by Google

CAPITOLO IX.

DEI DELITTI E DELLE PENE.

Non mihi si linguae centum sint oraque centum,
Omnia poenarum percurrere nomina possim.
Virg. VI.

I. *Del giudizio, dei tormenti e del termine della condanna.*—Ricorderemo per primo quello statuto che, onde agevolare l'amministrazione della giustizia ed impedire per quanto era possibile che i frequenti delitti andassero impuniti, permetteva al Podestà dopo che avea avuta dal Maggiore di una guardia o di una pieve la denunzia di un delitto, di procedere sommariamente, semplicemente, senza le forme del giudizio, bastando che il reo fosse citato personalmente alla sua casa, o al luogo del delitto se forestiero, oppure nella piazza dopo un suono di tromba. Un termine più o meno lungo ad arbitrio del giudice era pre-

Digitized by Google

fisso anche ai banditi, per venire a difendersi od a scusarsi, e niuno poteva dire poi irregolare il giudizio allegando che non erano osservate le forme legali (Lib. V. Rub. 20.). L'imputato citato dal cursore del Comune a comparire entro tre giorni onde purgarsi dall'accusa, se questa non portava pena di sangue era, dopo esser venuto, rimesso in libertà dando sufficiente cauzione. Se poi la pena era di sangue, l'accusato era tenuto prigione fino a che la sentenza non fosse pronunziata. L'accusato che non compariva era posto in bando e condannato a norma degli statuti. E trovato dalla forza armata del Podestà chi era creduto reo di grave delitto, era preso e condannato se il suo misfatto era pienamente provato, se poi non se ne poteva avere che una prova semipiena come la deposizione di un testimone degno di fede e la voce pubblica, si ricorreva ai tormenti secondo certe norme stabilite per scoprire tutta la verità. Se l'accusato era cittadino di Ravenna, il Podestà ed i suoi famigli potevano sottoporlo ai tormenti solamente quando avrebbe potuto essere condannato ad una pena di sangue o ad

Digitized by Google

una multa maggiore di cinquanta lire. Al forestiero si davano tre giorni, non compreso quello della citazione, per venire a difendersi: se non veniva era condannato come reo, se veniva trascorso il termine, non era ascoltato. E chiunque dopo avere accusato un altro non perdurava a mantenere la verità dell' accusa, era condannato a 20 soldi ogni volta (Lib. V. Rub. I.). — Nell'antica Raccolta si trova che il Podestà non poteva far tormentare che persone di cattiva fama, (*male fame et male opinionis*) o delle quali fosse quasi certa la colpa, sotto pena di venticinque lire (XIII.). In ogni caso poi era tenuto, standosene al Consiglio unanime della curia o all' opinione della maggior parte, ad assolvere o condannare quanto prima poteva, al più entro un mese, tutti quelli che avea presi per delitti (CXLI.).[1]

II. *Dell' arbitrio accordato al Podestà nel determinare le pene.* — Un altro statuto permetteva al Podestà di punire a suo senno ed arbitrio, non curandosi dell' ordine nè delle pre-

[1] Vedi ancora gli statuti CXIV. bis. CXVII. CXX. CXXIII. CXXVIII. CXXX. CXXXI. CXXXII. CXXXV. CXXXVI.

Digitized by Google

scrizioni degli statuti, tutti gli omicidi, i falsi testimoni, i grassatori, i ladri, i devastatori e gli incendiarj ed i fabbricatori di false monete, ogni qualvolta gli venissero denunziati, e questi crimini fossero legittimamente provati (Lib. V. Rub. 11.). Ma se questo statuto riguardasse solamente la procedura o volesse frenare la baldanza de' rei per timore che le pene stabilite non bastassero, o mirasse invece a mitigare le pene a loro inflitte dagli altri statuti sostituendo a questi il prudente arbitrio d'un magistrato, non apparisce chiaro. Questa facoltà era forse concessa con l'uno e l'altro fine secondo le circostanze, ed essendo gli statuti penali pochi e brevi, non rimaneva che la rettitudine del giudice per adattare la pena alle singole circostanze ed ai singoli rei: con questo mezzo non occorreva di moltiplicare gli statuti, e la giustizia era meglio serbata: *adattate la pena alla persona del reo* dicono alcuni moderni scrittori di diritto criminale, *ed avrete un buon sistema penale.* E siccome il Podestà non accusava, ma solo giudicava di rei a lui accusati da magistrati popolari, nè poteva condannare senza

Digitized by Google

certe prove, non rimaneva in suo arbitrio che il grado della pena. Nè della mitezza di questa doveano affannarsi troppo i nostri antichi; di così crudeli ne mantenevano nei loro statuti che in ogni caso era da sperare più mite il giudizio del Podestà di quello della legge. — Non era poi lecito al Podestà di crescere o scemare le multe: gli statuti determinavano i casi nei quali erano duplicate, o quadruplicate o dimezzate (Lib. V. Rub. 2.).

III. *Dell' offesa fatta al Podestà mentre sedava un tumulto.* — Nel suo giuramento prometteva il Podestà di sedare i tumulti e le risse, di procurare che si facesse pace per gli omicidi, obbligandosi a rispettare le paci e le tregue già fatte[1] (CLXXX.). — E nel caso che fosse insorto un tumulto od una mischia nella città o nei borghi, e che taluno avesse tirato un colpo di balestra od una saetta contro il Podestà o il suo Vicario o qualsiasi de' suoi ufficiali accorsi sul luogo a pacificarla, ed a

[1] *CLXXX. Discordias inter Cives Rav. et ejus Suburbiorum et ejus districtus componam et eos ad pacem et concordiam perducam, et precise tenear de homicidiis pacem facere sine danda pecunia vel podere.*

Digitized by Google

dividere i riottosi, colui era condannato ad una multa di cinquanta lire, e se entro quindici giorni non potea pagarla aveva mozzata una mano. Se fuggiva era posto in perpetuo bando con la pena suddetta (Lib. V. Rub. 56.). — Ogni altra offesa fatta alla persona od in presenza del Podestà era condannata in antico con multa di quaranta soldi o meno, se il reo era povero. Del resto la esecuzione di questo statuto era totalmente rimessa al prudente arbitrio di quel magistrato (CXLVI.).

IV. *Delle ingiurie e delle ferite.* — Le ingiurie semplici portavano una pena di quaranta soldi, la quale era anche minacciata a chiunque togliesse villanamente ad un altro il cappello, o glielo facesse cadere di capo. E per questi fatti il Podestà non poteva procedere se non dietro querela della parte offesa. Chiunque avea percosso un altro con un pugno, con un calcio o con uno schiaffo nel volto o nel capo, pagava una multa di dieci lire. Se la zuffa era avvenuta fra due ribaldi, l'assalitore era pubblicamente frustato. Chi avea data una spinta od avea afferrato pe' panni ingiuriosamente un altro, pagava tre lire, se lo

Digitized by Google

avea fatto cadere, cento soldi, se nella caduta l'aggredito avea fatto sangue dal capo o dal volto venticinque lire, se da un' altra parte, soltanto dieci. Dieci lire erano poi imposte a chi afferrava ed ingiuriosamente tirava altri pe' capelli, cento soldi a chi percoteva con piede o con mano in ogni parte, fuorchè nel volto o nel capo. Percotendosi in questo con bastone con pietra od altre armi, se l' offeso faceva sangue, la multa era di cinquanta lire, della metà se non si era veduto il sangue. Le percosse nelle altre parti del corpo erano punite con multa di venticinque lire se succedeva spargimento di sangue, se no la multa era dimezzata. Chi percoteva senz' armi era condannato a venticinque lire se l' offeso avea fatto sangue dal capo, a dieci soldi se da altra parte. Chi era condannato per ferita, non poteva esserlo in pari tempo per ingiuria (Lib. V. Rub. 2.). Un antico statuto condannava a venticinque lire o al taglio della mano con cui avea ferito, colui che avesse tagliato un membro ad un terzo, a cento soldi chi studiosamente avesse ferito in altro modo. E secondo i casi alla

Digitized by Google

mancanza di disposizioni più minute dovea supplire la prudenza del Podestà, nell'arbitrio del quale rimaneva sempre la pena dei poveri e delle donne (CXLII.). Si legge in uno statuto che se il Podestà o alcuno di sua famiglia avesse percosso o ferito un cittadino, esso Podestà era condannato a pagare venticinque lire se pure ciò non avesse fatto nel dividere una turba di riottosi: *nisi esset in masnada dividenda.* E poi si aggiunse che per ogni ingiuria detta ad un cittadino, il Podestà fosse condannato a pagare cento soldi al Comune (Fant. IV. 24.). Chiunque poi avesse augurato ad un altro la morte dei parenti o dei congiunti per modo che questi se ne tenesse offeso, incorreva nella multa di dieci lire di Ravenna per sentenza del Podestà. Ogni altro ingiurioso augurio portava una multa di cento soldi (Lib. V. Rub. 8.).

V. *Delle pene del furto e della invasione. Dei debitori in mora.*—Le pene stabilite contro i ladri erano non pur severissime, ma ancora inumane. Chè lo statuto ordinato a reprimere i furti disponeva che chiunque avesse derubato o fatto derubare qualcuno nella città o nel

Digitized by Google

territorio, e specialmente coloro che per terra o per acqua andavano o venivano da Ravenna, ove fosse stato preso dalla forza armata del Podestà, dovesse essere appeso alle forche siccome pubblico ladrone, e se alla forza avesse potuto sfuggire, gli fosse gridato in perpetuo il bando della forca, ed i suoi beni, ove se ne trovassero, fossero entro un mese destinati a compensare il derubato od i suoi eredi. — Se poi cadeva nelle mani della forza un ladro che avesse rubato fino a dieci lire, per la prima volta veniva frustato per le piazze e poscia sino alle porte della città, la seconda volta era similmente percosso, ed inoltre gli era mozzato un orecchio, la terza gli era tagliata la mano destra o la migliore delle due, la quarta era appeso alle forche. — Se il furto era stato maggiore, cioè dalle dieci alle venti lire, per il primo si dovea frustare il ladro e mozzargli un orecchio, per il secondo tagliarli la destra o la mano più valida, per il terzo appenderlo alle forche. — Il furto dalle venti alle cinquanta lire era per la prima volta punito col taglio della mano, e la reci-

Digitized by Google

diva con la pena capitale. Chi poi rubava qualunque somma maggiore di cinquanta lire, dovea fin dalla prima volta esser condannato alle forche. — Il furto sacrilego foss'anche il primo e di qualunque somma, portava la pena del capo, oltre (come tutti gli altri furti) il risarcimento dei danni. — Se i rei sfuggivano dalla forza, erano posti in bando e tostochè erano presi scontavano la pena. Ed in questo statuto si ripete l'obbligazione di tutti gli abitanti le ville del territorio di cercare i malfattori, e denunziarli al Podestà, sotto pena di esser puniti ad arbitrio di questi (CXLVII.) (Lib. V. Rub. 9.). Se alcuno invadeva, occupava o si impadroniva arbitrariamente di una cosa immobile o mobile d'altrui, il Podestà od il suo Vicario doveano restituirla, entro il terzo giorno dalla querela, a chi ne era stato spogliato, e condannare lo spogliatore ad una multa di circa cento soldi, varia però secondo i casi, decidendo di questo negozio con procedura celere e sommaria (Lib. V. Rub. 24.). Vedi nell'antica Raccolta lo statuto CXXII. che punisce questo medesimo fatto con una multa di venti soldi

Digitized by Google

o secondo che il reo poteva pagare, multa che fu poi portata a cento soldi ed a dieci lire per una cosa che ne valesse venticinque, ai tempi di Tommaso da Foliano, togliendo al Podestà l'arbitrio di adattare la multa all'avere di chi vi era condannato. Trovo ancora come per lo statuto CXXV. si comandi di mantenere le regole stabilite dal Podestà Ugone Lupo e da' suoi antecessori, per le quali non essendo pagato un debito dopo due mesi dal termine prefisso pel pagamento, i debitori ed i fideiussori erano mandati a chiamare nel Palazzo del Comune e non erano lasciati uscire se prima non avessero soddisfatto agli obblighi loro. Se poi non venivano, erano posti in bando o multati di cinque soldi per ogni giorno d'indugio prima del pagamento, ed al creditore si davano in pegno i beni del debitore. Ogni istrumento di debito (salvo il diritto dei pupilli) se per dieci anni non si faceva valere rimaneva prescritto. Si aggiunse poi che durante certa guerra non si doveva intendere decorsa la prescrizione.

VI. *Delle aggressioni nella città e nel*

Digitized by Google

territorio. — Chiunque armata mano aggrediva una casa della città o dei borghi era condannato a cinquanta lire se di notte, se di giorno a venticinque lire. Per l'aggressioni senza armi era dimezzata la multa. Questo medesimo delitto commesso notte tempo nel territorio, portava a ciascun assalitore la pena di venticinque lire, e di dodici lire e dieci soldi, se l'aggressione era diurna. Le ferite commesse nell'aggressione, erano punite separatamente, ed il taglio di un membro con duecento lire di multa, con cento la ferita che lo rendeva inabile. L'assalitore che ha percosso con le armi, è condannato a dieci lire, a cento soldi se armato non ha percosso, a tre lire se essendo inerme ha percosso con mano o con piede, a quaranta soldi se l'aggressione è stata fatta senza arme e senza percosse. Se il reo non poteva pagare queste multe, si faceva luogo alla pena del taglione, e gli si amputava quel membro che ad altri egli avea tagliato (Lib. V. Rub. 2.).

VII. *Dei delitti contro ai buoni costumi.*— L'oltraggio fatto a viva forza a donna maritata, a vedova, a vergine onesta era punito

Digitized by Google

con la morte. Se la donna era consenziente la dote sua era aggiudicata al marito, salvi in ogni caso i diritti dei figli legittimi: il reo era condannato a 25 lire ed a due mesi di carcere. La vedova rea pagava l'istessa multa, e per due mesi era rinchiusa in un onesto luogo ordinato dal Podestà. Per donzella rea la pena era la reclusione per otto mesi in casa onesta come meglio piaceva al Podestà: l'uomo incorreva in multa di 50 lire e nel carcere per quattro mesi. L'offesa fatta a donna disonesta era punita con multa di 40 soldi e se vi era stata violenza di 50 lire, le quali non avendo pagate al Massaro entro quindici dì, il reo era tenuto prigione per un anno. Chiunque poi avesse oltraggiata l'ancella di qualsiasi cittadino, dovea pagare 25 lire.[1] E quel cristiano il quale,

[1] *Statuimus et ordinamus quod si quis verberaverit fantem suam vel Servientem vel Clientulam quem alit vestit calziat non debeat querimonia de eo audiri a Potestate vel judicibus Comunis Rav. dum tamen verberatio non sit enormis.* — Sembra che più che al buon costume mirasse a tutelare la proprietà del privato quanto si trova al Lib. V. Rub. 12. — *Si vero aliquis cognoverit vel desia-*

Digitized by Google

tuttochè non violentemente, avesse recata offesa ad un' ebrea, era insieme ad essa condannato a 50 lire, e non potendole pagare, ad un anno di carcere. Ma per l' ebreo che avesse oltraggiata una cristiana la multa cresceva a 100 lire: per la donna era solo di 50, e se entrambi erano insolventi, per un anno erano tenuti prigioni. Queste sono le principali disposizioni contenute nella Rub. XII. del Lib. V. dove si puniscono ancora le offese fatte alle monache, ma di tali pene parleremo nel capitolo che raccoglie gli statuti risguardanti la religione, le cose e le persone sacre.

VIII. *Dell' omicidio.* — Chi avea commesso o fatto commettere un omicidio con lunga premeditazione era decapitato, se sfuggiva alla forza era posto in perpetuo bando, la quarta parte de' suoi beni era incamerata dal Comune, e chiunque lo avesse incontrato poteva impunemente ucciderlo. — Al reo di omicidio semplice (*homicidium purum*) si mozzava pure il capo (Lib. V. Rub. 2.).—La pena

verit aliquam Ancillam vel Famulam alicujus civis vel habitatoris Ravennae puniatur libris XXV. Ravennae.

Digitized by Google

stabilita per l'omicida dagli antichissimi statuti ne sembra assai più mite, chè il Podestà doveva, salvi i diritti dell'arcivescovado, togliergli tutti i suoi beni, e non sofferire che rientrasse nel territorio; ma se faceva pace cogli avversari o coi parenti dell'ucciso e pagava certa multa al Comune, potea ritornarsene in patria libero e sicuro (CXLIII.). Le condanne nell'avere doveano sempre anteporsi a quelle nella persona. In ogni caso il reo perdeva le mal portate armi, nè la multa poteva venir dimezzata per la confessione del delitto che talora scemava la pena.

IX. *Quando fossero diminuite e quando accresciute le pene.* — Le percosse o le ferite l'omicidio istesso commesso per legittima difesa non portava alcuna pena secondo gli antichi statuti. Le pene suddette non potevano essere inflitte ai minori di 14 anni, le multe erano ridotte alla metà per le donne, per coloro che entro il terzo giorno faceano pace con l'offeso e per quelli che citati confessavano ingenuamente in giudizio il loro delitto. Tutte le pene poi erano raddoppiate quando il delitto era stato commesso al cospetto del Po-

Digitized by Google

destà, del Vicario o del Milite, ovvero nel Palazzo del Comune, nel luogo ove si rendeva giustizia, o nella casa dove abitava il Podestà, come nelle altre case che appartenevano al Comune o nei loro cortili. Così era doppiamente punito il reo che delinqueva nelle adunanze di popolo nella piazza convocate dal Podestà o fatte per ragione di sponsali, di nozze o di sepoltura, o nelle chiese in certi giorni solenni. Era poi duplicata ogni pena a chi offendeva un officiale del Comune, un avvocato, un notaio, un procuratore, ed a quel forestiero che offendesse un cittadino: quadruplicata contro tutti quei servitori e contadini e famigli che avessero commesso delitti a danno dei loro padroni, dei loro figli, dei nipoti, dei fratelli e delle sorelle. Secostoro entro dieci giorni non avessero pagata la multa, erano condannati personalmente, nè la confessione del delitto valeva a far loro dimezzare la pena (Lib. V. Rub. 2. *et passim* nella Raccolta antica.).

X. *Delle carceri, come e da chi fossero guardate. Dell' avvocato e del procuratore dei carcerati.* — Non era lecito al Podestà, al

Digitized by Google

Vicario ed agli altri magistrati inferiori di incarcerare e sostenere in carcere o nei ceppi un cittadino di Ravenna, che offrisse sufficiente cauzione di rimanere soggetto ai comandi del Podestà e di pagare la multa stabilita in pena del suo misfatto, tranne che si trattasse di delitti che portavano pena di sangue, o di messi del Comune o finalmente di banditi, i quali tutti il Podestà dovea far prendere e tenere nelle carceri fino a che fosse pronunziata la sentenza (Lib. V. Rub. 4.). La custodia delle carceri era affidata al Milite del Podestà, il quale per paga dovea ricevere cinque soldi per ogni carcerato che vi rimanesse quindici giorni; se poi vi rimaneva più a lungo gli spettavano dieci soldi per l'entrata come per l'uscita. I custodi delle prigioni non potevano senza ordine del Podestà mandare nelle carceri coloro che erano detenuti nel Palazzo o nelle case del Comune, e se questi poi non erano mandati in carceri comunali potevano esigere da loro la metà di quello che andandovi avrebbero pagato (Lib. I. Rub. 47.). Ogni anno si eleggeva nel Generale Consiglio un

Digitized by Google

procuratore ed un avvocato dei carcerati, ed essi aveano obbligo di visitarli ogni giorno dimandandoli del perchè e del come fossero stati presi. Il procuratore e l'avvocato doveano giurare nelle mani del Podestà di adempiere bene l'uficio loro, senza accettazione di persone, senza odio nè paura difendendo gratuitamente i carcerati tutti, tranne coloro che erano nelle carceri *per causa di stato o per delitto di lesa maestà* (Lib. I. Rub. 22.).

XI. *Dell' autorità e dei diritti del padre di famiglia sui figliuoli sui servi e sulle schiave, e quando fosse tenuto per i loro delitti.* — Gli statuti accordavano o piuttosto riconoscevano nel padre di famiglia tale una autorità sopra tutti i suoi, che non era permesso al Podestà l'udire la querela della moglie, dei figli, del fratello, del servo o della schiava per le percosse ricevute dal capo della casa che gli nutriva, vestiva o pagava a sue spese, finchè tali percosse non avessero portato spargimento di sangue, o non fossero state fuori d'ogni misura (Lib. V. Rub. 22.). In altre leggi sopra l'autorità dei padroni sui servi

Digitized by Google

derivate da antiche consuetudini della città, ma sanzionate a quanto pare solo nel secolo XVI., si dice come si debba porre un novello freno alle crudeltà dei padroni contro i servi e le ancelle (che solevano essere donne orientali tenute in schiavitù), ma non sì che l'autorità dei padroni ne fosse scemata. — Laonde si dichiarano eccessive soltanto quelle percosse per le quali scorre il sangue, non però se ne casca qualche goccia o se la carne si gonfia leggermente: *non quidem si guttae alique sanguinis deciderint vel tumor carnis levis factus sit.* Il giudice dichiarerebbe se le percosse erano date per offesa, od in virtù del diritto dei padroni di correggere i servi. Si stabilisce adunque che è lecito ai padroni ed alle padrone di correggere e percuotere con misura i servi, le ancelle e chiunque abita nella loro casa e mangia del loro pane, purchè questo castigo sia adoperato a correzione e nel percuotere si abbia riguardo alla qualità ed all'età della persona. Si raccomanda poi al capo della famiglia di usare per modo con la moglie, coi fratelli e coi congiunti che avesse in sua casa, che senza giusta cagione non incru-

Digitized by Google

delisse contro a loro, altrimenti anderebbe soggetto alle pene stabilite dal diritto comune. (Lib. IV. Rub. 5.) — Lo statuto CXLV. dell'antica Raccolta non punisce quel figlio che ha commesso un delitto per volontà del padre, a questo solo riserbando tutta la pena: ma per l'omicidio e gli altri crimini sono puniti entrambi. Il figlio è punito nella parte dei beni che gli spetta per i reati commessi senza la volontà del padre: per questo il Podestà deve far sì che al delinquente sia dato il suo avere *scilicet computata persona patris inter filios.... si quatuor habet filios, filius delinquens habeat quintam partem omnium bonorum patris et sic de singulis.* — Nella Raccolta nuova si riscontra uno statuto consimile; solamente il padre non è tenuto di dare al figlio la sua legittima per il pagamento della multa. — I padroni del servo che avesse dato danno ad un terzo doveano cacciarlo entro un mese, altrimenti erano obbligati al pagamento della multa ed al rifacimento del danno. Ma se dal giorno nel quale era stato loro annunziato il danno arrecato, avevano ritenuto in tutto o in parte il salario del servo,

Digitized by Google

non erano obbligati per loro conto a pagare di più. (Lib. V. Rub. 114.) A questo stesso mirava uno statuto dell'antica Raccolta esimendo da ogni obbligazione il padrone del servo che avea rubato o recato danno; se ne consegnava l'avere al Massaro del Comune ed esso delinquente al Podestà, non soccorrendolo più in modo veruno senza licenza di questo magistrato. (Fant. IV. 74.) — Nè servi, nè ancelle, nè nutrici, nè fattori, nè domestici, nè coltivatori, nè vignaiuoli, nè segatori di fieno, nè fabbri, nè fornai, nè muratori, nè levatrici nè altri locatori d'opera con mercede certa od incerta, potevano ottenere in giudizio cosa alcuna per ragione dei loro servigi, compiuto l'anno da che aveano prestata l'opera loro, se il convenuto giurava di averli soddisfatti a dovere. — Il servo, l'ancella, il fattore che, come spesso avveniva, non aveano accordato col padrone alcun salario, non potevano pretendere mercede, ma la loro opera si intendeva pagata col vitto e col vestiario. E per conoscere se il danaro e le altre cose date dai padroni ai servi ed agli operai rispondessero alle opere prestate, ba-

Digitized by Google

stava il ricorrere ai libri ed al giuramento dei padroni. — I litigi insorti doveano essere giudicati semplicemente e sommariamente e definirsi anche nei giorni feriati, non però in quelli di sacre solennità. — Gli onorarj degli avvocati e dei procuratori, quelli dei medici e dei chirurghi da pagarsi dal Comune o dai privati, non potevano più essere ripetuti dopo dieci anni da che la causa era stata trattata o la malattia curata, se il sindaco del Comune, i clienti, i malati od i loro eredi giuravano di avere pagata la mercede, o d' avere soddisfatto in altro modo all' obbligo loro. — Era però valido ogni patto diverso stabilito fra le parti, purchè non fosse contrario alle leggi ed ai buoni costumi. (Lib. IV. Rub. 6.)

Digitized by Google

CAPITOLO X.

DELLA RELIGIONE E DELLA CHIESA.

Neque solum in homines obsequia, sed etiam in Deos caeremonias religionesque tolluntur, quas non metu, sed ea conjunctione quae est homini cum Deo, conservandas puto.

Cic. De Legib. I. 165.

I. *Delle relazioni fra cherici e laici.* — Nelle Rubriche 12. 13. e 14. del Lib. IV. della Raccolta nuova sono riportate due concordie fra i cherici ed i laici di Ravenna, l'una del 20 Giugno 1193,[1] l'altra del Maggio 1434, per

[1] In questa concordia detta *antiqua* si dichiara non essere compresi i servi agricoltori, si vuole che dei lamenti del laico contro al cherico sia giudice l'Arcivescovo, e che di quelli del cherico contro al laico, il Podestà od i Consoli conoscessero. Queste cause doveano essere terminate in quaranta giorni. *De appellationibus ita dicimus ut appellatio non exeat de Ravenna*, ed a giudice ciascuna volta eletto si poteva appellare tanto dalle sentenze del Podestà come da quelle dell'Arcivescovo, il quale in questo solo non con-

Digitized by Google

le quali sono definiti i diritti e gli obblighi dei cittadini che avevano in enfiteusi, a livello o con altro patto beni della Chiesa. Di queste due concordie si dice che erano scritte nel volume degli statuti, nondimeno la prima non si ritrova nella Raccolta antica. Sembra però che vi si alluda nello statuto CXXVI. di essa, dove si dice che se un cherico che poteva ottenere giustizia in Ravenna *secundum Statutum et ordinatum inter clericos et laicos factum*, pure ricorresse a Roma ed al Papa, il Podestà non doveva più fargli giustizia delle ingiurie, nè in altro modo render ragione a lui nè al suo successore, finchè non fosse venuto a composizione con l'avversario e col Comune. E se il cherico otteneva sentenza favorevole a danno dei cittadini ravennati non poteva vendere o locare il fondo a lui aggiudicato, chè il Podestà doveva conservarlo a chi lo possedeva per lo innanzi. — Così pure il laico

venne: *Haec autem scripta sunt jussione Domini Archiepiscopi Gulielmi et voluntate partium sub poena ab eis concorditer posita quingentarum librarum lucentium. Excepto quod D. Archiepiscopus non fecit subscribere de Appellationibus nec concors fuit ut scriberetur.*

Digitized by Google

non avrebbe potuto ricorrere all' Imperatore contro un cherico. E nel 1229 si aggiunse che il laico non doveva per tal modo ricorrere contro un altro laico, e nessun abitante del territorio chiedere all' Imperatore, al Papa od ai loro delegati un privilegio od un rescritto a danno del Comune, quando in Ravenna si poteva avere ragione. E quando un cherico straniero voleva citare un cittadino dinanzi a giudice pure straniero per quistioni sopra beni posti nel territorio, il Podestà insieme al *Capitano del popolo* in nome del Comune dovea pregare l' Arcivescovo a persuadere a quel cherico che esso Podestà era pronto a fargli giustizia, e che non citasse altrove il cittadino. Non ubbidendo il cherico all' Arcivescovo, o rifiutandosi questi di ammonirlo, il Podestà dietro istanza di chi era stato citato, era tenuto a trattare e a definire la cosa nel Consiglio Generale, salvo il caso che la osservanza di questo statuto ledesse la libertà della Chiesa (CCCXLIV.). — Il Podestà giurava di mantenere i diritti e difendere le ragioni dell'Arcivescovo e della Chiesa di Ravenna (CCCXXXV.), alla quale si trova accor-

Digitized by Google

dato il castello che era a porta s. Mamante con tutti quei fortilizi che allora erano ed in séguito sarebbero stati eretti fino a porta Sisi, tuttochè il Comune negasse poi di dare come per lo innanzi duecento lire ogni anno all'Arcivescovo onde mantenervi un presidio.

II. *Della condizione dei frati e dei pellegrini.* — Per uno speciale privilegio i frati del territorio andavano esenti dai dazi nello esportare da questo le vettovaglie e l' altre cose necessarie ai loro conventi fino alla quantità per cui il Comune avrebbe potuto esigere un dazio di venti soldi (CCCLIX.). Lo statuto CCCLXII. comanda al Podestà di stabilire sollecitamente in Ravenna un convento di frati predicatori, stando a carico del Comune la edificazione della chiesa e le altre spese. — I pellegrini poteano entrare ed uscire per qualunque parte del territorio liberi da ogni pedaggio, ed albergare in Ravenna dove loro pareva (CCCXXIV.).

III. *Come fosse proibito ai contadini di lavorare la festa. Dei giorni feriati.* — Fra gli obblighi ed i doveri dei contadini enumerati in uno dei più moderni o rinnovellati statuti,

Digitized by Google

si ritrova quello di astenersi da ogni lavoro ne' giorni di festa. Il Magistrato dei Savi o qualsiasi giudice poteva punire a suo arbitrio, e del pari rimettere la pena al colono, il quale per ragione del tempo o per altra giusta causa aveva violato questo precetto. (Lib. III. Rub. 4.) — Lo statuto CXXIX. dell'antica Raccolta ne dice come per deliberazione del Consiglio Generale non si dovevano trattare le cause civili dal primo di Gennaio alla pasqua dell' Epifania, nella festa di Santa Maria, nelle feste degli Apostoli, di s. Giovanni Battista, di s. Lorenzo, di tutti i Santi, nella vigilia e nella festa di s. Apollinare e di s. Vitale, nei giorni *Letaniarum,* dell' Ascensione e della pasqua di Maggio o pentecoste. Così erano feriati i sette giorni che precedevano ed i sette che seguivano la festa della Natività e della Risurrezione di Cristo, come i giorni *vineati* durante la fiera di s. Michele, quelli dalla domenica di carnevale sino al giovedì seguente, e tutte le domeniche dell' anno. E si stabilisce che il Consiglio, così piacendogli, ordinerebbe novelle ferie. Per tal modo si aggiunsero poi le feste di s. Ursicino, di

Digitized by Google

s. Barbaziano e di s. Probo, dovendosi nelle vigilie annunziare pubblicamente dal Podestà che *uomini e donne* venissero alla chiesa Maggiore ad udire la messa e gli uficj divini, e che nessuno in que' giorni tenesse botteghe aperte od esercitasse arti meccaniche. — La Rubrica VI. del Lib. II. della Raccolta nuova mostra come in séguito fosse cresciuto il numero dei giorni feriati; così oltre quelli ricordati di sopra e molti altri, si vollero particolarmente santificati i giorni in cui la Chiesa faceva commemorazione degli Arcivescovi di Ravenna eletti dalla colomba, e si aggiunsero le ferie della mietitura a quelle della vendemmia, del carnevale e della fiera.

IV. *Delle offerte, dell' intervento alle chiese e di alcuni bandi del Podestà.* — Gli statuti CCCLVI. CCCLVIII. CCCLX. CCCLXI. ricordano come il Podestà era tenuto di intervenire alle feste di s. Giovanni Evangelista, di s. Andrea e specialmente a quella di s. Vitale, alla quale tutti i cittadini sotto pena di cinque soldi doveano andare in processione. — Nella vigilia di s. Apollinare si doveano offrire due ceri al monastero di s. Apollinare nuovo,

Digitized by Google

ed a quello di Classe, altri alla chiesa Maggiore nelle feste di s. Barbaziano e di s. Ursicino. Questi ceri dovevano servire soltanto ad illuminare le chiese, ed il loro peso era ora di due, ora di quattro libbre. Queste offerte furono poscia continuate dal governo veneto, ed era determinata la spesa or di quaranta, or di ottanta bolognini per ogni oblazione. La Rubrica 32. del Libro I. ne porta una lunga enumerazione. Da questa si raccoglie che il Podestà andava alla messa nella chiesa Maggiore nella domenica di Risurrezione; che il giorno di sant' Apollinare l' udiva a sant' Apollinare in Classe, e che nella festa della Purificazione della Vergine si recava con tutto il Consiglio a santa Maria Maggiore. Nella vigilia poi di ciascuna festa il Podestà facea bandire per tutta la città che la mattina seguente tutti *uomini e donne* ascoltassero la messa. — E parimente dovea bandire che nessun carrettiere della città o dei borghi dovesse girare col carro per la città nelle domeniche, nelle feste della Beata Vergine Maria, degli Apostoli, dei beati martiri Apollinare, Vitale ed Ursicino, de' santi

Digitized by Google

padri Arcivescovi eletti dalla colomba, di s. Salvatore e di s. Marco, sotto pena di dieci soldi ogni volta; e così che gli abitanti del territorio venissero a Ravenna col carro prima dell'ora terza, pena dieci soldi, e che niuno ardisse di lavorare o di tenere le botteghe aperte in queste feste, sotto la medesima pena.

V. *Della processione alla Chiesa dello Spirito Santo.* — Poco ci è dato di scoprire da queste due Raccolte di statuti sulle antiche cerimonie. In entrambe però si ricorda una processione, che ogni anno innanzi al mercoledì della settimana dopo Pentecoste, si faceva alla chiesa di s. Teodoro *a vultu,* detta poi dello Spirito Santo. Era vietato di tenere aperte le botteghe e render ragione ne' tribunali il giorno della processione, e il Podestà la faceva annunziare per tutta la città dai suoi banditori, onde tutti i cittadini e tutti i sacri ordini, con ceri e con le insegne delle loro chiese devotamente vi convenissero. Accorreva il clero di Ravenna e quello del contado per tre miglia intorno alla città, e nella processione era portata un'arca con reliquie

Digitized by Google

di santi. Non era lecito entrare nella chiesa, prima che l'arca vi fosse deposta. La messa era cantata dall'Arcivescovo; ed il Podestà che vi interveniva con la sua famiglia, prima due soli, poi al tempo del governo veneto, lasciava quattro ceri di quattro libbre ciascuno per la illuminazione del tempio (CCCLIII.) (Lib. I. Rub. 31.).

VI. *Del pallio nelle feste di s. Vitale e di s. Apollinare.* — Nel giorno di s. Apollinare il Podestà, almeno al tempo del governo veneto, disponeva dieci braccia di panno scarlatto, una porchetta ed un gallo con un'oncia di pepe ed un sonaglio: nel giorno di s. Vitale, il panno era verde e dovea essere del valore di trenta soldi di Ravenna al braccio, e v'era pure la porchetta ed il gallo. — Dato il segnale della corsa dal Milite del Podestà, i cavalli correvano, e nessuno potea impedirneli sotto pena di cento soldi. Chi possedea il cavallo che prima arrivava al panno verde o scarlatto, avea il panno; chi avea il secondo cavallo otteneva la porchetta, al padrone dell'ultimo toccava il gallo. E coi vincitori e coi cavalli, co' suoi uficiali e con la milizia, il

Digitized by Google

Podestà dovea recarsi a s. Apollinare in Classe o a s. Vitale. (Lib. I. Rub. 36.)

VII. *Delle pene dei bestemmiatori.* — Severe erano le pene contro i bestemmiatori *del nome di Dio e della Beata Vergine,* e dallo statuto CLVII. dell' antica Raccolta si vede che in prima la multa era di dieci soldi, e non potendola pagare il reo era incatenato in piazza. La multa fu poi cresciuta a 20 soldi, e si volle che il Podestà eleggesse due probe persone, le quali nascostamente e sagacemente dovessero due volte alla settimana ricercare se bestemmie si proferissero per la città nelle taverne e negli altri luoghi ove gli uomini si inebriavano e giuocavano alla ventura (*ubi vinum loquitur et luditur ad azardum*). Chi denunziava un bestemmiatore avea la metà della condanna, e il suo nome era tenuto segreto. — Ne' tempi più recenti cadendo in tale reato cittadini onorati, si condannavano a pagare dieci lire al Comune: i forestieri e gli uomini di basso affare e di poco buon nome, doveano pagare parimente dieci lire e stare un mese in carcere, e se nel termine di dieci giorni non pagavano la multa, erano

Digitized by Google

pubblicamente frustati per le piazze. — La bestemmia contro i Santi non portava multa maggiore di cinque lire (Lib. V. Rub. 57.).

VIII. *Del rispetto dovuto alle chiese.* — Nessun animale poteva stare nelle chiese o o nei cimiteri a quelle contigui, anzi dovea sempre stare in luoghi distanti due pertiche dalle strade pubbliche, ed il padrone dell' animale che fosse trovato in contravvenzione dovea pagare venti soldi secondo un più antico, dieci secondo un più recente statuto (CCCXXXIX.) (Lib. V. Rub. 69.) — E lo statuto CLXI. vieta sotto pena di cinque soldi di deporre grano o altra biada nella chiesa Maggiore.

IX. *Del furto sacrilego e delle offese contro le persone sacre. Dei delitti commessi in alcuni giorni solenni.* — Il furto sacrilego, fosse pure il primo commesso (chè per esso gli statuti solevano infliggere pena più lieve) fosse di sommo o di minimo valore, portava sempre la pena della forca (Lib. V. Rub. 9.). La violenza fatta a monaca professa o non professa era punita con la morte. Se l' oltraggio non era stato fatto a viva forza, il

Digitized by Google

reo era condannato a pagare 25 lire, ed a stare un anno nelle carceri. Chiunque poi fosse entrato di giorno o di notte con maligna intenzione in un convento di monache, per questo solo fatto era condannato al carcere per quattro mesi. (Lib. V. Rub. 12.) — Le pene per tutti i delitti di sangue, per le ingiurie e pei furti non sacrileghi erano duplicate, se commessi nelle chiese o nella festa della consacrazione di s. Giovanni Evangelista, nei giorni di s. Vitale, di s. Apollinare e della processione alla chiesa dello Spirito Santo.

X. *Dei funerali e delle sepolture.* — Era vietato di sorgere da sedere mentre durava il funerale sotto pena di dieci soldi, se pur non fosse per far luogo. Le gentildonne non potevano recarvisi con manto diverso dal solito se il defunto non era loro parente. — Chiunque moriva prima dell' ora nona, in quel medesimo giorno era sepolto; chi dopo, lo era il giorno seguente in sull' albeggiare. Non si faceva ragunata il giorno della sepoltura, e si determinava quando e dove si poteva andare a piangere sul morto *ad plangendum super mortuum.* Chi violava que-

Digitized by Google

ste regole era condannato in 100 soldi, salvo se forestiero (CCCXLI.).

E così, Padre mio carissimo, ho condotta a termine la presente operetta, che senza più accurata revisione ardisco di abbandonare alle stampe, poichè voglio che ti venga alle mani nel bene augurato giorno che è l'anniversario delle tue nozze.

Ed io spero che questo lavoro sopra gli antichi statuti di Ravenna ti possa riuscire gradito, siccome altre volte ti adoperasti nel reggimento di quel Comune, e ad ogni modo ti prego di accoglierlo come segno di devota reverenza e di tenero amore verso di te, che allo studio ed alla Patria educavi i miei pensieri ed affetti.

Digitized by Google

Digitized by Google

CORREZIONI ED AGGIUNTE AGLI STATUTI.

Pag. lin.

73. 10. sovrastasse — *leggi:* sovrastesse.

» 21. o costringerli — *leggi:* e costringerli.

75. 12. Questo titolo fu accordato ec., nel principio del secolo XIV. — Secondo il Rossi, Lamberto ed Ostasio fratelli da Polenta nel 1297 appellarono *Savii* i magistrati municipali che prima, come si vede in molti antichi statuti, erano chiamati *Consoli, Rettori* od *Anziani.*

82. 13. Nell' anno 1253 avendo un Filippo — Questi è quel Filippo Fontana da Ferrara che vinse Ezzelino tiranno di Padova.

89. 1. con dieci soldi al giorno. — Entro due miglia intorno alla città, oltre di esse ne aveano venti e pagati i cavalli a vettura.

90. 11. raccolti nel (Libro V. Rub. 55.) — *leggi:* raccolti nel Libro V. Rub. 55.

» 18. (Lib. V. Rub. 95. 95.) — *leggi:* (Lib. V. Rub. 94. 95.)

91. 6. In città doveano servire gratuitamente. Ciò nella Raccolta antica CIII. sopraintendendo ad un lavoro nella città o presso le mura. Nel territorio aveano tre soldi pel vitto proprio e del cavallo.

95. 20. dodici soldi. — Cioè dodici soldi e mezzo per giorno e per cavallo. Ma poi agli ambasciatori fuori di Romagna si dette solo dieci,

Digitized by Google

entro Romagna soli otto soldi per giorno, più il nolo dei cavalli.

96. 4. (XC.) — *leggi* (CX.)

98. 1. d'altronde — *leggi:* d' altra parte.

107. 9. Alberto Raccianemici — *leggi:* Alberto Caccianemici.

120. 12. il capo dalle pulci — *leggi:* il capo dai pidocchi e così pure a pag. 147 linea 10.

123. 14. CCCXLVII. — Si vuole che questo statuto alluda anche alle tasse con le parole *super.... impositione facienda.* Ma questo riesce assai oscuro.

126. 4. mandandovi poi chi gli pareva migliore.— Pare si affittassero questi dazi concedendosene la esazione a chi ne offeriva di più e dava sufficiente garanzia di non esigere che i dazi consueti.

134. 3. come già vedemmo — *leggi:* come poi vedemmo.

142. 6. Si trova che nel Consiglio si doveano eleggere otto panattieri, e che ognuno dovea pagare 20 soldi al Comune ed esercitar l'arte sua per due mesi se il prezzo del grano si manteneva inferiore ad 8 soldi lo staio.

151. 8. Chi per terra o per mare giungeva — Statuto assai oscuro che pare possa spiegarsi con quello pel quale chi passava da Ravenna con biade od altre merci doveva venderne quivi una parte o pagare certi dazi.

159. 7. lasciavano a chi più loro piaceva la metà dei loro beni — *de medietate omnium bonorum suorum mobilium et allodii quidquid voluerint facere, albergarii dum solo terrae et*

Digitized by Google

reliqua medietate remanentibus domino cujus terra supersedet.

159. 23. il coltivatore nel termine di due anni doveva lasciare ec. — *più esatto:* anche se il coltivatore nel termine di due anni dopo la vendita avesse lasciato ec. Poteano dunque tali coltivatori possedere terreni.

166. 9. Il termine legale per la seminazione del grano giungeva: *usque ad diem decimam quintam mensis Octobris,* sicchè pare finisse in detto giorno.

180. 7. *Del modo di dare commiato ai coloni.* — Raccolta nuova Lib. III. Rub. 4. pag. 40. Ho tradotte alla lettera le linee 21-26.

187. 1. Non si riporta — *leggi:* E con qualche mutazione vedremo ripetuto.

» 4. cinta dal terreno di un altro — *aggiungi:* e chi possedeva nel campo altrui pezzetti di terra che insieme non raggiungevano la estensione di otto pertiche, dovea vendere ec.

188. 11. sotto pena di dieci lire — *leggi:* 10 soldi.

192. 18. (Lib. V. Rub. 112.) Vi si punisce ancora chiunque *removerit cruces de pratis,* cioè chi toglieva quelle croci che si solevano infiggere nel suolo o sui mucchi di fieno per implorare l'aiuto divino sulle ricolte e per benedire le messi.

Digitized by Google

Documento I.[1]

Prospetto delle Spese e delle Entrate di Ravenna nel 1371 desunto dalla Statistica Generale di Romagna del Cardinale d'Anglico di Grimoard fratello di Urbano V. e Legato in Italia.[2]

Item in dicta Civitate Ravennae sunt isti Officiales videlicet.

Unus Vicarius qui ministrat justitiam hominibus Civitatis et Comitatus, tenet quatuor famulos recipit quolibet mense pro suo salario flor. XX. ascendit in anno. flor II. XL.

Item in dicta Civitate morantur XVII. provisionati pedites ad custodiam dicti D. Guidonis, et recipiunt in mense pro quolibet lib. IIII. Bon. ascendit in mense libr. LXVIII. ascendit in anno flor. IIII. LXXX.

Item moratur in dicta Civitate una Banderia peditum XX. pagharum recipiunt in mense pro paga libr. III. sol. X. ascendit in mense libr. LXX. ascendit in anno libr. VIII. XX.

Item in dicta Civitate Ravennae morantur IIII.

[1] Si conserva nell'archivio segreto del Vaticano, ed è riportato nel Vol. V. del Fantuzzi.

[2] Si ricorda come fosse amico a Francesco Petrarca.

Digitized by Google

provisionati equitum, et sunt quidam Nobiles de Barbiano. Recipiunt in mense pro quolibet flor. XXX. ascendit in anno flor. mille$\overset{c}{\text{IIII}}$. XX.

Item Dnus Guido solvit Camerae Romanae Ecclesiae pro Censu dictae Civitatis et Comitatus omni anno flor. $\overset{m}{\text{III}}$.[1]

Et pro.... videlicet pro Turri haedifficata super Territorio Ecclesiae. flor. I.

Item sunt in dicta Civitate istae expensae extraordinariae videlicet.

Reparationes Pontium Portarum et aliarum diversarum possunt ascendere in anno circha . . . Non potuit haberi plena et vera informatio de expensis praedictis. Comune Ravennae consuevit solvit pro Tallia in anno.[2] $\overset{m}{\text{III}}$. $\overset{c}{\text{VIIII}}$. lib.

Sed hodie non solvit, quia solum solvit Censum supradictum.

Item solvit pro fumantaria omni anno ad rationem XXVI. den. pro fumante.[3] $\overset{c}{\text{III}}$. L. lib. IIII. s. X. d.

[1] Per la Bolla d'investitura concessa dal Papa, il quale pattuita questa annua somma, lasciava ai Polentani il profitto di tutte le imposte. Il governo della città veniva per tal modo come dato in affitto. Vedi la nota ultima sulla moneta.

[2] Taglia per alimentare i militi del Rettore: così da ogni paese veniva mantenuta l'oste pontificia.

[3] Tassa sui focolari. Il 9 ottobre 1371 se ne contavano 1743 nella città, che uniti a quelli delle cento e una villa che formavano il suo territorio crescevano a 3233.

Digitized by Google

Item in dicta Civitate Ravennae sunt isti introitus videlicet.

In primis Datia et Gabellae possunt valere co-
m
muniter in anno libr. XI.

Item exigitur in dicta Civitate omni anno quaedam Collecta, quae vocatur Collecta stipendiario-
m
rum de qua exigitur circa.[1] libr. V.

Item exigitur in anno communiter de condepnationibus factis per Potestatem Ravennae. libr.
c
mille II.

Item exigitur in anno comuniter de pasculo
m
Bestiarum. libr. IIII.

Item exigitur a quolibet habente Boves seu Vacchas.[2] Stara X. Speltae.

Et staria duo Ordei.

Possunt esse Boves et Vacchae Comitatus
c
Ravennae-paria mille V.

Iter exigitur de Lucro Salis quod ibidem ven-
m
dit.[3] libr. IIII.

[1] Ritenuta sulla paga dei soldati.
[2] Tassa sul bestiame pagata con prodotti naturali.
[3] Diritto del Comune sul sale che si estraeva e rivendeva.

Digitized by Google

Documento II. (*Inedito*).

Prospetto delle Entrate e delle Spese del Comune di Ravenna sotto il Governo Veneto. 1444. (Dal Codice Veneto nella biblioteca Classense).

Una lettera del 18 dicembre 1444 del Doge Francesco Foscari a Benedetto de Mula Podestà e Capitano di Ravenna comanda che le spese della città sieno regolate secondo il seguente prospetto giusta la deliberazione presa in Consiglio.

.... *Praeterea ad informationem vestram mittimus vobis hic insertum computum unum in quo notati sunt introitus illius Civitatis et etiam taxa expensarum ibidem fiendarum supra quam taxam de cetero solvere et facere debeatis expensas praedictas sicuti particulariter super computo praedicto notatum est.*

INTRADA DE RAUENNA.

La Gabella[1] per noi è affictata. . . . . L.[2] 2500

[1] Gabella qui significa rendite in generale per imposte. E la gabella rendita fissa come tassa fondiaria e distinta dalle eventuali per macinazione, importazione, ec. era affittata per 2500 lire a favore del dominio Veneto.

[2] La iniziale L. indica lire di moneta di Venezia, ma lire di conto, chè la lira effettiva non fu battuta che nel 1472. — Due anni innanzi la data del presente prospetto la Repubblica avea fatto coniare il quattrino speciale per Ravenna (1442). Per rappresentare quanto è possibile il valore delle lire venete di quel tempo con le odierne d'Italia, si può prendere per norma il valore attribuito in quegli anni allo zecchino che valeva circa lire venete 5. 10. Lo zecchino oggi corre intorno a L. 12 d'Italia, che approssimativamente sogliono agguagliarsi a lire venete 24

Digitized by Google

datio del vin a spina.	1600
datio della copula	1100
datio della massina[1]	1300
datio della beccaria	1200
datio della pescaria	860
datio delle porte	660
per pascolo delle bestie forastiere	480
datio zende (*sic*) pignoli et pigne	300
datio de legname da ovra	335
datio della conduta entrata de uini	325
datio della conduta entrata d'uva	180
datio de' contrati[2]	260
datio de corami et pelizame	125
officio de le bolete	150
officio di.....	180
datio di fundinaue	42
datio del passo di pmor (*sic*)	250
datio del passo de s. Gervaso	275
datio del passo de s. Alberto	95
bolete de s. Alberto	70
datio de la tauerna di Porto	31
intrada del sal se uende a grosso et men° . . .	300

S^a 12918 (*sic*)

Intrada de rauenna dee dar resta netta de spese ordinarie . . . . . L. 6687

SPESE DE RAUENNA.

per 3 comestabili a le porte page 5 a L. 25 al mese per cadauno monta all'anno . . . . . L. 900

per page X de note a L. 2 per cadauna per 6 barisei con 1° omo a L. 4 per 1° al mese all'anno. 240

[1] Dazio sulla macinazione dei cereali. Nel 1508 i Ravennati chiesero a Giulio II di essere liberati dalla tassa della macina, da quella dei contratti, da quella sui bestiami e dai dazj delle porte.

[2] Modernamente *tassa sugli affari*.

Digitized by Google

per messer lo podestà et Cap. de rauena 1680
per il suo vicario ad 10 oro al mese 284
per due officiali alla guardia 144
per due famei al dito Officio 66
per 1° m.° al relogio [1] 55
per 1° campanar 72
per 1° official al sal 60
per 1° official alla Gabellota 30
per 1° Caualier d... da 1° nodar et per piazar . . 120
per el Tesorier al mese L. 12 per el med.° in gabella L. 4 per el piazer L. 3 per trombetier lib. 3 viene all'anno 264
per due cauallari 144
per 1° m.° marangon 72
per 1° official de s. Alberto 48
per spese de caualari et corieri taxade all'anno . . 100
per spese di cere, oro, carte offerte 1000
per cittadini de Rauenna creditori de' concassi (*sic*) taxado 50
al mese per.... tra loro 600
per certo porto intrade 687

Sa 12918 (*sic*)

Spesa de rauena all'incontro dell'hauer de pagar.... lanze 17 Romane in Rauenna.... per lanza . . 3672
per Zentil de Fermo Conestabil 3360

[1] Si intenda: *per uno maestro al relogio,* od orologio.

FINE.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE.

Proemio — Dell'origine e della natura degli statuti municipali in Italia — e particolarmente di quelli di Ravenna. — Dell'ordinamento del Comune — dell'uficio del Podestà — l'antico concetto di libertà diverso dal moderno — finanze — arti — agricoltura — come e quando i servi della gleba divennero liberi mezzaioli.

Decadimento di Ravenna nel secolo XIII — del mutato aspetto della città — leggi edilizie — relazioni della Chiesa col potere civile — leggi penali — provvedimenti per la libertà politica e per la sicurezza dei cittadini — turbata questa per le discordie delle principali famiglie, e quella mutata in tirannide — i Polentani — loro maneggi.

Stato di Romagna circa il 1320 — lettera di Aimerico Chatelus Rettore Pontificio — s'accorda a memorabili parole di Dante — presagi di questo avverati — Ravenna soggetta a Venezia.

Delle gloriose vicende di Ravenna.

Note.

Capitolo I.

Dell' osservanza degli Statuti e di alcuni magistrati che in essi si ricordano.

Paragr. I. Dell'osservanza degli statuti. . . . . Pag. 69
— II. Del Consiglio Generale. 70
— III. Del Consiglio di Credenza. 72
— IV. Della disciplina dei Consigli. ivi
— V. Il Consiglio nel secolo XVI. 74
— VI. Il Magistrato dei Savj. 75
— VII. Della elezione del Podestà. 77
— VIII. Dei vari giuramenti che prestava il Podestà e di quello che i cittadini prestavano a lui. . 78
— IX. Dell' uficio del Podestà secondo l' ultima riforma degli statuti. 84
— X. Dei due officiali del Podestà il Vicario ed il Milite. 85

Digitized by Google

Paragr. XI. Il Cancelliere del Comune. . . . . Pag. 86
— XII. Del Massaro. 88
— XIII. Dei Procuratori del comune. ivi
— XIV. Del notaio deputato al Registro. 89
— XV. Dell' oficiale ad extraordinaria e del Milite de' danni dati. 90
— XVI. Dei messi e dei tubatori del Comune. . . . ivi
— XVII. Delle pene dei pubblici uficiali. 93
— XVIII. Degli ambasciatori del Comune. 95

Capitolo II.

Dello stato civile e della qualità e de' diritti dei cittadini.

Paragr. I Del libro dei Battesimi e delle denunzie di morte. 97
— II. Chi fosse considerato cittadino e dei privilegi accordati ai cittadini nuovi. 98
— III. Di alcuni obblighi dei cittadini e degli abitanti del contado. 100
— IV. Di alcuni diritti dei cittadini, e come non potessero acquistare ragioni contro al loro Comune nè citare un concittadino a tribunale straniero. 101
— V. Delle successioni e della tutela della madre. . 103
— VI. Come il forestiero che sposasse una cittadina a cui perveniva una eredità dovea farsi cittadino. 104
— VII. Dell' obbligo di ridursi tutti alla città in tempo di guerra. 105
— VIII. Delle relazioni esteriori. ivi
— IX. Delle carte di rappresaglia. 106

Capitolo III.

Delle leggi edilizie e d' ordine pubblico.

Paragr I. Del modo di sgomberare e ripulire le vie e le piazze della città e d' altri savi provvedimenti. 108
— II. Delle strade di campagna. 111
— III. Delle ripe dei canali e dei mulini. 112
— IV. Della custodia dei ponti. ivi

Digitized by Google

Paragr. V. Delle case: come si dovessero coprire di coppi e non più di canne. . . . . Pag. 113
— VI. Come si imponesse agli abitanti del contado di murare case in Ravenna. 114
— VII. Di alcuni statuti più recenti sulle case. . . . 116
— VIII. Come si dovessero conservare gli antichi edifizi massime la chiesa di s. Andrea de' Goti. . 117
— IX. Degli incendi. 118
— X. Dei pozzi pubblici. 119
— XI. Di alcuni statuti che risguardavano le donne. . 120
— XII. Del modo di condurre e di caricare le carra. . 121
— XIII. Dei porci e dei cani. ivi
— XIV. Quando per ragione di vizio occulto fosse annullata la vendita di un cavallo. 122
— XV. Di un ingegnere chiamato dal Podestà e del timore d' inondazione. 123
— XVI. Di un maestro di grammatica. 124

CAPITOLO IV.

Del Danaro del Pubblico.

Paragr. I. Dei dazi, delle multe e delle restituzioni al Comune. 125
— II. Della buona e della falsa moneta. 130
— III. Delle usure. ivi

CAPITOLO V.

Dei pesi e delle misure.

Paragr. I. Delle staia e delle stadere. 131
— II. Delle misure adoperate dagli osti e dai beccai. 133
— III. Dei misuratori delle terre. 134

CAPITOLO VI.

Delle Arti e delle Industrie.

Paragr. I. Della revisione degli statuti di tutte le società, e come si sorvegliassero gli artigiani. . . 137
— II. Del portare il grano ai mulini e degli asinai. . 139
— III. Dei mugnai e dei fornai. 140
— IV. Dei beccai. 142
— V. Dei pescatori e dei pescivendoli. 144

Digitized by Google

Paragr. VI. Dei rivenditori di comestibili. . . . . Pag. 146
— VII. Dei farmacisti e della fabbricazione delle candele. 148
— VIII. Di coloro che coprivano le case e dei fornaciai. ivi
— IX. Dei fabbri e dei ferratori di cavalli. 150
— X. Dei barbieri. ivi
— XI. Degli albergatori. 151
— XII. Delle stuoie. ivi
— XIII. Del commercio del legname. ivi
— XIV. Del commercio del vino. 152
— XV. Dei facchini e degli operai. 153
— XVI. Della stima dei ronzini, del prezzo per cui si davano a vettura e dei cavalli morti in servizio del Comune. ivi
— XVII. Della caccia. 155
— XVIII. Dei libri dei negozianti. ivi

Capitolo VII.

Dell' Agricoltura.

Paragr. I. Dei servi agricoltori. 157
— II. Dei coloni mezzaioli e del loro giuramento. . 160
— III. Come i coloni non potessero cedere i loro diritti, nè sperare mai la proprietà della terra escludendone i padroni. 161
— IV. Dei debiti dei coloni e delle guarentigie in loro favore. 162
— V. Della seminagione del grano e delle altre colture. — Del letame. 165
— VI. Della raccolta del grano e dell' obbligo di portare la sua parte al padrone. 168
— VII. Del cavare le fosse ed i solchi, e dell' arare le terre sino al margine. 169
— VIII. Dei carreggi. 170
— IX. Delle regalie. ivi
— X. Della coltura degli alberi e della divisione delle legne. 172
— XI. Della coltura della vite, della vendemmia e della vendita dell' uva. 174
— XII. Della divisione delle frutta. 176

Digitized by Google

Paragr. XIII. Della custodia delle aie. . . . . Pag. 177
— XIV. Del pollame. ivi
— XV. Della paglia e del fieno. 178
— XVI. Del contadino che imprende a lavorare anche altre terre. ivi
— XVII. Della rottura dei patti di colonía. . . . 179
— XVIII. Del modo di dare commiato ai coloni e come questi debbano lasciare la casa. . . 180
— XIX. Delle controversie fra il padrone ed i coloni e dei richiami di questi contro a quello 181
— XX. Dei coloni fuggitivi. 182
— XXI. Della vendita dell' olio. 183
— XXII. Di altri statuti che tutelavano e regolavano l' agricoltura. 184
— XXIII. Del passaggio del pubblico sul campo del privato. — Delle strade sulle ripe dei fiumi. — Del giudizio delle contravvenzioni. . . . 187
— XXIV. Delle mandre dei vari animali che venivano a pascolare nel territorio. 190
— XXV. Di altri statuti sui bestiami. 192
— XXVI. Della generazione dei cavalli. 193
— XXVII. Del mercato del sabato. 194
— XXVIII. Delle Pinete. 195
— XXIX. Di qualche memoria sull' antico commercio. 196
— XXX. Di alcuni diritti e di alcuni obblighi dei proprietari delle terre verso i loro vicini e verso il Comune. 198

Capitolo VIII.

Dei provvedimenti di pubblica sicurezza.

Paragr. I. Dei Maggiori delle guardie o guaite. . . 202
— II Dei Maggiori delle Pievi. 204
— III. Come non trovandosi il reo, tutti gli abitanti della pieve erano condannati al rifacimento dei danni. 205
— IV. Della perlustrazione del territorio fatta dal Podestà. 207
— V. Come si dovesse fabbricare nei luoghi malsicuri. 208
— VI. Dei banditi. 210

Digitized by Google

Paragr. VII. Delle armi proibite. . . . . Pag. 213
— VIII. Del girare e del trattenersi notte tempo nelle osterie. 216
— IX. Come fossero vietati i giuochi di ventura. . 217
— X. Come una donna dopo i vespri non potesse esser condotta in Palazzo. 218
— XI. Delle donne di mala vita. ivi
— XII. Delle società segrete. 220
— XIII. Delle compagnie di gente armata. ivi

CAPITOLO IX.

Dei Delitti e delle Pene.

Paragr. I. Del giudizio, dei tormenti, e del termine della condanna. 223
— II. Dell' arbitrio accordato al Podestà nel determinare le pene. 225
— III. Dell' offesa fatta al Podestà mentre sedava un tumulto. 227
— IV. Delle ingiurie e delle ferite. 228
— V. Delle pene del furto e della invasione. Dei debitori in mora. 230
— VI. Delle aggressioni nella città e nel territorio. 233
— VII. Dei delitti contro ai buoni costumi. 234
— VIII. Dell' omicidio. 236
— IX. Quando fossero diminuite e quando accresciute le pene. 237
— X. Delle carceri, come e da chi fossero guardate. Dell' avvocato e del procuratore dei carcerati. 238
— XI. Dell' autorità e dei diritti del padre di famiglia sui figliuoli, sui servi e sulle schiave, e quando fosse tenuto per i loro delitti . . 240

CAPITOLO X.

Della Religione e della Chiesa.

Paragr. I. Delle relazioni fra cherici e laici. 245
— II. Della condizione dei frati e dei pellegrini. . . 248
— III. Come fosse proibito ai contadini di lavorare la festa — Dei giorni feriati. ivi

Digitized by Google

Parag. IV. Delle offerte, dell' intervento alle chiese e di alcuni bandi del Podestà. . . . . Pag. 250
— V. Della processione alla chiesa dello Spirito Santo. 252
— VI. Del pallio nelle feste di s. Vitale e di s. Apollinare. 253
— VII. Delle pene dei bestemmiatori. 254
— VIII. Del rispetto dovuto alle chiese. 255
— IX. Del furto sacrilego, delle offese contro le persone sacre. Dei delitti commessi in alcuni giorni solenni. ivi
— X. Dei funerali e delle sepolture. 256
Correzioni ed aggiunte agli statuti. 259

DOCUMENTO I

Entrate e spese di Ravenna nel 1371 sotto i Polentani. . 262

DOCUMENTO II.

Entrate e spese di Ravenna nel 1444 sotto il governo Veneto. 265

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google